



**Spazio
IRC**

Migliaia di attività didattiche
e contenuti disciplinari

Nota pastorale CEI

Quesiti giuridici

NICOLA INCAMPO

Vademecum per l'IRC



GRUPPO EDITORIALE
LA SCUOLA



EDITRICE
LA SCUOLA

Nicola Incampo

Vademecum per l'IRC



EDITRICE

LA SCUOLA

Coordinamento editoriale: Paolo Casari
Coordinamento redazionale: Mario Sissa
Copertina: Elena Gaiani
Impaginazione: New Edom srl, Padova

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per i contenuti pubblicati da terze parti sui propri siti web o piattaforme.

L'editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non gli è stato possibile comunicare nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nelle citazioni delle fonti dei brani riportati nel presente volume.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

L'estrazione di dati da questa opera o da parti di essa e il loro utilizzo ai fini di machine learning, sviluppo, addestramento e arricchimento di intelligenze artificiali di qualsiasi tipo non sono consentiti.

Per scrivere alla redazione info@gruppolascuola.it

© 2026 by La Scuola S.p.A.

Stampa: Sograte - Città di Castello (PG)

Siglarlo

| | |
|---------------|--|
| AA | Attività alternativa |
| a.a. | anno accademico |
| a.s. | anno scolastico |
| CCNL | Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro |
| CEI | Conferenza Episcopale Italiana |
| CLIL | Content and Language Integrated Learning (insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera) |
| CM | Circolare ministeriale |
| DL | Decreto Legge |
| D.lgs. | Decreto legislativo |
| DPR | Decreto del Presidente della Repubblica |
| DS | Dirigente scolastico |
| DSGA | Dirigente dei servizi generali e amministrativi |
| FAQ | Frequently Asked Questions (domande più frequenti) |
| GAE | Graduatoria ad esaurimento |
| IdR | Insegnante di religione |
| IIS | Istituto Istruzione Superiore |
| IRC | Insegnamento della religione cattolica |
| ISSR | Istituto Superiore di Scienze Religiose |
| MEF | Ministero dell'Economia e delle Finanze |
| MIM | Ministero dell'Istruzione e del Merito |
| MIUR | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca |
| OD | Ordinario diocesano |
| OM | Ordinanza ministeriale |
| POF | Piano dell'offerta formativa |
| Prot. | Protocollo |
| RC | Religione cattolica |
| RSU | Rappresentanze sindacali unitarie |
| TFA | Tirocinio formativo attivo |
| TFR | Treatmento di fine rapporto |
| TFS | Treatmento di fine servizio |
| TU | Testo unico |
| USP | Ufficio scolastico provinciale |
| USR | Ufficio scolastico regionale |
| UST | Ufficio scolastico territoriale |

Indice

PARTE PRIMA

| | |
|--|----------|
| IRC: laboratorio di cultura e dialogo – Nota pastorale della CEI | 5 |
| L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: LABORATORIO DI CULTURA E DIALOGO | 6 |
| PRESENTAZIONE | 6 |
| INTRODUZIONE | 8 |
| I ATTUALITÀ DELL'IRC IN UN TEMPO DI CAMBIAMENTI | 9 |
| II L'IRC, SCELTA DI LIBERTÀ E DI CULTURA | 15 |
| III. L'INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA: PROFILO PROFESSIONALE E IMPEGNO EDUCATIVO | 22 |
| IV. IRC E COMUNITÀ ECCLESIALE | 27 |
| L'IRC COME SPAZIO DI INCONTRO | 35 |
| NOTE CEI 1991 E 2025 A CONFRONTO | 38 |

PARTE SECONDA

| | |
|--|-----------|
| IRC e libri di testo | 41 |
| VERSO L'ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L'IRC 2026 | 42 |
| LIBRI DI TESTO E IDENTITÀ DELL'IRC | 44 |
| I LIBRI PER L'IRC | 45 |
| INDICAZIONI PER LA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA AI LIBRI DI TESTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA | 48 |
| ► QUESITI SULL'ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L'IRC | 50 |

PARTE TERZA

| | |
|---|-----------|
| Per i Docenti di IRC | 51 |
| L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA | 52 |
| 1. FINALITÀ E MOTIVAZIONI CULTURALI E PEDAGOGICHE DELL'IRC | 52 |
| 2. GRADUATORIA AD ESAURIMENTO: PERCHÉ NON PUÒ ESSERE APPLICATA AGLI IDR | 54 |
| 3. IRC E CLASSE DI CONCORSO: PERCHÉ NON PUÒ ESSERCI UNA CLASSE DI CONCORSO | 55 |

| | |
|---|-----|
| 4. IDR E SEDE: PERCHÉ GLI IDR NON POSSONO ESSERE TITOLARI DI SEDE | 55 |
| 5. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA NUOVA INTESA | 56 |
| 6. VADEMECUM SULL'ATTIVITÀ ALTERNATIVA | 56 |
| 7. VADEMECUM SULLA VALUTAZIONE | 60 |
| ▶ QUESITI SU INSEGNANTE DI RELIGIONE E CCNL | 63 |
| ▶ QUESITI SU STATO GIURIDICO IDR E RETRIBUZIONE | 75 |
| ▶ QUESITI SU ORARI E PERMESSI | 111 |
| ▶ QUESITI SUL CONCORSO | 116 |

PARTE QUARTA

| | |
|--|-----|
| Per i Dirigenti scolastici | 121 |
| TEMI GIURIDICI | 122 |
| 1. I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL) | 122 |
| 2. LA SCELTA DELL'IRC E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 125 |
| 3. L'IRC NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE | 126 |
| ▶ QUESITI SU AVVALENTESI DELL'IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC | 129 |

PARTE QUINTA

| | |
|--|-----|
| Per gli Uffici diocesani per la scuola | 139 |
| L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA | 140 |
| 1. L'ATIPICITÀ DELL'IRC | 140 |
| 2. L'INTESA TRA ORDINARIO COMPETENTE E AUTORITÀ SCOLASTICA | 141 |
| 3. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 186/2003 | 146 |
| 4. L'INTESA DEL 2012: CHE COSA CAMBIA? | 150 |
| 5. DISCIPLINE ECCLESIASTICHE, FACOLTÀ E ISTITUTI ABILITATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO PER L'IRC NELLE SCUOLE PUBBLICHE | 153 |
| INTESA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE | 155 |

PARTE PRIMA

IRC: laboratorio di cultura e dialogo

Nota pastorale della CEI

L'insegnamento della religione cattolica: laboratorio di cultura e dialogo

Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana

PRESENTAZIONE

A quarant'anni dalla firma dell'Intesa che dava attuazione all'Accordo di revisione del Concordato lateranense in materia di insegnamento della religione cattolica (Irc), la Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto opportuno fare il punto della situazione e richiamare l'attenzione sull'Irc, volendo evidenziare e rilanciare il suo servizio alla scuola. Sono del resto passati trentaquattro anni dalla prima e unica Nota pastorale che era stata pubblicata sull'argomento nel 1991, poco dopo la prima revisione della stessa Intesa, in una stagione ancora segnata da un vivace confronto culturale e giudiziario-amministrativo.

A distanza di tempo, si conferma la validità di una presenza scolastica che rispetta la libertà di coscienza di tutti e assicura un fondamentale servizio educativo. In questi anni la società italiana è cambiata, confrontandosi soprattutto con il fenomeno migratorio e la conseguente presenza di culture e religioni diverse sul territorio e nelle aule scolastiche. L'Irc ha saputo aprirsi al confronto e al dialogo proprio grazie all'identità che la contraddistingue, che ne valorizza la portata culturale e formativa.

Fedele a tale impostazione e all'interno dello specifico quadro normativo, l'Irc ha saputo trasformarsi e rinnovarsi, rispondendo negli anni alle domande della scuola e della società italiana. Un esempio di tale apertura è offerto dalle schede per conoscere l'Ebraismo e l'Islam, predisposte dagli uffici della Segreteria Generale della CEI rispettivamente con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica, in vista della redazione dei libri scolastici e della formazione degli insegnanti di religione.

Alla luce del recente magistero e dei riferimenti più autorevoli per il settore, la presente Nota, dopo una breve introduzione, descrive in quattro distinti capitoli il "cambiamento d'epoca" in cui ci troviamo a vivere oggi, la natura istituzionale dell'Irc, la figura dell'insegnante di religione e i rapporti dell'Irc con la comunità ecclesiale. In un quadro che vede un numero di avvalentisi dell'Irc superiore all'80% a livello nazionale, il documento non trascura le difficoltà presenti soprattutto nella gestione organizzativa e nell'applicazione della normativa specifica da parte delle scuole. Continua a far pensare la possibilità offerta agli alunni più grandi di poter uscire da scuola privandosi di un'occasione formativa quale l'Irc o l'atti-

vità alternativa. Superiori alle criticità sono comunque i segnali di vitalità, da cui emerge come l'Irc si confermi uno strumento di arricchimento culturale, di attenzione educativa, di dialogo sincero con tutte le istanze provenienti dal mondo contemporaneo, avviandosi a proseguire con convinzione il suo servizio alla scuola.

La Nota è stata approvata dalla 81^a Assemblea Generale della CEI (Assisi, 17-20 novembre 2025), dopo un'ampia consultazione in tutte le Diocesi italiane. A suo modo, è anche una conferma e un rilancio di quanto affermava papa Leone XIV il 27 ottobre 2025, all'apertura del Giubileo del mondo educativo: «Chi studia si eleva, allarga i propri orizzonti e le proprie prospettive, per recuperare uno sguardo che non si fissa solo in basso, ma è capace di guardare in alto: verso Dio, verso gli altri, verso il mistero della vita. Questa è la grazia dello studente, del ricercatore, dello studioso: ricevere uno sguardo ampio, che sa andare lontano, che non semplifica le questioni, che non teme le domande, che vince la pigrizia intellettuale e, così, sconfigge anche l'atrofia spirituale».

Roma, 11 dicembre 2025

+ Matteo Maria Card. Zuppi
Arcivescovo di Bologna
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Il 14 dicembre 1985 veniva firmata dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro della Pubblica Istruzione del Governo italiano l'Intesa che dava attuazione in materia di Insegnamento della religione cattolica (Irc) ai principi fissati dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto poco meno di due anni prima, il 18 febbraio 1984, dal Segretario di Stato della Santa Sede e dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana. A distanza di quarant'anni sembra opportuno ricordare quel passaggio che ha consentito lo sviluppo di una fruttuosa collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano. È anche un'occasione preziosa per fare il punto sulla condizione attuale dell'Irc, alla luce delle indicazioni e degli interventi della Conferenza Episcopale Italiana, a partire dalla Nota del 1991 *Insegnare religione cattolica oggi* che merita di essere aggiornata sebbene mantenga ancora oggi gran parte della sua validità¹.

La Nota usciva al termine della fase di prima attuazione del regime neo-concordatario, poco dopo una prima revisione, effettuata nel 1990, dell'Intesa del 1985. Quegli anni erano stati segnati da un dibattito intenso, del tutto comprensibile dato il rinnovamento radicale che veniva introdotto in un settore che poteva contare su una tradizione consolidata di oltre mezzo secolo. Il rinnovamento si era reso necessario per via delle rilevanti trasformazioni intervenute nella Chiesa universale con il Concilio Vaticano II e nello Stato italiano con la sua nuova forma repubblicana. Alla luce del cammino fatto in questi quarant'anni, riteniamo che l'Accordo di revisione del Concordato conservi tutta la sua validità. In questo contesto anche l'Intesa, peraltro già sottoposta a periodiche verifiche e revisioni, si conferma utile e sostanzialmente positiva.

In questi anni l'Irc, nella sua nuova formula, si è assestato come presenza abituale e apprezzata nel sistema nazionale di istruzione, nonostante qualche difficoltà che talora si incontra nella prassi. Il dibattito iniziale si è affievolito, ma ciò non significa disattenzione nei confronti di un insegnamento del tutto peculiare, che merita di essere oggetto di riflessione per rimanere in sintonia con le domande delle nuove generazioni e le esigenze di una società in rapido cambiamento.

La presente Nota è rivolta a tutti coloro che sono coinvolti nella proposta dell'Irc e, più in generale, alla comunità ecclesiale e alla società civile:

- in primo luogo ai genitori e agli studenti, che sono chiamati a scegliere se avvalersi o non avvalersi di questo insegnamento, per cui è utile che conoscano il profilo di tale proposta educativa nel contesto culturale odierno, così come l'impegno della Chiesa italiana per un servizio scolastico talvolta oggetto di pregiudizi e incomprensioni;
- in secondo luogo a tutta la comunità ecclesiale e alle sue singole articolazioni, che talvolta guardano con distrazione a un servizio che richiede una specifica competenza della Chiesa locale anche se sempre più radicato autonomamente nella scuola. È necessario non perdere di vista la

responsabilità ecclesiale nel suo insieme e guardare a questa opportunità educativa con simpatia e fiducia, riconoscendo la complementarità delle diverse forme di educazione religiosa;

- in terzo luogo agli insegnanti di religione cattolica (Idr), che sono di fatto i mediatori essenziali della proposta educativa e culturale dell'Irc, affinché sappiano quanto la Chiesa italiana è loro riconoscente e cosa si attende da loro e dall'insegnamento loro affidato. Con essi, vogliamo raggiungere l'intero mondo della scuola: dirigenti scolastici, insegnanti e tutti coloro che hanno responsabilità nei percorsi educativi, ribadendo la volontà di una proficua collaborazione per il bene della scuola stessa;
- infine all'opinione pubblica: di fatto tutti i cittadini italiani (e anche quelli non italiani presenti nel nostro Paese) passano attraverso la scuola – e dunque si confrontano o si sono confrontati con l'Irc –. Ad essi vogliamo ricordare che il settore è oggetto di costante attenzione da parte di ciascun vescovo nel territorio e di tutto l'episcopato nella sua azione collegiale, per offrire un servizio sempre all'altezza delle finalità educative della scuola.

Ci auguriamo di contribuire così a un sereno e costruttivo confronto, nell'esclusivo interesse delle alunne e degli alunni che frequentano le scuole italiane e della crescita umana e culturale di tutta la società. Certamente dovrà proseguire l'impegno di tutti per curare nel migliore dei modi la cultura religiosa nell'ambito scolastico, tenendo conto del valore fondamentale della dimensione religiosa, che è un elemento costitutivo dell'esperienza umana e non può essere marginalizzato nel processo formativo delle nuove generazioni.

I – ATTUALITÀ DELL'IRC IN UN TEMPO DI CAMBIAMENTI

1. Siamo tutti consapevoli di quanto sia vera la celebre espressione con cui papa Francesco ha voluto interpretare il nostro tempo: «si può dire che oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca»², parole fatte proprie anche da papa Leone XIV³. Partendo da questo dato, i quarant'anni trascorsi dalla firma dell'Intesa che nel 1985 dava attuazione al nuovo regime concordatario per l'Irc nella scuola italiana sono un periodo sufficientemente lungo per tentare una verifica della condizione di questo insegnamento, che vede collaborare Chiesa e Stato «per la promozione dell'uomo e il bene del paese»⁴. In questo contesto, anche l'Irc è chiamato a misurarsi con quanto sta accadendo nella consapevolezza del lungo e complesso cammino già compiuto e delle nuove sfide che occorre affrontare con capacità di discernimento, determinazione e competenza. Rispetto alla Nota del 1991, di cui riprende l'impianto generale, questa prima parte del documento vuole offrire alcuni elementi essenziali per leggere i cambiamenti e cogliere il loro impatto sulla scuola e sull'Irc.

Cambiamenti sociali e culturali

2. Tra i fenomeni che maggiormente segnano il nostro tempo occorre registrare l'accresciuta mobilità, dovuta alle migrazioni di persone e famiglie provenienti da diverse parti del mondo, con il loro patrimonio culturale e religioso, e anche agli spostamenti interni e internazionali degli italiani per motivi di studio o alla ricerca di nuove opportunità lavorative e professionali. Questo fenomeno, che ha molteplici implicazioni, deve essere letto non con paura, ma come un'opportunità e un dono⁵. La composizione della popolazione scolastica sta rapidamente cambiando: è sempre più multietnica, presenta provenienze e condizioni sociali diversificate e una molteplicità di appartenenze e tradizioni religiose. La scuola è impegnata a sviluppare percorsi di accoglienza e di integrazione che interpellano anche l'Irc e richiedono che siano costantemente aggiornate le modalità di insegnamento, la proposta didattica, l'articolazione delle competenze, l'organizzazione dei contenuti. Se da una parte questo nuovo scenario comporta problematiche inedite e complesse, dall'altra offre indubbe opportunità di dialogo e di confronto sia dal punto di vista educativo e culturale sia in ambito religioso. Per la sua fisionomia di insegnamento finalizzato alla formazione integrale dello studente attraverso la conoscenza della tradizione religiosa cattolica, l'Irc costituisce un percorso interessante per accompagnare gli alunni, compresi coloro che provengono da tradizioni diverse, ad avere consapevolezza del patrimonio culturale e religioso del nostro Paese e, nello stesso tempo, può essere uno spazio fecondo per la conoscenza di altre esperienze religiose, favorendo un dialogo costruttivo.
3. Nel contesto di un mondo globalizzato e interdipendente, dove dominano le innovazioni tecnologiche e digitali, si va anche progressivamente imponendo una narrazione secolarizzata della realtà. L'approccio prevalentemente materialista, determinato dall'affermarsi di una visione legata a fattori economici ed edonistici, tende a marginalizzare l'esperienza e l'appartenenza religiosa. Sebbene non sia venuta meno la domanda di spiritualità, che segue vie più informali e individuali, oggi si registra una crescente indifferenza rispetto alla pratica religiosa, con l'emergere di un certo analfabetismo religioso. Di fronte a tali fenomeni, che impoveriscono la visione antropologica e l'approccio educativo, appare ancora più importante offrire opportunità per riflettere sui valori fondamentali dell'esistenza umana di cui la dimensione religiosa, nelle sue diverse espressioni storiche e culturali, è parte integrante e irrinunciabile. Viviamo un tempo in cui «l'intelligenza artificiale, le biotecnologie, l'economia dei dati e i *social media* stanno trasformando profondamente la nostra percezione e la nostra esperienza della vita. In questo scenario, la dignità dell'umano rischia di venire appiattita o dimenticata, sostituita da funzioni, automatismi, simulazioni. Ma la persona non è un sistema di algoritmi: è creatura, relazione, mistero»⁶. L'Irc, continuamente ripensato alla luce di queste trasformazioni, può offrire un approccio aperto ai cambiamenti e ai diversi aspetti storici, culturali, spirituali ed esistenziali dell'esperienza umana.

- 4 Le grandi sfide che segnano oggi il cammino dell'umanità, dalla questione ambientale e climatica a quella dello sviluppo sostenibile, dalla necessità di superare le disuguaglianze all'urgenza di promuovere una vera cultura dell'accoglienza e del dialogo, fino al superamento della logica della guerra per una convivenza pacifica e solidale, richiedono oggi processi formativi di grande respiro e ricchi di valori umani e spirituali. L'accorciarsi delle distanze, consentito dall'innovazione tecnologica, non basta a sconfiggere la mancanza di relazioni vere e profonde e la solitudine che tanti giovanissimi vivono. In questo contesto, l'avvento dell'Intelligenza Artificiale costituisce una frontiera avanzata e particolarmente sfidante che investe anche l'ambito educativo e, in particolare la formazione scolastica. Ciò richiede un'attenta valutazione e una positiva integrazione, senza perdere le peculiarità dei processi umani e delle relazioni che sono a fondamento del rapporto educativo: «In ogni caso, nessun algoritmo potrà sostituire ciò che rende umana l'educazione: poesia, ironia, amore, arte, immaginazione, la gioia della scoperta e perfino, l'educazione all'errore come occasione di crescita»⁷. L'Irc vuole sempre di più offrire letture critiche e confronti preziosi per capire e vivere i profondi cambiamenti in atto.

Società e scuola alla prova dei cambiamenti

- 5 In questi decenni, il sistema scolastico ha visto un costante sviluppo volto a mettere sempre più al centro gli alunni e i loro bisogni formativi, con una particolare attenzione pedagogica finalizzata alla crescita integrale degli studenti. Le spinte verso una maggiore autonomia gestionale hanno consentito di essere più creativi e meglio radicati nei contesti territoriali. Nel processo di formazione, che deve assicurare allo studente una reale crescita nel “sapere”, nel “saper essere” e nel “saper fare”, così come nel sapere affrontare i cambiamenti, sono sempre più importanti quegli insegnamenti che, oltre alle nozioni da apprendere, sanno favorire consapevolezza personale, sociale, culturale e civica, alimentando senso di appartenenza e viva partecipazione. L'orientamento assunto di recente con l'insegnamento dell'educazione civica, affidata alla corresponsabilità sinergica di tutti i docenti, evidenzia che ci sono livelli di apprendimento e percorsi di formazione della coscienza civile a cui tutti gli insegnanti sono chiamati a dare il proprio contributo. «L'insegnamento della religione cattolica permette agli alunni di affrontare le questioni inerenti il senso della vita e il valore della persona, alla luce della Bibbia e della tradizione cristiana. Lo studio delle fonti e delle forme storiche del cattolicesimo è parte integrante della conoscenza del patrimonio storico, culturale e sociale del popolo italiano e delle radici cristiane della cultura europea»⁸. Su questa linea la presenza dell'Irc costituisce un contributo di primaria importanza, pur nella consapevolezza che sussistono difficoltà legate al fatto che sia un insegnamento di cui ci si può anche non avvalere, che gli orari assegnati all'Irc siano spesso sfavorevoli, che la normativa specifica sull'Irc non sia sempre conosciuta e rispettata.

Un'offerta formativa integrata e integrale

- 6 In modo particolare le nuove generazioni, per la concomitanza di diversi fattori, risentono di un clima di insicurezza e smarrimento da cui derivano non poche situazioni di isolamento e marginalità. Le difficoltà delle famiglie, il problematico rapporto tra le generazioni, con il peso della crisi demografica e l'invecchiamento della popolazione, la frammentazione sociale e la mancanza di solide reti educative, lasciano spesso bambini, ragazzi e giovani senza adeguati supporti per costruire un futuro all'altezza delle loro aspettative. L'Irc, proprio per l'ampia visione legata al mistero dell'uomo e al suo dialogo con l'Assoluto, può interagire positivamente con questo contesto esistenziale e culturale, stimolando il confronto con il vissuto personale, con le gioie e le speranze dell'esistenza, le paure e gli ostacoli, per costruire ponti anziché muri, per sviluppare le potenzialità e affrontare le fragilità senza restare ai margini o assumere atteggiamenti di indifferenza che possono condurre a dipendenze e, nei casi più gravi, anche sfociare in forme di violenza su sé stessi e sui coetanei. Soprattutto tra gli adolescenti, la realtà di una diffusa solitudine e di un disagio esistenziale interpella le diverse agenzie educative e in particolare chiede alla scuola di essere un luogo in cui la formazione culturale intercetti anche le difficoltà personali e le domande di senso, provando ad offrire ambienti e percorsi virtuosi in grado di accompagnare le diverse fasce d'età nella progressiva formazione della propria personalità.
- 7 Siamo sempre più consapevoli che «nessun algoritmo potrà sostituire la poesia, l'ironia e l'amore, e gli studenti hanno bisogno di scoprire la forza della fantasia, di veder germinare l'ispirazione, di prendere contatto con le proprie emozioni, e di saper esprimere i propri sentimenti. In questo modo, si impara ad essere sé stessi, misurandosi corpo a corpo con i grandi pensieri, secondo la misura della capacità di ciascuno, senza scorciatoie che sottraggono libertà alla decisione, spengono la gioia della scoperta, e privano dell'occasione di sbagliare»⁹. La cultura religiosa, strettamente connessa al senso della vita e alla ricerca di risposte esistenziali significative, può certamente dare un contributo prezioso all'interno di un impegno condiviso per la crescita integrale degli studenti. Come ben evidenziava Benedetto XVI, proprio incontrando gli insegnanti di religione italiani nel 2009, la dimensione religiosa è «intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita». Per questo motivo, con l'Irc «la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro»¹⁰.

Una comunità ecclesiale in cammino con la storia

- 8** Anche la comunità ecclesiale vive al suo interno profondi cambiamenti legati al contesto sociale e agli effetti della secolarizzazione. A fronte di uno slancio che risente ancora dello sguardo positivo e fiducioso del Concilio Vaticano II, del Magistero incisivo e profetico di pontefici illuminati come San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e oggi Leone XIV, la comunità ecclesiale deve fare i conti con gli effetti di un certo distacco che si riscontra anche nella diminuzione della pratica religiosa, dei matrimoni sacramentali, dei battesimi e delle vocazioni di speciale consacrazione. Sono solo alcuni dei segnali che delineano un cambiamento profondo e la necessità di un ripensamento sia delle dinamiche interne sia delle modalità di evangelizzazione. Il percorso sinodale avviato in questi anni offre numerose opportunità di rinnovamento sia per ridare vigore alla vita di comunione nella Chiesa, alla promozione dei ministeri e alla responsabilità laicale nel campo dell'educazione, sia nel delineare nuove e più efficaci espressioni di una Chiesa missionaria "in uscita", che si pone come luogo di incontro aperto e gratuito per condividere le fatiche e le attese delle donne e degli uomini del nostro tempo¹¹. È certamente prezioso il contributo che l'Irc può offrire per alimentare l'interazione fra la comunità ecclesiale e il sistema scolastico nell'ottica di promuovere reti e alleanze educative nel territorio, come più volte emerso anche nel contesto del Cammino sinodale delle Chiese in Italia.
- 9** In questi anni è cresciuto un laicato preparato e consapevole, che esprime il suo impegno di servizio e di testimonianza in diversi ambiti. Tra questi è di particolare rilevanza il contributo specifico offerto dagli insegnanti di religione cattolica nella scuola. Nel corso di questi decenni si è constatato il progressivo aumento di laici preparati e impegnati in tale servizio, rispetto al numero dei presbiteri e delle persone consacrate che, seppur in numero minore rispetto al passato, continuano ad offrire un prezioso apporto al sistema dell'Irc. Gli Idr, siano essi laici o consacrati, sono spesso apprezzati anche al di là dell'insegnamento specifico, per il contributo umano e culturale che sanno offrire all'insieme della programmazione e della vita della comunità scolastica. L'assunzione in ruolo di nuovi insegnanti, a seguito dei concorsi indetti nel 2024, consente anche di avere figure più stabili e radicate nel contesto scolastico, in grado quindi di assicurare con maggiore continuità ed efficacia il loro contributo alle attività formative. In questo senso occorre anche osare una certa "creatività educativa" come affermava papa Francesco: «Il mondo non ha bisogno di ripetitori sonnambuli di quello che c'è già; ha bisogno di nuovi coreografi, di nuovi interpreti delle risorse che l'essere umano si porta dentro, di nuovi poeti sociali. Infatti, non servono modelli di istruzione che siano mere "fabbriche di risultati", senza un progetto culturale che permetta la formazione di persone capaci di aiutare il mondo a cambiare pagina, eradicando la disuguaglianza, la povertà endemica e l'esclusione»¹².

Una disciplina in dialogo

- 10** La crescente presenza nel contesto scolastico di alunni appartenenti ad altre confessioni cristiane e a diverse religioni tradizionali, assieme a nuove forme di religiosità e spiritualità, richiede una rinnovata attenzione al dialogo e al confronto. Tali presenze vanno colte e valorizzate come risorsa e arricchimento per la comunità scolastica, che rappresenta la prima e fondamentale occasione per la reciproca conoscenza e per una reale integrazione. In proposito, Leone XIV sottolinea «quanto sia prezioso, per ciascuno, amare e comunicare la propria storia e cultura, con i suoi segni e le sue espressioni: più si riconosce e si ama serenamente ciò che si è, più è facile incontrare e integrare l'altro senza paura e a cuore aperto»¹³. L'Irc, anche grazie al rapporto crescente con le principali comunità religiose presenti in Italia, costituisce una preziosa opportunità di dialogo. Nella preparazione dei sussidi e nella programmazione didattica, infatti, si pone sempre più attenzione alla storia delle religioni e al loro confronto¹⁴. È degno di nota il fatto che anche alunni appartenenti a diverse confessioni e ad altre religioni, e persino giovani indifferenti e non credenti, decidono di avvalersi dell'Irc.
- 11** Davanti a un tale quadro, emerge come la presenza nella scuola della cultura religiosa sia non solo legittima ma anche necessaria. Che nei luoghi educativi, anche con il coinvolgimento delle comunità religiose, sia dato spazio alla dimensione religiosa della vita e della cultura non intacca la laicità della scuola, anzi ne diventa una chiara manifestazione. Una sana laicità, infatti, non si declina con la cancellazione del fatto religioso, ma con il suo riconoscimento e la sua piena valorizzazione quale patrimonio sociale e culturale, e non solo come espressione di una sensibilità individuale più o meno tollerata. L'attuale sistema concordatario consente di offrire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, nel rispetto dei ruoli propri dello Stato e della Chiesa, il peculiare contributo della religione cattolica, che rappresenta una delle espressioni più rilevanti della storia, della cultura, dell'arte del nostro Paese. Tale presenza, in un sistema integrato che riconosce il qualificato contributo della Chiesa cattolica al sistema educativo del Paese, costituisce una garanzia di attenzione alla dimensione religiosa, che l'Irc si impegna a coltivare in un orizzonte plurale e aperto. Il sistema può essere sempre migliorato e anche modificato, ma alla luce di questi quarant'anni di esperienza è possibile affermare che la strada imboccata è comunque positiva, nonostante le difficoltà, e ha contribuito alla formazione di uomini e donne più consapevoli del fatto religioso, del mondo in cui vivono e dei valori condivisi di cui in diversi modi sono portatori, senza i quali la stessa vita civile sarebbe più povera e disorientata.

Perché l'Irc nella scuola

- 12** A distanza di quarant'anni l'impostazione che l'Accordo di revisione del Concordato (1984) e le successive Intese hanno dato all'Irc si rivela ancora valida e in grado di reggere il confronto con le trasformazioni che nel frattempo si sono succedute. Anzi, forse, non sembra ancora del tutto compresa la portata innovativa di quell'impostazione. Il testo del Concordato colloca l'Irc sotto il segno di *tre elementi* di assoluta novità rispetto all'assetto precedente: il valore della cultura religiosa, il patrimonio storico del popolo italiano e le finalità della scuola¹⁵. Possiamo ripercorrerli brevemente.
- 13** Come si è sopra accennato, il valore della *cultura religiosa* acquista oggi sempre più importanza in quanto elemento costitutivo dell'esperienza umana, individuale e sociale, tanto più in uno scenario multiculturale in cui il fattore religioso diventa motivo di identità, di confronto e di dialogo in vista di una pacifica e costruttiva convivialità delle differenze, in Italia e nel mondo. Afferma poi il Concordato che i principi del cattolicesimo sono parte del *patrimonio storico del popolo italiano*; e questo è un dato di fatto sostenuto da secoli di storia, che giustifica la declinazione cattolica della particolare cultura religiosa da proporre a scuola. La doverosa apertura verso culture e fedi religiose diverse non può sminuire la conoscenza della cultura e della tradizione del nostro Paese che, proprio grazie alla condivisione diffusa dei principi del cattolicesimo, ha saputo mantenere e tramandare ideali di libertà, di pace, di giustizia, di umanesimo, di dialogo e di democrazia. Come ricorda Leone XIV, «avere a cuore la memoria di chi ci ha preceduto, far tesoro delle tradizioni che ci hanno portato ad essere ciò che siamo è importante per guardare al presente e al futuro con consapevolezza, serenità, responsabilità e senso di prospettiva»¹⁶. Le *finalità della scuola* sono il paradigma all'interno del quale si colloca l'Irc, con un netto ribaltamento di prospettiva rispetto all'originario regime concordatario. Se in passato la scuola si sottometteva alla dottrina cattolica, riconoscendovi il proprio fondamento e coronamento, oggi l'Irc condivide le autonome finalità della scuola mettendosi con convinzione al suo servizio. Queste finalità, ricavabili dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, consistono nel pieno sviluppo della persona umana, nella partecipazione alla vita sociale, nel riconoscimento e nella promozione dell'uguaglianza e della libertà di ognuno¹⁷.

Una scelta di libertà

- 14** Il quadro teorico non sarebbe completo se trascurassimo di ricordare che il Concordato dichiara la volontà di *continuare* ad assicurare l'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado: una continuità che lo ricollega a una linea di collaborazione tra istituzioni indipendenti e sovrane, ma che deve intendersi del tutto rinnovata nelle motivazioni e nelle modalità applicative. L'Irc attuale è oggetto di una libera scelta da parte di genitori

e studenti, configurandosi quindi con una identità del tutto peculiare nel panorama scolastico. Se tale scelta può apparire un motivo di debolezza rispetto all'obbligatorietà delle altre discipline del curriculum, ci piace leggere in tale condizione un motivo di forza in quanto valorizza la motivazione di tutti coloro che liberamente accolgono la possibilità di arricchire la propria formazione umana e culturale attraverso lo studio della religione cattolica. Data la natura culturale ed educativa di questo insegnamento, la scelta di avvalersene non è una dichiarazione di fede o di appartenenza alla Chiesa cattolica, ma una richiesta di formazione scolastica su temi religiosi. L'Irc può quindi essere letto come una peculiare forma di "alleanza educativa" in cui scuola e Chiesa, famiglia e società civile cooperano per il bene degli alunni con una responsabile e coordinata azione educativa.

- 15** L'Irc non è riservato ai cattolici, ma è destinato a tutti coloro che desiderano ampliare i propri orizzonti culturali. L'esperienza di questi quarant'anni ha mostrato come scelgano di avvalersi dell'Irc anche alunni appartenenti ad altre fedi religiose, mentre talvolta scelgano di non avvalersene alunni appartenenti a famiglie cattoliche. Senza entrare nel merito delle motivazioni, prendiamo semplicemente atto che si tratta degli effetti della totale libertà con cui la scelta viene compiuta. Di conseguenza, l'elevato numero di alunni che in ogni ordine e grado di scuola continuano ad avvalersi dell'Irc, seppur in modo non omogeneo sul territorio, testimonia l'apprezzamento diffuso per una proposta di cui si riconosce – soprattutto per l'opera meritoria dei suoi insegnanti – l'autentico impegno culturale e la sincera dedizione educativa. Più in generale, il significato dell'Irc non può ridursi a una mera questione di quantità ma deve essere letto in termini di qualità, per assicurare a tutti un'offerta formativa sempre più completa, aggiornata e significativa.

Identità cattolica e laicità

- 16** La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Irc si giustifica nel Concordato con il riferimento alla libertà di coscienza di ognuno e alla responsabilità educativa dei genitori, ma è indiscutibilmente legata all'ambito scolastico in cui si colloca l'Irc. Non può quindi essere confusa con la soggettività delle personali scelte di fede, ma deve essere ricondotta alla responsabilità culturale e formativa che ognuno si assume nei confronti dell'istituzione scolastica che si intende frequentare. Non a caso la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Irc è legata all'atto formale dell'iscrizione. La storia recente ha peraltro dimostrato con evidenza che l'Irc non è una forma di catechesi: non lo è per definizione e per scelta consapevole, ma non può esserlo nemmeno se lo volesse, per via del contesto scolastico in cui si svolge. Come insegna un consolidato magistero, «il suo rapporto con la catechesi è di distinzione nella complementarità»¹⁸: distinzione, perché diverse sono le finalità e le condizioni di esercizio della scuola e della formazione ecclesiale alla fede; complementarità, perché almeno parte dei contenuti (storici, biblici e dottrinali) sono gli stessi e

possono quindi sovrapporsi e interagire. Il richiamo alla dottrina cattolica, per la sua natura universalistica, consente all'Irc di essere sempre aperto e dialogante.

- 17** Può essere utile richiamare l'interpretazione che dell'Irc ha offerto autorevolmente a suo tempo la Corte costituzionale italiana quando ha dichiarato che esso «non è causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicità dello Stato»¹⁹, intendendo ovviamente il principio di laicità come «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»²⁰. Confermiamo quindi e sosteniamo che l'Irc vuole e deve essere un'occasione di laicità in una scuola che è laica per sua propria natura.

Fedeltà alla scuola e agli alunni

- 18** Alla luce di queste convinzioni si è sviluppata negli ultimi quarant'anni la storia dell'Irc, da un lato rimasto fedele all'impostazione concordataria e dall'altro continuamente impegnato a seguire l'evoluzione del sistema nazionale di istruzione e di formazione. Ne sono prova i periodici aggiornamenti delle Indicazioni didattiche, ogni volta oggetto di ulteriore specifica intesa tra Cei e Ministero dell'istruzione²¹; lo confermano i libri di testo approvati dalla Cei per garantire la loro conformità a quelle Indicazioni; lo dimostra l'evoluzione dei percorsi di qualificazione professionale degli insegnanti, ridefinita proprio dall'ultima revisione dell'Intesa²², e la loro costante formazione in servizio. È soprattutto dalle Indicazioni didattiche di volta in volta vigenti che riteniamo si possa e si debba ricostruire la concreta identità scolastica dell'Irc. A prescindere dalla prassi di ciascun insegnante, infatti, è in esse che viene definita la natura educativa, culturale e didattica dell'Irc. Ed è facile verificare quanto si sia ampliata negli anni l'attenzione ai nuovi scenari multiculturali, quanto sia sempre presente l'attenzione educativa alle domande esistenziali degli alunni, quanto sia costante la declinazione didattica doverosamente diversa in relazione alle fasce d'età interessate, dai 3 ai 19 anni, e soprattutto quanto sia richiamato il rispetto della libertà di ciascun alunno nella scoperta e formazione della propria personale posizione in materia religiosa.

Una logica di educazione e di servizio

- 19** Nella Nota pastorale del 1991 l'Irc era definito essenzialmente un «servizio educativo»²³. A distanza di tempo quella definizione conserva intatta la sua validità: l'Irc è in primo luogo un servizio che la Chiesa offre alla scuola, facendone proprie le finalità, e in secondo luogo mantiene la sua natura educativa, nel senso di voler favorire la crescita integrale di ciascun alunno rispettandone e promuovendone anzitutto la libertà. In una scuola che assicura l'educazione di tutta la persona attraverso l'istruzione e che appartiene per legge a un sistema dichiarata-

mente «educativo»²⁴, l'Irc offre il suo contributo alla crescita armoniosa e completa di ogni alunno. Del resto, il Magistero ecclesiale insegna che «come disciplina scolastica, è necessario che l'insegnamento della religione cattolica presenti la stessa esigenza di sistematicità e rigore delle altre discipline, poiché specie in questo ambito l'improvvisazione è dannosa e da rifiutare»²⁵. L'ignoranza e la superficialità in materia religiosa sono un impoverimento della cultura personale e di tutta la società. La perdita della capacità di riconoscere i segni della presenza cristiana nella nostra storia sarebbe un danno per la cultura di tutti e per lo sviluppo di una società equilibrata e consapevole. L'Irc cerca di dare il proprio specifico contributo in questa direzione. L'apertura alla trascendenza è un orizzonte di senso indispensabile alla crescita di ogni persona e alla comprensione della realtà che ci circonda, quanto meno per il significato che molti continuano a dare a questa dimensione. In una cultura sempre più condizionata da valori materiali di efficienza, di potere, di ricchezza e di affermazione di sé appare indispensabile il contributo critico che l'Irc può offrire sollecitando un ripensamento della scala di valori e un confronto con una tradizione che ha ancora molto da dire agli uomini e alle donne di oggi.

Le dinamiche della cultura religiosa

20 La scuola dei nostri giorni, molto più di quella del passato, è chiamata a tenere conto di tutta la vita dell'alunno: dei suoi apprendimenti formali come di quelli informali e non formali. La dimensione religiosa occupa un punto di snodo delicato nella vita di ogni persona, tra convinzioni intime, esperienze personali, elaborazione intellettuale e relazioni sociali. L'Irc è pienamente consapevole della complessità della sua identità scolastica e intende mantenere la sua corretta posizione, senza invasioni di campo, nel doveroso equilibrio tra mondi vitali, elaborazioni culturali ed esperienze che possono arricchirsi o interagire reciprocamente. Nella convinzione che «la cultura è ciò per cui l'uomo in quanto uomo diventa più uomo»²⁶, e che dunque non sia solo un fatto intellettuale ma una dimensione profondamente esistenziale, l'Irc intende essere una specifica proposta di cultura religiosa nella scuola, che si manifesta tanto nella dimensione intrinsecamente storica, biblica e teologica, quanto nella capacità di tessere fecondi legami con tutte le altre discipline scolastiche. L'Irc si propone quindi come crocevia di istanze culturali ed educative integrate, come un contributo alla promozione di un nuovo umanesimo per il mondo attuale: «Il compito oggi è osare un umanesimo integrale che abiti le domande del nostro tempo senza smarrire la sorgente»²⁷.

In dialogo con tutto il curriculum scolastico

21 Per la sua intrinseca vocazione al dialogo, l'Irc è aperto al confronto e alla collaborazione con tutte le altre discipline scolastiche. Il punto di incontro è la natura educativa del curriculum con la conseguente attenzione alla sintesi che l'alunno crea tra tutti i saperi acquisiti, perché la cultura

che progressivamente ognuno va costruendo non è la somma di competenze settoriali e separate, ma un processo unitario che attinge a campi diversi e stabilisce relazioni talvolta insospettabili. Il legame è più visibile tra l'Irc e le discipline dell'area umanistica, in cui la tematica religiosa può essere direttamente oggetto di studio, ma la relazione con l'Irc non si risolve in una estrinseca convergenza di interesse su argomenti particolari; consiste invece nella più generale attenzione all'umano che le discipline di quest'area condividono nella comune azione educativa. Alla trattazione storica, artistica, letteraria, filosofica, giuridica, che le altre discipline possono proporre su alcuni argomenti, l'Irc aggiunge la specifica prospettiva religiosa, arricchendo la comprensione del mondo che la scuola offre ai suoi alunni.

- 22** Anche con le discipline dell'area scientifica e tecnologica l'Irc è in grado di entrare in relazione, per offrire uno sfondo valoriale su cui inserire i contenuti particolari e suggerire una riflessione più ampia, nella convinzione che la scienza e la tecnica sono per l'uomo e non l'uomo per esse. Può essere quindi utile riflettere sulle responsabilità della scienza e della tecnica (nei confronti dell'uomo, della società e dell'ambiente) e sui rischi di un incontrollato sviluppo tecnologico governato solo dalla logica del profitto. Tutte queste relazioni sono più evidenti nelle scuole secondarie, caratterizzate dalla specializzazione disciplinare, ma sono presenti anche nella scuola primaria e tra i bambini della scuola dell'infanzia per la loro naturale curiosità e apertura alla totalità delle esperienze. Ovunque, l'Irc tende a promuovere uno sguardo di sintesi per inserire ciascuna nuova esperienza in un tessuto organico di conoscenze, valori e atteggiamenti personali. Non perché la religione voglia essere un sapere superiore agli altri, ma perché oggi appare sempre più urgente richiamare l'attenzione sulla dimensione trascendente della vita e dell'azione umana, per non ridurre ogni cosa a un gioco di emozioni soggettive o di visioni personali.

La proposta didattica dell'Irc

- 23** Il sapere religioso che l'Irc intende promuovere nella scuola è rintracciabile nelle Indicazioni didattiche in vigore per ogni tipo di scuola. Senza entrare nei dettagli del loro contenuto, inevitabilmente destinato a un costante aggiornamento, si possono indicare almeno quattro prospettive in cui esso si articola: esistenziale, teologica, biblica, storico-sociale. Pur tenendo presente la differenza fondamentale tra soggettività della fede e oggettività della religione, è inevitabile ricondurre alle fondamentali domande di senso dell'uomo gran parte dei contenuti dell'Irc²⁸. Dal punto di vista motivazionale e didattico ciò è utile per entrare in contatto con la realtà degli alunni di ogni età, ma è compito dell'Irc inquadrare poi quelle domande nell'appropriato contesto scolastico, per dare loro una consistenza culturale che possa essere oggetto di confronto e crescita personale. La cultura teologica può sembrare estranea al mondo della scuola, ma occorre intendersi sul suo significato. Anche in ambienti ecclesiali si tende a ritenere la teologia un discor-

so riservato agli specialisti, dimenticando quanto essa incida sulla più generale comunicazione religiosa e sulla vita delle persone. È compito dell'Irc e dei suoi insegnanti saper introdurre alla riflessione teologica per metterla a disposizione dei più piccoli, da un lato per ampliare la cultura di tutti e dall'altro per evitare sempre possibili fraintendimenti. Inoltre, è proprio del lavoro degli Idr il confrontarsi con tanti aspetti che chiamano in causa la riflessione teologica, tanto più dal punto di vista del suo valore culturale, soprattutto là dove si affrontano temi di grande rilevanza etica come quelli legati alla pace, alla salvaguardia del creato, alle questioni concernenti la dignità della vita umana nel suo sbocciare e nelle fasi terminali, nel contesto delle grandi sfide contemporanee che toccano «l'infinita dignità umana»²⁹. Oggi si scivola facilmente, anche nel contesto educativo, nel relativismo e nelle semplificazioni. Come suggeriva papa Francesco: «Un antidoto alla semplificazione è segnalato nella Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*: l'interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà (*Proemio*, c). Si tratta di far “fermentare” insieme la forma del pensiero teologico con quella degli altri saperi: la filosofia, la letteratura, le arti, la matematica, la fisica, la storia, le scienze giuridiche, politiche ed economiche»³⁰.

- 24** La cultura biblica merita un'attenzione particolare a scuola. Se la Bibbia è effettivamente il grande codice dell'Occidente (e non solo), non si può immaginare la formazione di una persona senza il possesso dei riferimenti biblici che consentano di decifrare l'ambiente stesso in cui viviamo. È compito dell'Irc alimentare la conoscenza della Bibbia attraverso una lettura frequente delle sue pagine, per familiarizzare gli alunni con i suoi personaggi principali e con gli episodi della storia della salvezza, avendo sempre presente che il nucleo centrale di tutta la Scrittura rimane la figura di Gesù Cristo, che deve essere conosciuta nella sua precisa identità storica e teologica. Se infine la religione è una realtà propria dell'uomo, la sua conoscenza deve necessariamente passare attraverso una dimensione storica e sociale. È compito dell'Irc proporre, a partire dalla Scrittura, una corretta ricostruzione dell'evoluzione storica del cristianesimo, riconoscendo anche i peccati commessi lungo il suo cammino e insegnando a leggere i segni dei tempi e il contributo che gli uomini di fede hanno dato e possono dare alla vita del mondo.

Nell'orizzonte del patto educativo globale

- 25** Occorre infine tenere presente che la tradizione religiosa cattolica non è riducibile a una semplice summa dottrinale e mal si adatta ad un profilo legato esclusivamente a contenuti da trasmettere da parte del docente e da apprendere da parte dello studente. Ci sono certamente dei contenuti peculiari di carattere dottrinale che non possono essere trascurati perché appartengono al patrimonio del sapere che la scuola è chiamata a far acquisire alle nuove generazioni, ma nel caso della religione cattolica tali conoscenze non sono totalmente separabili dall'esperienza vissuta dalla comunità ecclesiale di cui gli stessi insegnanti sono espressione. A partire dall'identità specifica di un insegnamento scolastico, nell'Irc confluisce il

vissuto della comunità ecclesiale, dall'ambito teologico a quello caritativo, da quello educativo alla fruizione dei beni culturali ecclesiastici. Si tratta di un insegnamento riflesso di una comunità viva che, promuovendo reti e alleanze socio-educative, tanto contribuisce alla costruzione del bene comune nel Paese. È sempre più evidente che nell'ambito educativo si gioca una delle sfide più rilevanti e decisive per il futuro dell'umanità, come ha più volte evidenziato papa Francesco, invitando tutti a dare il proprio contributo per un incisivo e forte "patto educativo globale": «ogni cambiamento richiede un percorso educativo, per costruire nuovi paradigmi capaci di rispondere alle sfide e alle emergenze del mondo contemporaneo, di capire e di trovare le soluzioni alle esigenze di ogni generazione e di far fiorire l'umanità di oggi e di domani»³¹.

Alcune attenzioni particolari

26 Un ambito particolare è quello della scuola cattolica, in cui la presenza dell'Irc assume un ruolo qualificante. Appare però utile fare alcune precisazioni e rimuovere qualche possibile equivoco. In una scuola cattolica, l'Irc non può essere una disciplina periferica ma deve assumere una posizione centrale nel quadro di quella sintesi tra cultura, fede e vita che le è propria³², senza trasformarsi in altre attività di accompagnamento spirituale che pure le scuole cattoliche possono offrire accanto al percorso scolastico. Sul piano istituzionale, l'Irc non può essere sostituito dalla complessiva identità cattolica della scuola stessa: lo studio scolastico della religione cattolica deve essere valorizzato anche e soprattutto nelle scuole cattoliche con le stesse modalità previste per le scuole statali, soprattutto da quando la quasi totalità delle scuole cattoliche sono entrate a far parte dell'unico sistema nazionale di istruzione. Da un lato la normativa concordataria si applica anche nelle scuole cattoliche a motivo della legislazione sulla parità scolastica; dall'altro la normativa canonica richiede che i criteri di approvazione degli Idr si applichino «nelle scuole, anche non cattoliche»³³, dunque a maggior ragione in quelle cattoliche. L'Irc può favorire la collaborazione delle scuole cattoliche con la Chiesa locale, nel quadro di un impegno pastorale attento a valorizzare il pluralismo scolastico e il peculiare contributo delle stesse scuole cattoliche.

27 Altrettanto occorre prestare attenzione all'ambito dell'istruzione e formazione professionale affidata alla competenza delle Regioni, cui la legislazione civile estende la normativa concordataria in materia di Irc³⁴. Anche in questo campo operano numerosi enti di ispirazione cristiana che hanno svolto un'azione pionieristica e profetica in questo settore. Siamo in presenza di un ambito in continua evoluzione, in cui appare più difficile orientarsi per via delle competenze affidate alle singole Regioni. Tuttavia, ciò che deve essere salvaguardato, al di là di un rispetto formale della norma, è lo spirito di una proposta educativa che si rivolge a tutti per completare la formazione umana e culturale di ognuno. Di buon grado, perciò, si stabiliscano i contatti necessari per assicurare anche in questo settore il contributo qualificato dell'Irc.

Scuola e insegnanti al passo con i cambiamenti

- 28** Come ebbe a dire Benedetto XVI nel 2008, «educare [...] non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative. Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita»³⁵. In tale contesto non facile si colloca l'azione della scuola, cui è quasi un luogo comune attribuire una condizione di crisi, oggi identificabile nella demotivazione di alunni e insegnanti, nella continua ricerca di riforme organizzative, nella conflittualità o semplice sfiducia reciproca tra genitori e insegnanti. Nonostante tutte queste difficoltà, però, la scuola continua a funzionare e ad offrire il suo servizio ogni giorno a tutti coloro che la frequentano, grazie alla dedizione di tanti insegnanti e di altri operatori che credono nella pazienza dell'educazione. Dobbiamo dunque essere grati a chi lavora con entusiasmo nella quotidiana avventura scolastica e in modo particolare dobbiamo essere grati a tutti gli Idr che si impegnano in un servizio educativo che può presentare difficoltà supplementari in un contesto già segnato da motivi di crisi. Ma, ancora con Benedetto XVI e proprio in questo anno giubilare dedicato alla speranza, vogliamo dire «una parola molto semplice: Non temete! Tutte queste difficoltà, infatti, non sono insormontabili», perché «anima dell'educazione, come dell'intera vita, può essere solo una speranza affidabile»³⁶. Siamo certi che ne siano convinti tutti gli Idr e che la loro testimonianza possa essere di aiuto all'intera scuola per andare avanti con fiducia e perseveranza nella propria azione educativa.
- 29** Tuttavia i segnali di crisi esistono e non devono essere ignorati. Sono una domanda di aiuto cui si deve rispondere. Per sua stessa natura la scuola registra le trasformazioni della società e gli insegnanti se ne fanno interpreti. Oggi più di ieri la professione docente è sottoposta a un'inedita serie di richieste e attese, sia da parte dell'istituzione scolastica che da parte delle famiglie e del contesto socio-culturale, che peraltro mette spesso in discussione elementi fondamentali quali la necessaria asimmetria del rapporto educativo e la specifica “autorità” dell'insegnante. Ciò ne fa una professione “al bivio”, posta per un verso di fronte alla tentazione di rifugiarsi in una rassicurante quanto impoverente burocratizzazione e meccanizzazione delle procedure, per l'altro davanti al passo decisivo a favore della qualità educativa della relazione fra l'alunno e l'insegnante, chiamato a “lasciare un segno” (come suggerito dall'etimologia stessa del verbo *in-segnare*) nella mente e nella vita degli studenti, mediante «la condivisione di un sapere significativo che costituisce un valore per chi lo mette a disposizione degli altri e per chi lo riceve»³⁷. I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca – ricorda Leone XIV – «sono un

vulcano di vita, di energie, di sentimenti, di idee. Lo si vede dalle cose meravigliose che sanno fare, in tanti campi. Hanno però anche loro bisogno di aiuto, per far crescere in armonia tanta ricchezza e per superare ciò che, pur in modo diverso rispetto al passato, ne può ancora impedire il sano sviluppo»³⁸.

- 30** Per queste ragioni, vogliamo parlare di “crisi” dell’insegnamento nel senso originale del termine: un “passaggio” verso la necessità di recuperare il senso e il valore. Questa crisi investe l’intera categoria degli insegnanti e gli Idr non ne sono esenti. Se è sempre più difficile far maturare vocazioni educative e più in particolare “vocazioni docenti”, anche l’Irc deve riuscire ad apparire ai giovani in cerca di una prospettiva professionale come un’occasione preziosa per lavorare al tempo stesso al servizio degli altri, della scuola e della Chiesa. Lungi dal cedere a ingenuità nostalgiche e tornare a modelli superati, occorre ripresentare la figura dell’insegnante nei suoi elementi fondamentali, fra cui la capacità di accompagnare a vivere e leggere il proprio tempo in modo sapiente e responsabile, in dialogo con il passato e aperto alle novità che possono far progredire il cammino umano nella storia. In questo, riconosciamo un ruolo anche per gli Idr, che partecipano dei mutamenti e allo stesso tempo contengono in sé già diversi aspetti che guardano al futuro, come insegna la storia di un messaggio, quello cristiano, che ha ispirato l’educazione in ogni fase della sua storia e, in ciascuna, ha saputo invitare al discernimento e porre in dialogo i propri principi e valori con gli scenari che di volta in volta venivano a presentarsi.
- 31** Essere Idr chiede di essere persone «di sintesi e di unità»³⁹, capaci di entrare in costante dialogo con quanti si incontrano nel proprio cammino in virtù dell’incarico ricoperto: alunni e famiglie, educatori e insegnanti, dirigenti e personale scolastico. Un dialogo volto a costruire e mantenere aperto il clima di fiducia e di collaborazione necessario per qualsiasi rapporto educativo. Essere persona di sintesi significa saper cogliere tutte le opportunità che questa professione richiede, con attenzione e rispetto, così da porre la propria competenza al servizio di una comunità più ampia, in un’ottica di arricchimento reciproco e di sviluppo concorde. La sintesi e l’unità riguardano infatti l’intera vita della scuola: la qualità pedagogica e didattica, l’incidenza dell’esperienza personale nel percorso dell’apprendimento, il rapporto tra Vangelo e cultura, quello dei diversi saperi con il senso religioso e, non ultima, la relazione tra comunità scolastica e comunità ecclesiale. Si tratta nella stragrande maggioranza di insegnanti laici, uomini e donne, che entrano nella scuola con lo spirito del Concilio Vaticano II per animare dall’interno una realtà mondana ed essenzialmente laica. Ciò non vuol dire però escludere dall’Irc i presbiteri e le persone consacrate, dato che la loro presenza è sempre un contributo prezioso per testimoniare la ricchezza e varietà dei carismi esistenti nella Chiesa. Si tratta, anche per essi, di una modalità di servizio non occasionale né subordinato ad altre attività pastorali, bensì una forma altissima di carità educativa per cui esprimiamo una parola di riconoscenza e di incoraggiamento.

Un insegnante competente e testimone

- 32** Competenza e testimonianza sono due elementi che qualificano ogni insegnante dal punto di vista educativo e culturale. Per l'Idr essere competente significa risultare preparato tanto dal punto di vista teologico quanto da quello pedagogico-didattico, sapendo condurre il dialogo educativo e restando sempre attento a cogliere e far maturare le domande di comprensione e di approfondimento che emergono negli alunni. Si tratta di caratteristiche che appartengono alla professionalità del docente, insieme a «capacità progettuale e valutativa, relazionalità, creatività, apertura all'innovazione, costume di ricerca e di sperimentazione»⁴⁰. A tutto ciò si affianca armoniosamente la testimonianza della propria vita e della propria fede cristiana, con cui l'insegnante conferma il valore e la credibilità della proposta culturale di cui egli è portatore. Gli alunni, infatti, «hanno diritto di incontrare in lui una personalità credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento»⁴¹. Come ricorda Leone XIV, «i ragazzi e i giovani guarderanno a voi come modelli: modelli di vita, modelli di fede. Guarderanno a voi in modo particolare per *come* insegnate e come vivete. Spero che nutrirete ogni giorno la vostra relazione con Cristo, che ci offre il modello dell'insegnamento autentico (cfr. Mt 7, 28)»⁴². Risultano così complementari e inscindibili i requisiti che il Codice di Diritto Canonico, al canone 804, individua per definire le competenze dell'insegnante di religione cattolica: retta dottrina, abilità pedagogica, testimonianza di vita cristiana.
- 33** L'Idr non è solo nel suo compito, non soltanto per la comunità scolastica in cui è inserito e per le particolari relazioni di corresponsabilità educativa che stringe con gli altri docenti, ma anche in forza della sua appartenenza alla comunità ecclesiale, da cui riceve formazione e sostegno, vicinanza e condivisione. È questo il primo significato dell'idoneità all'Irc che gli viene riconosciuta dal Vescovo diocesano, a cui compete anche il discernimento sugli incarichi da conferire, l'accompagnamento attraverso la formazione permanente e la migliore integrazione possibile con il contesto pastorale della comunità locale. L'idoneità, infatti, è ben lontana dall'essere un semplice adempimento formale, tanto meno un vincolo cui sottostare per poter entrare nella scuola; l'idoneità «non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo»⁴³. La piena appartenenza alla scuola e alla Chiesa risulta così essere tutt'altro che una limitazione o una privazione di libertà, quanto una garanzia di preparazione e autorevolezza davanti all'intera comunità scolastica, a cominciare dagli alunni e dalle famiglie che hanno scelto di avvalersi dell'Irc e hanno diritto a un insegnamento di qualità sotto ogni punto

di vista. L'Idr entra nella scuola con il riconoscimento che gli deriva dallo specifico percorso formativo assicurato dalle istituzioni accademiche a ciò preposte e riconosciuto civilmente, avallato anche dal fatto che le sue competenze sono integrate da profonde convinzioni e motivazioni interiori, insieme a una solida passione educativa, a vantaggio dell'intero progetto educativo della scuola.

Formazione e aggiornamento continui

34 In questi quarant'anni la formazione iniziale degli Idr ha subito un'evoluzione significativa per offrire un servizio sempre più qualificato. All'Intesa del 1985, che introdusse per la prima volta un repertorio articolato di titoli di studio per accedere all'Irc, è seguita l'ultima revisione del 2012, che ha ridefinito tutti i curricula di studio per adeguarsi al nuovo ordinamento accademico e ai nuovi standard del sistema scolastico italiano, con l'obiettivo di formare professionisti della scuola e del sapere religioso attraverso percorsi di studio compiuti in istituzioni accademiche ecclesiastiche, che vedono così riconosciuto anche sul piano civile il proprio operato. Si è trattato di un processo importante, non sempre facile ma che ha certamente innalzato la qualità della formazione e lo stesso profilo epistemologico dell'Irc come disciplina scolastica. Il percorso di studi più diffuso tra gli Idr è oggi quello in Scienze religiose, che consente di coniugare il sapere teologico con le scienze umane necessarie all'insegnamento scolastico. Gli altri percorsi accademici possono essere meno attenti a questa equilibrata combinazione di competenze teologiche e professionali e proprio per questo è necessario integrare gli studi compiuti con approfondimenti che assicurino le specifiche competenze professionali. Ciò non deve distogliere dall'impegno di condurre una periodica verifica dei curricula formativi, giungendo anche, se ritenuto necessario, a modifiche nel senso della armonizzazione dei percorsi e dell'attenzione alle competenze pedagogiche, didattiche e relazionali oggi richieste. Complementare alla formazione iniziale – e fondamentale per ogni educatore e docente – è il continuo e sistematico aggiornamento culturale e professionale, che comprende anche la ricerca di linguaggi e strumenti sempre più adeguati. È infatti necessario «esplorare vie, elaborare strumenti e adottare linguaggi nuovi, con cui continuare a toccare il cuore degli allievi, aiutandoli e spronandoli ad affrontare con coraggio ogni ostacolo per dare nella vita il meglio di sé, secondo i disegni di Dio»⁴⁴. Risulta quindi fondamentale che l'Idr non si senta mai “appagato” nella propria azione educativa, trovando in specifiche occasioni e nella stessa azione quotidiana una “palestra” di formazione che lo abiliti a fornire risposte sempre più efficaci al compito cui è chiamato.

Una professione di respiro culturale, spirituale e civile

35 Negli ultimi vent'anni gli Idr hanno anche visto modificarsi il proprio stato giuridico con il riconoscimento di una condizione di stabilità che consente loro di sentirsi sempre più appartenenti alla scuola in cui lavo-

rano. Si è trattato di un'evoluzione resa necessaria anche dalla presenza sempre maggiore di laici, che hanno il diritto di fare progetti per sé e per le proprie famiglie con la certezza di un rapporto di lavoro consolidato. Ciò non vuol dire indebolire il legame con la comunità ecclesiale, di cui l'Idr è sempre espressione, a prescindere dal suo stato giuridico. Si tratta di un segno dei tempi, che evidenzia la collaborazione tra autorità civile ed ecclesiastica per assicurare un servizio educativo che sia radicato al tempo stesso nella Chiesa locale e nelle istituzioni scolastiche. Le soluzioni introdotte per giungere a questa sistemazione sono un ulteriore indice dell'apertura della scuola alle istanze della società e dell'impegno della Chiesa a svolgere la sua missione attraverso personale laico qualificato. Per ogni educatore cristiano, e per ogni Idr in particolare, non è possibile inoltre assolvere ai compiti oggi richiesti senza coltivare un'adeguata spiritualità, che ancora ci piace definire come «una spiritualità cristiana ed ecclesiale, ma anche, in rapporto alla struttura in cui si opera, una spiritualità laicale, forgiatrice e animatrice di una nuova umanità nella scuola»⁴⁵. Ne deriva quindi l'esigenza di una specifica deontologia dell'Idr, che metta in luce l'equilibrio da mantenere costantemente tra la fedeltà alla Chiesa e alla scuola, promuovendo le competenze proprie dell'Irc nell'ambito scolastico.

- 36** Tutta la comunità cristiana deve essere grata all'impegno con cui quotidianamente gli Idr si dedicano al loro insegnamento. I carichi di lavoro sono oggettivamente onerosi per il numero di alunni da seguire e di riunioni cui partecipare, ma questo non deve scoraggiare, così come non ci si deve arrendere a una condizione di apparente marginalità che può derivare dalle condizioni di esercizio dell'insegnamento. A prescindere dai limiti operativi che spesso vengono legittimamente lamentati, l'Idr deve riconoscere che, entrando in contatto con un gran numero di colleghi, di alunni e di genitori, può avere il polso della situazione di una scuola molto più di altri insegnanti che hanno un numero minore di contatti. Ne sono la prova i numerosi Idr chiamati dai dirigenti scolastici a collaborare proprio in virtù della loro conoscenza della scuola e delle problematiche educative. Questa particolare condizione deve sollecitare gli Idr ad affinare sempre di più la propria competenza pedagogica, relazionale e metodologica, puntando a diventare – come spesso accade – punto di riferimento per tutta la comunità scolastica. Si tratta di trasformare i limiti in risorsa, le fatiche in opportunità, le difficoltà in stimoli. Facendo nostre le parole della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, «non vogliamo dimenticare che voi Insegnanti siete, in larga misura, punti di riferimento per studenti e per colleghi. Si vede con sempre maggiore chiarezza il valore scolastico, relazionale e sociale di una personalità credente, curata quanto alla formazione personale non solo professionale. In una fase estremamente fluida della vita sociale dal punto di vista etico e valoriale, una identità definita – ma non per questo rigida e chiusa – è una chance in più soprattutto per gli studenti, i quali hanno bisogno di esempi concreti e di figure di riferimento animate da coerenza, convinzioni profonde e forti motivazioni interiori»⁴⁶.

Scambio di doni: dare e ricevere

37 La relazione tra la comunità ecclesiale e la comunità scolastica, tramite l'Irc, è un processo dinamico e complementare, che può essere descritto come un continuo dare e ricevere, fondato sul reciproco arricchimento e sulla crescita condivisa. La Chiesa, attraverso l'Irc, offre alla scuola il proprio patrimonio di valori, una visione integrale della persona e una prospettiva etica capace di orientare l'azione e il pensiero in un quadro che pone al centro la dignità dell'essere umano. Al contempo, la Chiesa, mediante l'Irc, riceve dalla scuola domande inedite, sfide attuali e stimoli culturali, che spingono a un rinnovamento continuo della propria azione educativa. Questo scambio, che si realizza pienamente nella forma di un'alleanza educativa e culturale, è radicato nei principi del Concilio Vaticano II e trova ulteriore ispirazione nel recente magistero pontificio, che invita a considerare la scuola come un luogo aperto alla ricerca del vero, del bene e del bello⁴⁷, offrendo occasioni di crescita personale e collettiva all'altezza della dignità della persona umana e della sua vocazione alla fraternità⁴⁸. Anche Leone XIV insegna che «una cultura senza verità diventa strumento dei potenti: anziché liberare le coscienze, le confonde e le distrae secondo gli interessi del mercato, della moda o del successo mondano»⁴⁹.

La responsabilità di tutta la comunità cristiana

38 Nel confermare la natura di servizio che l'Irc intende offrire alla scuola italiana, tutta la comunità ecclesiale deve sentirsi coinvolta nella responsabilità derivante da questo impegno, che non può essere semplicemente affidato ai suoi diretti operatori, gli Idr, ma deve coinvolgere con piena consapevolezza e cooperazione tutte le componenti di ciascuna Chiesa locale. Si conferma oggi che «le nostre comunità devono considerare l'Irc parte integrante del loro servizio alla piena promozione culturale dell'uomo e al bene del Paese»⁵⁰. Attraverso tale presenza nella scuola, la comunità ecclesiale si sente direttamente impegnata a dare una testimonianza di apertura e di dialogo. L'Irc costituisce un'occasione preziosa per dare corpo a una "Chiesa in uscita" proprio perché dietro l'insegnamento e accanto all'insegnante c'è un'intera comunità che promuove questo confronto leale con la cultura e con il mondo. La logica che deve animare questo impegno è quella enunciata da papa Francesco quando invitava ad avviare processi più che a occupare spazi⁵¹. Anche se l'Irc deriva da un accordo istituzionale che può far pensare alla tutela di reciproci interessi, lo spirito con cui la Chiesa italiana e le singole Chiese particolari si accostano a questo settore è quello del servizio, unicamente motivato dal bene dei singoli alunni e dell'intera società. L'Irc, perciò, proprio per la sua natura di disciplina scolastica, diviene uno spazio educativo privilegiato dove fede, ragione e cultura dialogano costantemente.

Una fiducia reciproca

39 La presenza dell'Irc nella scuola si fonda su un intreccio di rapporti di fiducia, a partire dalla fiducia delle famiglie e degli alunni che lo scelgono e dalla fiducia della Chiesa locale nei confronti degli Idr, manifestata dal legame costituito dall'idoneità riconosciuta dall'Ordinario del luogo. Tale fiducia si fonda sulla capacità dell'Irc – e dunque degli insegnanti – di rispondere con competenza e sensibilità alle sfide educative contemporanee e alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei giovani. La fiducia della Chiesa si allarga all'intera comunità scolastica. La scuola si presenta infatti come portatrice di un'opportunità straordinaria per la realizzazione di vere comunità educanti all'interno della più ampia società civile. I vescovi sono espliciti nell'affermare che «la Chiesa ha a cuore la scuola perché la riconosce come ambiente importante per la formazione della persona e per la qualità umana della società. Per questo essa intende offrire alla scuola il messaggio umanizzante del Vangelo, un contributo culturale cristianamente ispirato e delle risorse educative che le siano di aiuto per il raggiungimento del proprio fine»⁵². Non possono sorgere comunità educanti se manca la fiducia reciproca fra tutte le diverse componenti: famiglia, scuola, mondo del lavoro, società civile, Chiesa, istituzioni. Tutti devono cooperare per il bene degli alunni e per la loro crescita libera e integrale, senza reticenze, sospetti, indifferenza o chiusura. L'Irc raccoglie questa opportunità e vi si inserisce in forza della propria identità frutto di intesa e collaborazione. Per tale ragione, i responsabili degli Uffici diocesani per l'Irc tengano conto, nelle proposte di nomina dei docenti, del rapporto con il territorio e della dislocazione degli istituti. Questa attenzione avrà positive ricadute sulla vita scolastica e sull'opera educativa delle comunità locali, ecclesiali e civili.

Per un'alleanza educativa tra famiglia, scuola e comunità ecclesiale

40 L'Irc è una delle forme in cui si manifesta l'impegno della comunità cristiana a dare vita ad alleanze per l'educazione a servizio della crescita di nuove generazioni. Esso diviene così un segno importante di quelle alleanze educative invocate da più parti a livello globale e che impegnano ogni persona e ogni comunità a cooperare per la loro riuscita. Tutto ciò sollecita la scuola a occuparsi non solo della vita intellettuale dei suoi alunni, ma anche della loro crescita umana in tutti gli ambienti di vita; richiama a sua volta la Chiesa a prestare attenzione alle giovani generazioni attraverso quell'ambiente educativo per eccellenza che è la scuola; invita genitori e studenti a riflettere sull'importanza della dimensione religiosa della vita, anche attraverso la scelta che tutti sono chiamati a compiere sulla possibilità di avvalersi o non avvalersi dell'Irc. In questa rete di relazioni costruttive si alimenta quella comunità educante che richiede l'impegno di tutte le sue parti per un progetto che non può ridursi a una serie di interventi tecnici e settoriali. Solo attraverso un'efficace collaborazione di tutte le componenti sociali sarà possibile anche contrastare i persistenti fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica.

41 Già il Concilio Vaticano II, nella dichiarazione *Gravissimum Educationis*, evidenziava come l'educazione debba mirare allo sviluppo integrale della persona, coinvolgendo famiglia, scuola e Chiesa in un progetto comune di crescita. Soprattutto la famiglia, come primo luogo di educazione, necessita del sostegno della scuola e della comunità cristiana per adempiere al proprio compito educativo. Come dice un noto proverbio africano, "per educare un bambino ci vuole un villaggio". Ciò richiama la responsabilità educativa di tutti, sempre più importante in un'epoca segnata piuttosto dalla cultura della delega, in questo come in tanti altri campi. La prima cifra della comunità educante è l'alleanza tra famiglia e scuola. Si tratta di un principio cardine per affrontare l'emergenza educativa contemporanea. Questo patto educativo si fonda sulla convinzione che l'educazione è un compito condiviso, che richiede impegno, ascolto e collaborazione reciproca. La Chiesa, anche mediante l'Irc, si pone come alleata della scuola e della famiglia, offrendo un contributo educativo fondato sui valori evangelici e sulla ricerca della verità.

L'Irc e la pastorale della comunità cristiana

42 La comunità cristiana educa con la sua vita e le sue azioni quotidiane: l'annuncio del Vangelo e la catechesi, la preghiera e la liturgia, la pratica della carità e la testimonianza sociale hanno un forte valore educativo che genera una speciale cultura nei membri della comunità, a partire dai più piccoli. La comunità cristiana, infatti, costituisce un luogo di educazione permanente, rivolto a formare non specifiche abilità ma integralmente la persona umana nelle convinzioni e nei valori che sostengono la sua esistenza. L'attenzione pastorale della Chiesa per la scuola si manifesta in una molteplicità di momenti e di iniziative, di cui l'Irc è una delle massime espressioni. Per questo, esso non è un settore a parte, ma va considerato, pur con le sue peculiarità, nel quadro dell'azione complessiva, in particolare di quella rivolta al mondo dell'educazione.

43 Avendo a cuore l'essere umano nella sua integralità, ogni ambito di azione pastorale è chiamato a rivolgere particolare attenzione alla crescita della persona e quindi ai luoghi educativi come la scuola. Ciò si realizza, ad esempio, nella vita delle comunità parrocchiali, in cui gli Idr devono essere conosciuti e l'Irc sostenuto e promosso presso le famiglie e i giovani, soprattutto per quanto riguarda la comprensione e la motivazione di questa proposta nella sua autentica natura. A livello diocesano, tutto ciò spinge a immaginare nuovi modelli pastorali che vedano la decisa sinergia fra i diversi ambiti: oltre alla specifica pastorale per la scuola, collaborazioni e progetti comuni sono possibili per l'Irc nell'ambito della pastorale giovanile, della pastorale universitaria e vocazionale, della pastorale familiare, di quella sociale e della salute, degli organismi che promuovono la cultura, la carità, la tutela dei minori e il dialogo ecumenico e interreligioso. Un compito prezioso di animazione e coordinamento svolgono, in tal senso, gli Uffici diocesani preposti all'Irc e alla pastorale per la scuola, con le Consulte diocesane, le associazioni ecclesiali

e professionali e tutti quei collaboratori che consentono di mantenere relazioni significative con le varie figure del mondo della scuola.

- 44** La Chiesa locale deve riconoscere e rispettare la specificità istituzionale dell'Irc guardando con simpatia al lavoro che quotidianamente gli insegnanti di religione svolgono a scuola, senza considerarli semplicemente generici operatori pastorali a disposizione per qualsiasi altro impegno ecclesiale, ma valorizzandoli per le loro competenze educative e culturali. Da parte loro, gli Idr devono sentirsi membri attivi della comunità cristiana e mettere generosamente a disposizione di essa la propria preparazione ed esperienza, per collaborare ad animare la vita delle comunità locali di cui già fanno parte. Il pieno inserimento degli Idr nella comunità cristiana – ad esempio negli organismi di partecipazione e nei diversi spazi di formazione e di cultura – qualifica e non riduce la loro professionalità. Inoltre, facendo leva sulle proprie finalità, l'Irc può farsi promotore di esperienze di orientamento e di integrazione dell'offerta didattica, mettendo in rete una varietà di proposte di collaborazione tra scuola e comunità cristiana. Sono numerose le realtà ecclesiali che, tramite l'Irc, possono inserirsi nello sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza, consapevolezza ed espressione culturali, che si riferiscono alle capacità di agire da cittadini responsabili, di comprensione delle strutture sociali, economiche e giuridiche per quanto riguarda temi quali la giustizia sociale, la sostenibilità e la custodia del creato, le arti e le forme di comunicazione, nonché l'impegno a capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee secondo il contesto della formazione culturale di appartenenza, imparando la postura fondamentale del dialogo. Si deve perciò riconoscere che l'incontro e la collaborazione della comunità civile e della comunità ecclesiale, insieme a tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati nel processo educativo, definisce il senso dell'Irc come patrimonio della scuola e della società e non della sola Chiesa cattolica⁵³.

Per una cultura del dialogo e della pace

- 45** La scuola funge da specchio della società in rapido cambiamento, da cui riceve sfide educative sempre nuove. In particolare, si evidenzia l'importanza del dialogo come strumento per la costruzione della fraternità sociale e della pace. Solo il dialogo può consentire di comprendere l'identità e la varietà delle culture: «un dialogo che, per essere efficace, deve avere come punto di partenza l'intima consapevolezza della specifica identità dei vari interlocutori»⁵⁴. Per sua stessa natura, la Chiesa è aperta al dialogo al suo interno e verso l'esterno. Nella scuola di oggi, l'Irc va inteso come un laboratorio di confronto, di convivenza e integrazione, in cui le differenze possono dialogare e crescere insieme, alimentando una cultura della pace e della fraternità. Con Leone XIV intendiamo «coltivare la cultura del dialogo. È bello che tutte le realtà ecclesiali – parrocchie, associazioni e movimenti – siano spazi di ascolto intergenerazionale, di confronto con mondi diversi, di cura delle parole e delle relazioni. Perché solo dove c'è ascolto può nascere comunione, e solo dove c'è comunione la verità diventa credibile»⁵⁵.

Promuovere e sostenere le vocazioni educative

46 La comunità ecclesiale ha la responsabilità di tornare a parlare di *vocazione educativa* all'insegnamento, a partire dall'Irc, sostenendo il discernimento di giovani e adulti che desiderano mettersi a servizio degli altri, senza che prevalga la paura della fatica di stare davanti alle grandi domande dei più piccoli, ma con la disponibilità a lasciarsi provocare e coinvolgere. In questa prospettiva, riteniamo opportuno incoraggiare la scelta di intraprendere gli studi negli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR), in ordine alla speciale vocazione educativa insita nel servizio scolastico dell'Idr. Un tale percorso accademico permette non solo di arricchire la propria vita cristiana e sostenere la testimonianza della fede, ma anche di partecipare alla missione della Chiesa nell'ambito educativo. Sappiamo che spesso le persone incontrano notevoli difficoltà nel raggiungere e frequentare gli ISSR o le Facoltà teologiche. Per questo invitiamo le Chiese locali e le Conferenze Episcopali regionali a valutare tutte le possibili modalità che facilitino l'accesso a questo percorso di studi, ad esempio con una specifica attenzione agli studenti lavoratori e alle configurazioni territoriali. La creatività e l'attenzione alle persone, già dimostrata in diverse occasioni, non lasci tentata alcuna via per la scoperta e la crescita di queste particolari vocazioni educative.

Conclusione

47 Come affermato fin dalle prime pagine, obiettivo di questa Nota vuole essere quello di ricomprendere e rilanciare l'Irc come un progetto educativo che propone l'esigenza di una visione globale e integrale dell'educazione, in un'alleanza fra la scuola, la Chiesa e la società, aggiornandone i tratti alla luce della cultura del nostro tempo. Ma si tratterebbe di un progetto educativo sterile o limitato se fosse confinato nelle aule scolastiche e non potesse contare sul sostegno convinto di tutta la comunità ecclesiale. Gli Idr devono sapere che a scuola non sono mai soli ma hanno accanto tutta una comunità che con loro collabora e di cui essi sono espressione. Non ignoriamo che le trasformazioni che coinvolgono la società e la scuola, gli orientamenti normativi e le loro applicazioni, le esigenze di reperimento dei docenti e altri fattori ancora pongono nuove questioni che consideriamo nostra responsabilità seguire con attenzione, in modo da garantire all'Irc di continuare ad essere, con serenità e chiarezza, un peculiare servizio educativo scolastico. Concludendo la Nota del 1991, si invitava a guardare l'evolversi della condizione dell'Irc nella scuola con realismo e fiducia, senza lasciarsi imprigionare nella rete delle difficoltà quotidiane, ma accettando le sfide con serena fermezza e un supplemento di passione e di qualità nell'insegnamento. Davanti a un quadro certamente mutato e non privo di nodi da sciogliere e di richieste esigenti, facciamo nostre le parole di allora, convinti che, ad essere in gioco nella scuola anche oggi è soprattutto «la sussistenza di un patrimonio di valori spirituali, culturali ed educativi prezioso per il domani delle nuove generazioni e per il futuro del nostro Paese»⁵⁶.

11 dicembre 2025

- ¹ La Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica *Insegnare religione cattolica oggi* è stata approvata dalla 34a Assemblea Generale della CEI (Roma, 6-10 maggio 1991) e pubblicata con la data del 19 maggio 1991.
- ² FRANCESCO, *Discorso ai delegati al V Convegno Nazionale della Chiesa Italiana*, Cattedrale di Firenze (10 novembre 2015).
- ³ Cfr. LEONE XIV, *Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede* (16 maggio 2025).
- ⁴ Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, art. 1 (Legge 25-3-1985, n. 121, Allegato).
- ⁵ Cfr. FRANCESCO, Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), cap. IV *Un cuore aperto al mondo intero*, nn. 128-153.
- ⁶ LEONE XIV, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana* (17 giugno 2025).
- ⁷ LEONE XIV, Lettera apostolica *Disegnare nuove mappe di speranza* (27 ottobre 2025), n. 9.2; cfr. anche DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE – DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, *Antiqua et nova. Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana* (14 gennaio 2025), in particolare nn. 77-84.
- ⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020* (4 ottobre 2010), n. 47.
- ⁹ FRANCESCO, *Discorso alla Pontificia Università Gregoriana* (5 novembre 2024).
- ¹⁰ BENEDETTO XVI, *Discorso agli insegnanti di religione cattolica* (25 aprile 2009).
- ¹¹ Cfr. Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2-27 ottobre 2024) *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione* (26 ottobre 2024), in particolare il n. 146.
- ¹² FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti alla prima Assemblea plenaria del Dicastero per la cultura e l'educazione*, Vaticano (21 novembre 2024).
- ¹³ LEONE XIV, *Visita ufficiale al Presidente della Repubblica Italiana* (14 ottobre 2025).
- ¹⁴ Cfr. CEI-UCEI, *Sedici schede per conoscere l'ebraismo*, Roma, 2ª edizione 2025: <https://irc.chiesacattolica.it/ebraismo-e-cristianesimo-a-scuola-16-schede-per-lirc/>; CEI-PISAI, *Schede per conoscere l'Islam*, Roma 2025: <https://irc.chiesacattolica.it/cei-e-pisai-ecco-le-schede-per-conoscere-lislam/>
- ¹⁵ Cfr. Legge 25-3-1985, n. 121, "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", art. 9.2: «La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».
- ¹⁶ LEONE XIV, *Visita ufficiale al Presidente della Repubblica Italiana*, cit.
- ¹⁷ Cfr. *Costituzione della Repubblica Italiana*, art. 3.
- ¹⁸ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, *Direttorio per la catechesi*, Roma 2019, n. 313.
- ¹⁹ CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 13 dell'11-14 gennaio 1991.
- ²⁰ CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 203 dell'11-12 aprile 1989.
- ²¹ Poco dopo la firma dell'Intesa del 1985 sono stati approvati i nuovi programmi per adeguare l'Irc al nuovo regime concordatario; una modifica di quei programmi è poi

- intervenuta all'inizio degli anni Duemila per adeguarsi al nuovo ordinamento scolastico e, infine, le indicazioni attualmente in vigore risalgono al 2010 per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo e al 2012 per i percorsi del secondo ciclo.
- ²² Cfr. DPR 20-8-2012, n. 175, "Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012", n. 4.
- ²³ CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, cit., nn. 4 e 7.
- ²⁴ Legge 28-3-2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", art. 2, c. 1.
- ²⁵ *Direttorio per la catechesi*, cit., n. 315.
- ²⁶ S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Unesco* (Parigi, 2 giugno 1980), n. 7.
- ²⁷ LEONE XIV, *Disegnare nuove mappe di speranza*, cit., n. 6.2.
- ²⁸ Si può tenere presente in merito quanto scrive il Concilio Vaticano II nella Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane *Nostra Aetate*, n. 1: «Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura dell'uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l'origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo».
- ²⁹ Cfr. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dignitas infinita*, Nota circa la dignità umana (8 aprile 2024).
- ³⁰ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al congresso internazionale sul futuro della teologia organizzato dal Dicastero per la cultura e l'educazione* (9 dicembre 2024).
- ³¹ FRANCESCO, Videomessaggio in occasione dell'incontro promosso e organizzato dalla Congregazione per l'educazione cattolica: *Global Compact on Education. Together to look beyond*, Pontificia Università Lateranense (15 ottobre 2020).
- ³² Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *La Scuola Cattolica* (19 marzo 1977), nn. 37 ss.
- ³³ *Codice di diritto canonico*, can. 804, § 2.
- ³⁴ DLgs 17 ottobre 2005, n. 226, art. 18, c. 1, lett. c).
- ³⁵ BENEDETTO XVI, *Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione* (21 gennaio 2008).
- ³⁶ *Ibidem*.
- ³⁷ CEI - COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ, *Educare, infinito presente. La pastorale della Chiesa per la scuola* (4 luglio 2020).
- ³⁸ LEONE XIV, *Discorso ai Fratelli delle Scuole Cristiane* (15 maggio 2025).
- ³⁹ CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, cit., n. 23.
- ⁴⁰ *Ibid.*, n. 19.
- ⁴¹ *Ibid.*, n. 18.
- ⁴² LEONE XIV, *Discorso agli insegnanti di scuole cattoliche in Irlanda, Inghilterra e Galles e Scozia; e ai giovani della Diocesi di Copenhagen* (5 luglio 2025).
- ⁴³ CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, cit., n. 22.
- ⁴⁴ LEONE XIV, *Discorso ai Fratelli delle Scuole Cristiane*, cit.
- ⁴⁵ CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, cit., n. 24.
- ⁴⁶ CEI - COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ, *Lettera agli insegnanti di religione cattolica* (1° settembre 2017).

- ⁴⁷ Cfr. FRANCESCO, *Discorso al mondo della scuola italiana* (10 maggio 2014).
- ⁴⁸ Cfr. FRANCESCO, Videomessaggio in occasione dell'incontro promosso e organizzato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica: *Global Compact on Education. Together to look beyond*, cit.
- ⁴⁹ LEONE XIV, *Saluto alle Suore agostiniane Serve di Gesù e Maria* (5 luglio 2025).
- ⁵⁰ CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, cit., n.27.
- ⁵¹ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), n. 223.
- ⁵² CEI - COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ, *Educare infinito presente. La pastorale della Chiesa per la scuola*, cit., 8.
- ⁵³ Cfr. CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, cit., n. 30.
- ⁵⁴ BENEDETTO XVI, *Lettera enciclica Caritas in veritate* (29 giugno 2009), n. 26.
- ⁵⁵ LEONE XIV, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana*, cit.
- ⁵⁶ CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, cit., n. 36.

L'IRC come spazio di incontro

Commento alla Nota della CEI

La Nota – approvata dalla 81^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana nel novembre 2025 – nasce in un momento particolarmente significativo: sono trascorsi quarant'anni dall'Intesa del 1985 che regola l'insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole italiane. Questo anniversario non è celebrativo in senso nostalgico, ma critico e propositivo: la CEI coglie l'occasione per rispondere alle **sfide di un tempo segnato da cambiamenti epocali**, quali la globalizzazione, i flussi migratori, il pluralismo religioso, la secolarizzazione, ma anche le innovazioni tecnologiche come quelle connesse all'Intelligenza Artificiale (IA).

La Conferenza Episcopale Italiana riconosce che non si tratta soltanto di “cambiamenti”, bensì di un vero e proprio cambiamento d'epoca, in cui anche la scuola – e con essa l'insegnamento della religione cattolica – è chiamata a ripensarsi.

Si apre così uno sguardo critico e propositivo: la Nota non si limita a ribadire il valore tradizionale dell'IRC, ma lo rilegge in un contesto sociale e culturale profondamente trasformato. Nella società italiana contemporanea, le classi scolastiche non sono più monolitiche sotto il profilo religioso e culturale; al loro interno convivono studenti di diverse fedi, sensibilità e percorsi di vita. L'IRC, secondo la CEI, non deve essere un elemento di contrasto ma uno **spazio di incontro**, dialogo e comprensione reciproca.

Che cos'è l'IRC

Un punto centrale della Nota è la definizione dell'IRC non come semplice insegnamento confessionale, ma come **proposta libera, formativa** e culturalmente rilevante per tutti gli studenti, cattolici e non. La scelta di avvalersi dell'IRC, sottolinea il documento, non è una dichiarazione di fede, ma una richiesta di formazione su temi religiosi e culturali.

Questo ribadisce un principio essenziale: l'IRC, pur nascendo dal patrimonio di fede cattolico, può offrire contributi significativi alla **comprensione critica della realtà**, stimolando gli studenti a interrogarsi su questioni di senso, etica, storia e cultura. In un'epoca in cui la scuola è spesso vista come “solo conoscenza tecnica”, l'IRC si propone come occasione per sviluppare competenze integrate – cognitive, relazionali e interpretative – su temi di importanza antropologica e sociale.

La stessa Nota sottolinea che gli studenti, anche quelli non cattolici o non credenti, riconoscono in questo insegnamento un valore per comprendere il

patrimonio culturale e religioso italiano, ma anche più in generale per interpretare le domande profonde dell'esistenza umana.

La figura dell'IdR

La Nota dedica ampio spazio alla riflessione sulla figura dell'insegnante di religione (IdR). Questo ruolo viene descritto non come semplice trasmettitore di contenuti, ma come **mediatore culturale e relazionale**, capace di instaurare un dialogo rispettoso con studenti di diversa estrazione culturale e religiosa.

Gli insegnanti sono principalmente laici, con una preparazione teologica, pedagogica e didattica, operano in un contesto scolastico laico ma aperto al dialogo. La Nota sottolinea la necessità di competenza e testimonianza: non basta la conoscenza dei contenuti, ma è richiesta capacità di relazione e autorevolezza educativa, persone che sappiano parlare "alla mente e al cuore" degli studenti.

Questa cura per la qualità degli insegnanti è particolarmente rilevante in un'epoca in cui la figura educativa è spesso messa in discussione: nella scuola moderna l'educatore non è più l'unico depositario di verità, ma colui che accompagna nella scoperta e nell'elaborazione critica dei significati. È, in un certo senso, un ponte tra la tradizione religiosa e le esigenze formative delle giovani generazioni.

Aperti alla pluralità

Un elemento fortemente innovativo della Nota è la sua apertura al pluralismo religioso e culturale. Si riconosce esplicitamente che **la società italiana non è più omogenea** dal punto di vista religioso: la presenza di studenti di altre fedi o senza religione non è eccezione, ma norma.

L'IRC viene quindi presentato non come uno strumento di proselitismo, ma come **laboratorio di cultura e dialogo**: in questo spazio si può parlare di valori umani condivisi, comprendere l'esperienza religiosa dell'altro e promuovere una convivenza civile rispettosa. La Nota invita a considerare queste differenze come opportunità, non ostacoli.

Questa prospettiva è significativa: il monito è chiaro — una scuola davvero inclusiva non può evitarne la complessità religiosa, ma deve saperla leggere e valorizzare. Ciò richiede sensibilità educativa, capacità interculturale, competenza didattica. In questo senso l'IRC è chiamato a essere un **laboratorio di cittadinanza**, pluralismo e responsabilità.

La Nota non limita la sua azione alla sola scuola, ma richiama la responsabilità di famiglia, scuola e comunità ecclesiale in un'alleanza educativa. In un tempo di fragilità sociale e dispersione educativa, nessuna delle tre componenti può lavorare isolatamente; c'è bisogno di una cooperazione efficace per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita.

Questa «alleanza educativa» — come la definisce la CEI — non è una richiesta autoreferenziale, ma una riconoscenza della complessità educativa contemporanea: l'educazione integrale richiede sforzi condivisi, sapendo che ciascuna agenzia educativa ha compiti e specificità proprie.

Problemi e opportunità

La Nota non ignora le criticità attuali: permangono problemi organizzativi, come la **collocazione oraria** non sempre favorevole dell'IRC nei curricula scolastici o la possibilità per gli studenti più grandi di **disertare l'aula** durante l'ora di religione, privandosi così di un'occasione formativa.

Tuttavia, la CEI interpreta queste criticità alla luce di un quadro più ampio, che registra segnali di vitalità e partecipazione: l'IRC continua a essere scelto da un'ampia maggioranza di studenti, e viene percepito come significativo per la formazione integrale.

La prospettiva che emerge è chiara: l'IRC non si arresta dinanzi alle difficoltà; al contrario, chiede un **rinnovato impegno di progettualità**, di dialogo e di apertura verso l'intera comunità educativa.

La Nota pastorale della CEI del 2025 sull'IRC rappresenta un documento denso di consapevolezza culturale e pastorale. Non si limita a ribadire la tradizione dell'insegnamento religioso nella scuola, ma lo ripensa alla luce delle trasformazioni sociali, culturali, tecnologiche e antropologiche del nostro tempo. Essa individua nell'IRC un laboratorio di cultura e dialogo, capace di favorire competenze critiche, relazionali e interpretative negli studenti, di promuovere il rispetto del pluralismo religioso, e di essere ponte tra la scuola e la società.

In un'epoca di rapide trasformazioni, questa Nota indica una **strada inclusiva, educativa e dialogica**, nella quale la scuola diventa luogo privilegiato per coltivare senso, valori, responsabilità e cittadinanza attiva, sotto lo sguardo critico di una tradizione cristiana che vuole porsi al servizio di tutti.

Nicola Incampo

Note CEI 1991 e 2025 a confronto

Una dettagliata tabella comparativa presenta un raffronto tra le principali caratteristiche della Nota CEI *Insegnare religione cattolica oggi* del 1991 e la Nota CEI *L'IRC: laboratorio di cultura e dialogo* del 2025.

Se da un lato la Nota del 1991 era incentrata sull'identità, la dottrina e il collocamento giuridico dell'IRC, la nuova Nota del dicembre 2025 mette al centro i temi del dialogo, della cultura, del pluralismo e delle competenze educative contemporanee.

| Area | Nota CEI 1991 | Nota CEI 2025 |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Contesto storico e culturale | <ul style="list-style-type: none"> - Post-Concordato (1984-85). - Scuola culturalmente omogenea, popolazione per lo più cattolica. - Necessità di chiarire la natura dell'IRC nel nuovo quadro giuridico. | <ul style="list-style-type: none"> - Pluralismo religioso e culturale radicato. - Aumento di studenti non cattolici o non credenti. - Polis globalizzata, digitale, multiculturale. - 40 anni di esperienza consolidata dell'IRC. |
| 2. Visione generale dell'IRC | <ul style="list-style-type: none"> - Disciplina di insegnamento della religione cattolica, con un forte legame identitario. - È "offerta culturale della Chiesa alla scuola". - Conoscenza sistematica dei contenuti della fede. | <ul style="list-style-type: none"> - "Laboratorio di cultura e dialogo". - Proposta culturale basata sul cristianesimo, ma aperta alla pluralità. - Analisi critica del fenomeno religioso nella società contemporanea. |
| 3. Finalità educative | <ul style="list-style-type: none"> - Far conoscere la fede cattolica e la sua rilevanza nella cultura italiana. - Educare alla fede come dimensione personale e comunitaria. | <ul style="list-style-type: none"> - Educare al dialogo interculturale e interreligioso. - Promuovere cittadinanza responsabile, riflessione etica, senso del vivere. - Valorizzare la dimensione spirituale come parte dell'educazione integrale. |
| 4. Profilo dello studente | <ul style="list-style-type: none"> - Presupposto: prevalenza di studenti cattolici; occasionalmente non praticanti. - Lo studente è destinatario dell'annuncio culturale della fede. | <ul style="list-style-type: none"> - Studente plurale (cattolico, altre religioni, agnostico, non credente). - La lezione deve essere inclusiva e culturalmente accessibile a tutti. - Dialogo con identità diverse come ricchezza. |

| Area | Nota CEI 1991 | Nota CEI 2025 |
|---|---|---|
| 5. Insegnante di religione (IdR) | <ul style="list-style-type: none"> - Enfasi sul ruolo di testimone di fede. - Identità ecclesiale forte e comportamento coerente. - Formazione teologica al centro. | <ul style="list-style-type: none"> - Figura definita come “persona di sintesi”. - Competenze teologiche, pedagogiche, interculturali e relazionali. - Forte presenza dei docenti laici come risorsa. |
| 6. Metodologia didattica | <ul style="list-style-type: none"> - Approccio prevalentemente contenutistico e catechetico-culturale, pur non essendo catechesi. - Didattica basata su programmi nazionali ma con poca interdisciplinarietà esplicita. | <ul style="list-style-type: none"> - Approccio laboratoriale, dialogico, interdisciplinare. - Valorizzazione del pensiero critico, del confronto e della partecipazione attiva. - Didattica progettuale e cooperativa. |
| 7. Rapporto con la scuola | <ul style="list-style-type: none"> - L’IRC deve integrarsi nel nuovo quadro scolastico post-Concordato. - Necessità di difendere il ruolo dell’IRC nella laicità scolastica. | <ul style="list-style-type: none"> - L’IRC è ormai riconosciuto come materia stabile. - Collaborazione con tutte le discipline e con le progettualità di istituto. - Laicità vista come spazio di dialogo, non come ambito conflittuale. |
| 8. Rapporto con le famiglie | <ul style="list-style-type: none"> - La scelta dell’IRC si inserisce nella continuità educativa della famiglia cattolica. | <ul style="list-style-type: none"> - Le famiglie vengono riconosciute nella loro pluralità culturale. - L’IRC è proposto come risorsa per tutti, non solo per i cattolici. |
| 9. Dialogo interreligioso | <ul style="list-style-type: none"> - Poco sviluppato: contesto ancora poco plurale. - Prevalente attenzione alla dottrina cattolica. | <ul style="list-style-type: none"> - Centrale: l’IRC è strumento per il dialogo tra culture e religioni. - Approccio comparativo e aperto, pur nel rispetto dell’identità cattolica. |
| 10. Rapporto con la cultura contemporanea | <ul style="list-style-type: none"> - Focus sulla cultura italiana e sul patrimonio cristiano. - Necessità di difendere il valore culturale del cristianesimo. | <ul style="list-style-type: none"> - Relazione con grandi temi del mondo globale: pace, migrazioni, tecnologia, ecologia. - Attenzione a digitale, media e nuove forme di spiritualità. |
| 11. Ruolo ecclesiale dell’IRC | <ul style="list-style-type: none"> - L’IRC è “prolungamento della missione educativa della Chiesa nella scuola”. - Forte legame istituzionale. | <ul style="list-style-type: none"> - Profilo più dialogico e meno autoreferenziale. - La Chiesa offre un contributo culturale all’interno della scuola laica. |

| Area | Nota CEI 1991 | Nota CEI 2025 |
|------------------------------------|--|--|
| 12. Libertà di coscienza e laicità | <ul style="list-style-type: none"> - Principio ribadito ma ancora da integrare. - Necessità di difendere l'IRC da contestazioni sulla laicità. | <ul style="list-style-type: none"> - La laicità è pienamente riconosciuta come cornice positiva. - Forte valorizzazione della libertà di scelta e della non-confessionalità didattica. |
| 13. Criticità riconosciute | <ul style="list-style-type: none"> - Difficoltà organizzative post-Concordato. - Necessità di chiarire la specificità dell'IRC. | <ul style="list-style-type: none"> - Orari sfavorevoli, riduzione di attenzione nelle scuole superiori, abbandono in età adolescenziale. - Necessità di migliore integrazione negli organi collegiali. |
| 14. Prospettive future | <ul style="list-style-type: none"> - Stabilire identità e collocazione dell'IRC nel sistema scolastico. | <ul style="list-style-type: none"> - Rafforzare la dimensione culturale e dialogica. - Promuovere competenze trasversali, cittadinanza globale e pensiero critico. |

PARTE SECONDA

IRC e libri di testo

Verso l'adozione dei libri di testo per l'IRC 2026

Si avvicina il momento in cui, nelle scuole, vengono proposte le novità editoriali e gli insegnanti devono confermare o modificare l'adozione dei libri di testo. Come per tutte le discipline, anche per l'IRC si tratta di una scelta importante, che sostiene la didattica ed esprime l'identità dell'insegnamento.

Il libro di testo costituisce infatti un indispensabile riferimento didattico per gli alunni, in quanto offre un percorso strutturato e organico, che accompagna l'apprendimento durante tutto l'anno scolastico. Attraverso contenuti accuratamente selezionati e validati, il manuale fornisce una base comune su cui costruire le lezioni, garantendo uniformità e qualità nell'insegnamento della disciplina. Per gli studenti rappresenta uno strumento di studio autonomo, consultazione e approfondimento, essenziale per consolidare le conoscenze acquisite in classe.

Adottare un libro di testo significa quindi valorizzare il proprio ruolo professionale. Il manuale non limita la libertà didattica dell'insegnante, ma la supporta, offrendo materiali, spunti di riflessione, proposte operative e risorse multimediali che arricchiscono la progettazione delle lezioni. Un buon libro di testo è frutto del lavoro di esperti che hanno dedicato tempo e competenze per creare uno strumento didatticamente efficace e aggiornato, in linea con le indicazioni didattiche nazionali e sensibile alle esigenze delle diverse età degli studenti.

La Conferenza Episcopale Italiana dedica grande attenzione a questo settore. Oltre al costante dialogo con le case editrici e alla cura dedicata alla valutazione delle nuove proposte editoriali – per le quali sono indispensabili il Nulla Osta della CEI e l'Imprimatur dell'Ordinario diocesano – lo dimostra il prezioso e innovativo lavoro portato avanti da alcuni anni, in collaborazione con le rispettive comunità religiose, per la stesura di schede sull'Ebraismo e sull'Islam, finalizzate in primo luogo proprio alla redazione delle relative sezioni dei testi scolastici.

Non è superfluo ricordare che la normativa vigente stabilisce che l'adozione dei libri di testo è obbligatoria per tutte le discipline curricolari, compreso l'IRC. Questa disposizione risponde all'esigenza di assicurare pari dignità a tutte le materie e garantire agli studenti gli strumenti necessari per un apprendimento efficace. L'IRC, pur nella sua specificità, è infatti parte integrante dell'offerta formativa e merita la stessa attenzione riservata alle altre discipline.

Conosciamo le difficoltà che talvolta insorgono nelle scuole; siamo al corrente anche dei casi di abuso che si verificano, come l'adozione di libri sprovvisti del Nulla Osta della CEI o il declassamento del testo di religione

a libro meramente “consigliato”. Non si deve temere di seguire le norme e farle rispettare.

L’augurio dunque è quello che ogni insegnante ottemperi a questo importante adempimento, scegliendo con cura il testo più adatto alle caratteristiche delle classi e al proprio progetto educativo. L’adozione del libro di testo non è solo un atto formale, ma un’opportunità per qualificare ulteriormente l’insegnamento e offrire agli alunni un percorso di apprendimento completo e significativo.

Roma, 16 febbraio 2026

don Alberto Gastaldi
Responsabile del Servizio Nazionale CEI
per l’insegnamento della religione cattolica

Libri di testo e identità dell'IRC

La presenza del libro di testo, la cui adozione è obbligatoria, è uno degli elementi che qualificano l'IRC come vera disciplina scolastica. La riflessione sulla didattica e la valutazione – e non secondariamente la rivoluzione digitale – ne hanno modificato le forme, ma non hanno cancellato il suo ruolo.

Il libro scolastico prevede delle scelte a monte, nell'ottica di privilegiare i cardini del progetto culturale ed educativo insito nella disciplina. Il testo svolge la funzione di introduzione, di guida e di orientamento. Per questo esso conserva tuttora un posto di rilievo nella didattica delle diverse discipline, compreso l'IRC.

Ogni proposta editoriale, infatti, risponde a una visione culturale ed educativa dell'autore, a un'impostazione metodologica, alla corrispondenza con Indicazioni didattiche generali da cui non è lecito discostarsi. È un supporto alla libertà di insegnamento, che è cosa ben diversa dall'arbitrio e dall'estemporaneità, e un punto di riferimento che non di rado ha anche una vita extrascolastica, quando resta nelle case a disposizione di tutta la famiglia.

Per l'importanza che riveste, la Conferenza Episcopale Italiana dedica particolare cura all'analisi delle proposte editoriali e al rilascio del Nulla Osta, obbligatorio per ogni libro che aspiri ad essere adottato, tanto quanto l'Imprimatur dell'Ordinario diocesano. L'Intesa tra Ministero e CEI è chiara: «i libri per l'Insegnamento della Religione Cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo» (DPR 175/2012). Inoltre, prosegue la legge, «i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del *Nulla Osta* della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso».

In forza di tali indicazioni, la pubblicazione di ogni nuovo libro è sottoposta a un'articolata procedura, volta a verificare diversi elementi, quali la corrispondenza con le Indicazioni nazionali per l'IRC (contenute nei Decreti del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2010 e del 20 agosto 2012), la conformità con la dottrina della Chiesa cattolica, la congruenza con i criteri pedagogici e didattici adeguati all'età degli alunni e al tipo di scuola, l'apertura all'interdisciplinarietà e l'attenzione a temi quali il dialogo ecumenico e interreligioso e l'educazione civica. Anche i materiali digitali sono fatti oggetto di analisi. Si tratta, in definitiva, di una garanzia di rispetto dell'identità della disciplina e di qualità per i protagonisti dell'azione educativa e per le stesse case editrici: il libro di testo è lo strumento garantito in cui gli studenti possono costruire il proprio percorso di crescita.

I libri per l'IRC

Come indicato sul portale del Ministero dell'Istruzione: «Il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato, mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica».

Ciò vale anche per i libri di testo deputati all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), la cui possibilità di utilizzo da parte degli Insegnanti di Religione cattolica è subordinata ad un articolato processo per la loro autorizzazione all'adottabilità.

Per orientarsi

Per quanto riguarda l'adozione dei libri di testo per l'IRC si fa riferimento innanzitutto al **D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994**, che all'**art. 152** (*Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica*) recita: «I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121».

Il principale riferimento normativo in merito alla questione dell'adozione è la **Nota ministeriale n. 2581 del 9 aprile 2014**; ogni anno nel mese di marzo una nuova nota ministeriale ne riprende i contenuti, dettando date precise riferite al singolo anno scolastico.

La normativa in oggetto impone dei **tetti di spesa** che non possono essere superati dalle delibere dei Collegi dei docenti; è compito del Dirigente sorvegliare sul rispetto della soglia. Con adeguata motivazione è ammesso uno sfioramento massimo del 10% a questo tetto complessivo.

Durante la seduta, il dirigente scolastico espone le motivazioni degli sfioramenti di spesa, legati principalmente all'aumento dei costi e alla necessità di mantenere certi testi didattici per la loro efficacia. Dopo un'analisi delle giustificazioni, il Consiglio vota favorevolmente, accettando gli sfioramenti entro il 10%. La decisione tiene conto del contesto socioculturale e del divario digitale, assicurando che la spesa totale per i libri rimanga gestibile per le famiglie. La delibera diventerà definitiva dopo il periodo per eventuali reclami, consolidando le scelte per il nuovo anno scolastico.

Criteri per la scelta dei libri di testo

Le norme contenute nell'**Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche** (leggi il testo in fondo a questo Vademecum), sottoscritta il 14 dicembre 1985 e successivamente modificata il 28 giugno 2012, dispongono, al punto 3, i *Criteri per la scelta dei libri di testo*:

«**3.1.** Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline».

Pertanto, è illegittimo adottare libri di testo per l'IRC sprovvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente.

Per effetto di quanto sopra disposto, la Bibbia può essere considerato un testo di consultazione, ma non il libro di testo adottato.

La **delibera CEI n. 40**, dando attuazione alle disposizioni dell'Intesa, ha determinato la **procedura**, stabilendo che il nulla osta deve essere richiesto dall'Ordinario diocesano alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana prima della concessione dell'approvazione. Il nulla osta è finalizzato a verificare la rispondenza dei testi con le indicazioni per la progettazione didattica (Indicazioni o Linee guida secondo i gradi e tipi di scuola), mentre l'approvazione dell'Ordinario, ai sensi del can. 823 § 2, garantisce la conformità alle verità della fede e alla morale.

Una prassi illegittima

Risulta illegittima la prassi talvolta adottata in qualche Istituto, per non sfiorare il tetto massimo di spesa, di considerare il **testo di religione** come "**consigliato**", magari adducendo la scusa che non tutti gli studenti frequentano l'IRC. Due sono i motivi di **illegittimità**:

1. l'ora di religione è obbligatoria per chi la sceglie e quindi si creerebbe una discriminazione economica tra chi si avvale dell'IRC e chi non si avvale; inoltre, chi sceglie di frequentare l'IRC ha il diritto di avere tutti gli strumenti didattici necessari;
2. i libri consigliati devono intendersi come testi monografici o di approfondimento di una disciplina, mentre il testo di IRC è un vero e proprio testo scolastico e quindi non può essere considerato come sopra riferito.

Libro di testo e altri strumenti

Con la **Legge n. 128/2013 art. 6** è venuto meno l'obbligo di adozione del libro di testo, in quanto le scuole possono adottare **strumenti alternativi**. È ovvio che la decisione spetta al Collegio dei docenti e non può riguardare unicamente l'IRC. Il Collegio docenti deve comunque indicare o il libro di testo per ogni materia o «strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa» (L. 128/2013 art. 6 comma 1).

Lo stesso art. 6 recita: «I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo».

A tale scopo si ricorda che il libro di testo non può essere sostituito da fotocopie di testi vari (se non di piccole parti, massimo 15% di un testo) o da dispense elaborate dal docente. È possibile costruire una **dispensa per l'IRC** fotocopiando fino al massimo del 15% di testi di IRC che abbiano i requisiti e le autorizzazioni richieste, citando la fonte. Tali dispense devono essere a carico dell'Istituto e consegnate agli allievi gratuitamente o in comodato d'uso.

Verso la scelta del libro di testo

I criteri per l'adozione del libro di testo sono valutati dal singolo docente attraverso un confronto con i colleghi, sulla base delle seguenti considerazioni:

- *valutazione della fascia di età*: ovviamente non è la stessa cosa l'adozione di un testo per la scuola prima o per l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;
- *valutazione pedagogica*: il centro del testo è l'alunno, il quale deve essere messo nelle condizioni di poterlo usare;
- *valutazione contenutistica*: i contenuti non possono essere una sintesi della teologia completa, ma rapportati all'età e alla necessità degli studenti;
- *valutazione didattica*: una volta adottato il testo deve essere utilizzato in tutte le sue parti, anche se non come un libro di lettura; non è pensabile una adozione con utilizzo di un solo capitolo in un anno...;
- *valutazione sperimentale*: in via preventiva il testo va testato, provato, prima di decidere per l'adozione definitiva.

Va infine ricordato che il libro di testo è uno strumento, non l'unico, finalizzato ad agevolare il processo didattico; non può essere sostitutivo della **figura del docente**. Certe modalità, quali “studiate da pagina x a pagina y e poi mi riferite (o vi interrogo)”, sono prassi che non valorizzano la funzione docente, che invece deve sfruttare al meglio gli strumenti a sua disposizione.

Indicazioni per la concessione del nulla osta ai libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica

1. Premesse

1.1. Per essere adottati nella scuola i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica devono ricevere il "nulla osta" della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e l'imprimatur dell'Ordinario diocesano competente (Intesa 28 giugno 2012, DPR 20 agosto 2012, n. 175, art. 3.2.).

L'Ordinario diocesano, ai sensi della delibera n. 40 della CEI, non può concedere l'imprimatur se previamente non ha richiesto e ottenuto il "nulla osta" della Conferenza Episcopale Italiana.

Resta fermo pertanto che:

- l'imprimatur per il libro di testo è di esclusiva competenza dell'Ordinario diocesano;
- il "nulla osta" spetta alla Presidenza della CEI ed è vincolante in ordine all'adozione del libro di testo nella scuola statale e non statale.

1.2. I criteri ai quali la Presidenza della CEI si attiene nell'esame dei libri di testo, avvalendosi della consulenza delle Commissioni Episcopali competenti, degli Uffici della Segreteria Generale, del Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica e dei revisori specializzati previsti dalla delibera n. 40, lett. b), sono i seguenti:

- a) *Rispondenza* alle indicazioni per la progettazione didattica nella scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, rispettivamente:
 - ai *Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e Obiettivi di Apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione* (Intesa 1° agosto 2009; DPR 11 febbraio 2010);
 - alle *Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nei Licei, alle Linee Guida per l'insegnamento della religione cattolica negli Istituti Tecnici, negli Istituti Professionali e nella Istruzione e Formazione Professionale* (Intesa 28 giugno 2012, DPR 20 agosto 2012). Tale rispondenza garantisce la salvaguardia della specificità dell'IRC e il pieno inserimento dello stesso nel nuovo ordinamento scolastico.
- b) *Coerenza* con i contenuti espressi nelle indicazioni per la progettazione didattica (indicate al punto 1.2 a di questo decreto), in conformità alla dottrina della Chiesa contenuta nel *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Si ponga attenzione altresì al confronto tra il Cristianesimo e le altre esperienze religiose. Vanno anche tenuti presenti il Discorso di Benedetto XVI agli Insegnanti di religione cattolica d'Italia del 25 aprile 2009 e le indicazioni della CEI nei documenti che riguardano l'Irc con particolare riferimento alla *Nota* della

Presidenza del 1984, a *Insegnare religione cattolica oggi* del 1991, ai nn. 4-12 e al documento *Educare alla vita buona del Vangelo* del 2010, al n. 47.

- c) *Congruenza* con i criteri pedagogici e didattici adeguati all'età degli alunni e al grado di scuola al quale il libro di testo è destinato, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun grado di scuola e nella proposta di un itinerario pedagogico-didattico che valorizzi, con riferimento all'età dei fruitori, gli strumenti culturali propri della religione cattolica. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rapporto con le altre discipline.
- d) *Conformità* dei libri di testo disponibili in tutto o in parte in forma digitale, come previsto dall'art.15 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai criteri citati nei punti 1.2 a-b-c di questo decreto. Si specifica inoltre che, per il rilascio del nulla osta, i libri di testo misti o interamente digitali sono sottoposti al vincolo della non modificabilità, analogamente ai testi interamente cartacei. È altresì esclusa la possibilità che i singoli contenuti digitali presentino collegamenti verso risorse esterne disponibili sulla rete internet.

La carenza anche di uno solo di questi quattro requisiti impedisce la concessione del “nulla osta”.

(Tratto da: Notiziario CEI n. 4, 15 ottobre 2012)

Quesiti sull'adozione dei libri di testo per l'IRC

| | |
|--------------------|---|
| DOMANDA 1 ► | Sono una docente di religione della Secondaria di primo grado, le chiedo, se i docenti di religione devono obbligatoriamente adottare un libro di testo (naturalmente con l'imprimatur e il nulla osta) per lo svolgimento della loro attività didattica e a quale normativa si può fare riferimento sull'argomento. |
| RISPOSTA ► | I testi scolastici sono obbligatori così come prevede la Circolare Ministeriale numero 16 del 10/2/2009. Ti ricordo, però, che le scuole possono decidere di non adottare libri di testo specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. |
| DOMANDA 2 ► | Un docente che intendesse realizzare in proprio un ebook da adottare nelle proprie classi per l'IRC, quali procedure deve seguire? Una volta terminato il lavoro del testo digitale, a chi deve rivolgersi per il nulla osta? Poi, per l'adozione da parte del Collegio Docenti Unitario, sarebbe la stessa procedura finora prevista per i testi cartacei? Potrebbe anche essere adottato un testo che presenti solo un modulo e solo per una classe, oppure occorre un testo che sia già pronto e sviluppato per il triennio? E ancora: se l'ebook dovesse essere messo in vendita a pochi centesimi nei siti appositi, alle famiglie si potrebbe dare il link? |
| RISPOSTA ► | I testi scolastici di religione cattolica devono avere, oltre all'Imprimatur dell'Ordinario, anche il "Nulla Osta" da parte della Presidenza della CEI. E questo vale per tutti. |
| DOMANDA 3 ► | Per me è il primo anno di insegnamento in una Scuola secondaria di primo grado, istituto comprensivo con due scuole in due comuni vicini. Ora si presenta il problema dell'adozione dei libri di testo: in una scuola hanno messo il libro di IRC come consigliato, nell'altra è obbligatorio. Ora, visto che hanno superato il tetto di spesa per l'adozione dei libri di testo chiedono a me di uniformare l'adozione del libro IRC e di renderlo consigliato, altrimenti si penalizzerebbero altre materie come italiano e geografia. C'è qualche normativa in merito che mi può aiutare? |
| RISPOSTA ► | È il caso che voi facciate leggere al Dirigente scolastico il comma 2 dell'articolo 6 della Legge numero 128/13 che così recita: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo». Questo significa che se il Collegio non rispetta la norma, il Direttore regionale dovrà intervenire. |

PARTE TERZA

Per i Docenti di IRC

L'insegnamento della Religione Cattolica

1. FINALITÀ E MOTIVAZIONI CULTURALI E PEDAGOGICHE DELL'IRC

L'IRC è presente nella scuola italiana in virtù del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano. Le finalità di questo insegnamento hanno subito sostanziali modifiche nel passaggio dal primo Concordato del 1929 all'Accordo di Revisione del 1984. Il Concordato del 1929 riprese la formula gentiliana dell'IR come "fondamento e coronamento dell'istruzione" e alla Chiesa venne affidato il compito di definire e gestire tale insegnamento. Si prevedeva che i contenuti dell'insegnamento dovessero essere conformi ai programmi approvati con regio decreto e redatti d'accordo con la Santa Sede. Il Concordato di revisione del 1984 afferma che le ragioni dell'IRC sono esplicitamente dichiarate attraverso il riconoscimento del valore della cultura religiosa in riferimento al patrimonio storico del popolo italiano.

Il Protocollo addizionale, che è parte integrante del testo dell'Accordo, precisa altri elementi significativi: l'IRC è impartito da insegnanti ritenuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica; i programmi d'insegnamento, i criteri della scelta dei libri di testo e i profili della qualificazione professionale dei docenti sono definiti tra il Ministero dell'Istruzione e la CEI. Il nuovo Concordato, art. 9 comma 2, stabilisce il passaggio dall'obbligo di frequenza, con facoltà di esonero dell'ora di religione, alla scelta di avvalersi o meno di tale insegnamento, legando quest'ultima al rispetto della libertà di coscienza degli alunni e alla responsabilità educativa dei genitori. In entrambi i Concordati si evince la sovranità e l'indipendenza dei due ordinamenti: Stato e Chiesa.

La finalità dell'IRC non è la conversione o la maturazione della personale esperienza di fede degli studenti, essa è costituita invece dalla crescita della persona e del cittadino nell'ambito della cultura religiosa e in particolare di quella cattolica che ha così inciso nella formazione del patrimonio storico della nostra civiltà occidentale, europea e italiana. Agli insegnanti spetta programmare, cioè il compito di individuare la modalità di presentazione dei nuclei tematici come: il problema religioso; Dio nella tradizione ebraico-cristiana; la figura e l'operato di Gesù Cristo; il problema etico; le fonti; il linguaggio. Le mete generali dell'IRC vengono indicate nell'acquisizione di una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, nell'abilitazione di accostare in maniera corretta la Bibbia e i documenti principali della tradizione cristiana. L'insegnante ha la possibilità di definire e attuare la programmazione in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti indicati (programmi nazionali).

Oggi l'IRC si rivolge agli alunni i cui genitori hanno operato un'esplicita scelta. Gli strumenti didattici non sono dissimili da quelli proposti per le altre discipline e si segue un percorso di insegnamento fondato su un'impostazione didattico-metodologica. Quantunque sia religiosità che fede facciamo parte della dimensione educativa globale dell'uomo, nella scuola, intesa come ambiente per l'apprendi-

mento, è l'insegnamento della religione che può promuovere l'accoglienza consapevole di una fede come adesione a un determinato credo religioso.

La scuola, quindi, riconosce il diritto educativo di ogni alunno alla cultura religiosa intesa come "la modalità di dare significato intersoggettivo, artistico, simbolico, linguistico, al vivere e all'agire secondo la dimensione della trascendenza". Il dibattito relativo all'opportunità di mantenere l'insegnamento della religione all'interno della scuola pubblica si è svolto nella ricerca di una distinzione tra catechesi e cultura religiosa, superando posizioni estreme per arrivare a una soluzione il più possibile conforme alla natura e alla finalità della scuola, che ha compiti di mediazione culturale al fine di facilitare nell'alunno la lettura dei segni della realtà e la scoperta del loro significato, mentre certo non le è proprio il compito della catechesi, che è comunicazione di contenuti religiosi fatti risuonare in una comunità omogenea per la scelta di fede, per nutrire e irrobustire quella scelta.

Infatti, non essendo la scuola di Stato una comunità omogenea per la scelta di fede, può proporre contenuti confessionali, ma non ha finalità confessionali, né spinge all'adesione di una dottrina particolare. Concorre in modo particolare e specifico alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell'alunno nella dimensione religiosa, secondo i principi enunciati nell'accordo di revisione del Concordato Lateranense (Legge 121/1985) e nella successiva Intesa tra Autorità Scolastica e CEI (Decreto del Presidente della Repubblica 751/1985).

Tale insegnamento si svolge in conformità alla dottrina della Chiesa e si pone in stretta correlazione con lo sviluppo psicologico culturale e spirituale dell'alunno e con il suo contesto storico e ambientale. L'IRC accetta di condividere le finalità della scuola, come pure accetta il processo pedagogico-didattico della stessa, secondo i diversi ordini e gradi. D'altra parte la scuola riconosce che al conseguimento delle proprie finalità contribuisce in termini costitutivi la disciplina IRC con il suo apporto specifico, non considerando perciò il suo ruolo in termini aggiuntivi e marginali.

Il docente di religione

Anche per l'IRC vale la regola didattica generale che considera importante il coinvolgimento personale di ciascun alunno, la sollecitazione a rilevare i problemi, la preoccupazione di sviluppare le capacità conoscitive, l'ascolto, l'intuizione e la contemplazione. L'IdR si avvale a tal fine delle tecniche e dei sussidi didattici ritenuti utili, tenuto conto delle finalità e delle metodologie proprie della scuola. L'IdR è chiamato a insegnare a studenti inseriti in una precisa realtà; egli è tenuto a modificare percorso a secondo delle esigenze degli alunni, quindi deve tener presente: da un lato ciò che vogliono ottenere dagli alunni, dall'altro deve avere un percorso tracciato. Nella scuola il processo formativo autentico si ottiene attraverso l'insegnamento delle diverse discipline, rispetto dei ritmi e delle capacità di apprendimento degli alunni e necessità di raccordi interdisciplinari. L'IdR viene riconosciuto idoneo (Codice Diritto Canonico canone 804 comma 2e 805) quando è giudicato eccellente per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogiche. In caso contrario si legittima la revoca. La nomina avviene da parte dell'autorità scolastica di intesa con l'autorità ecclesiastica. Viene affermata la partecipazione dei docenti di Religione negli Organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.

2. GRADUATORIA AD ESAURIMENTO: PERCHÉ NON PUÒ ESSERE APPLICATA AGLI IDR

Prima di parlare di GAE mi sembra opportuno fare un po' di storia per comprendere meglio perché questa è inapplicabile agli IdR.

Con l'immissione in ruolo del terzo contingente si verificò un fatto "atipico": le cattedre da assegnare a ruolo c'erano, ma mancavano gli insegnanti da immettere in ruolo.

Esempio: in Lombardia c'erano centinaia di cattedre libere e disponibili, ma le graduatorie erano tutte esaurite, perché tutti gli insegnanti che avevano partecipato al concorso riservato erano stati **tutti** immessi in ruolo.

La Lombardia però aveva cattedre da assegnare.

Per non perdere le cattedre che per legge dovevano essere assegnate a docenti di religione, si inventò la *spalmatura*: cioè le cattedre che dovevano essere assegnate alla Lombardia vennero date a regioni che "non avevano diritto".

Non avevano diritto perché già complete del 70%.

La spalmatura portò alcune diocesi ad avere non il 70% ma addirittura il 90%. Col passare degli anni le cattedre sono diminuite e i valori del 70% e 30% sono diventati sempre più esigui.

Questo ha portato alcune diocesi ad avere organici che dovevano essere del 70% all'80%, 90% ecc.

Questa situazione ha messo in grave difficoltà molte diocesi perché il 30% diventava sempre più risicato.

Alcune di esse hanno iniziato a non proporre insegnanti del 30% con 15 o 20 anni di servizio; qualche diocesi italiana ha mantenuto gli stessi spezzonisti ma con meno ore. Allo scrivente risulta che ci siano docenti con tre ore settimanali. La situazione è a macchia di leopardo: ci sono molti posti liberi in quelle realtà dove gli insegnanti mancavano già da dieci anni, per esempio la Lombardia e molte realtà dove il 70% e 30% è tenuto a livello regionale, ma non a livello diocesano. E ci sono realtà dove il 70% è stato sforato a livello regionale.

Secondo fonti ministeriali i posti disponibili sono circa 3500 per la copertura del 70% dell'organico previsto dalla legge 186/2003 – solo del 70% e non del 100% dei posti liberi e disponibili.

Ricordo che gli IdR sono gli unici insegnanti ad avere due organici: uno al 70% e l'altro al 30%.

Per capirci meglio: il numero di 3500 docenti è la somma di tutti i posti liberi e disponibili in quelle diocesi dove siamo in presenza di posti che dovrebbero essere occupati da insegnanti di ruolo e invece sono occupati da incaricati annuali.

Cioè in Lombardia ci sono circa 900 insegnanti incaricati annuali che potrebbero essere di ruolo **solo** con un pubblico concorso.

Questo significa che introducendo la graduatoria permanente la Lombardia non avrà mai nuovi concorsi!

Non solo, ma i 900 posti che spettano alla Lombardia verranno assegnati a quelle diocesi dove non si prevedono nuovi concorsi proprio perché non hanno posti liberi e disponibili nel 70%.

Con la graduatoria permanente noi avremmo più insegnanti di ruolo in quelle diocesi dove non è prevista l'immissione in ruolo e sempre più posti da assegnare di ruolo in quelle diocesi dove servono.

Detto questo chiariamo che la legge 186/2003 per la partecipazione al concorso non prevedeva il decreto di idoneità, ma la certificazione di idoneità. Questo proprio per “obbligare” l’Ordinario diocesano, competente per territorio, a “**difendere**” il suo personale. Questo significa che la GAE non permette la “difesa” del personale, ma la distruzione del 30%.

Gli IdR di ruolo a differenza di tutti gli altri docenti di ruolo non sono titolari di sede e non sono inseriti in nessuna graduatoria.

Ricordo che l’unica graduatoria che si formula ogni anno è solo quella dei soprannumerari, cioè di quegli insegnanti di ruolo che non hanno più le ore per la costituzione della cattedra.

Ecco perché in alcune regioni non vengono formulate le graduatorie per i soprannumerari proprio perché il personale di ruolo non raggiunge il 70%.

Infatti tali docenti senza cattedra, non potendo essere licenziati, perché di ruolo, dovrebbero stare a disposizione.

Quanto poi a una eventuale graduatoria a esaurimento è opportuno tener presente che essa non può essere applicata agli IdR proprio per l’atipicità di tale disciplina.

3. IRC E CLASSE DI CONCORSO: PERCHÉ NON CI PUÒ ESSERE UNA CLASSE DI CONCORSO

Il comma 1 dell’art. 4 della legge 186/2003 recita così: «Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola.

Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio ed all’intesa con il medesimo ordinario».

Questo comma fu voluto dall’Amministrazione perché alcuni partiti politici, sindacati e Associazioni professionali avevano etichettato lo stato giuridico degli IdR come “Il terzo canale”. Cioè non volevano l’immissione in ruolo degli IdR perché questi, con una classe di concorso, potevano transitare dal ruolo di religione ad altre discipline. E il comma di cui sopra lo vieta espressamente.

4. IDR E SEDE: PERCHÉ GLI IDR NON POSSONO ESSERE TITOLARI DI SEDE

L’insegnante di religione non è titolare di sede, ma utilizzato su quella sede. Questo significa che se c’è una proposta da parte dell’Ordinario di utilizzarlo su un’altra sede nulla lo vieta.

Ecco la nota del 26 aprile 2011:

*Oggetto: **OM 29 dell’8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica.***

«Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell’8.4.2011 con cui è stata trasmessa l’OM di cui all’oggetto ed in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all’attribuzione agli insegnanti

di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.

A differenza di tutti gli altri insegnanti, l'IdR non ha una titolarità di sede.

Mentre gli altri docenti scelgono la sede e diventano titolari su quella sede, gli IdR, e solo gli IdR, occupano quella sede su designazione dell'Ordinario diocesano d'intesa con l'autorità scolastica.

Questo significa che gli IdR non possono vantare nessuna titolarità su quella sede».

5. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA NUOVA INTESA, IN PARTICOLARE PER CHI INSEGNA SENZA TITOLO, MA SU POSTO LIBERO E DISPONIBILE

La Circolare ministeriale n. 182/1991 affermava che «con la nuova Intesa, intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, si è venuta a creare la casistica dei docenti di religione, designati e nominati per l'insegnamento nelle scuole secondarie statali, che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dalla Intesa a partire dall'anno scolastico 1990/91.

Per mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati denominati "supplenti temporanei" e in quanto tali, assoggettabili alla disciplina giuridico-economica prevista per tale categoria di personale.

Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l'assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico». Quindi chi occupava un posto libero e disponibile non poteva essere trattato come supplente temporaneo, ma doveva essere ritenuto un supplente annuale.

La famosa nota Stellacci afferma invece che «per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-2017. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/1992 e 2/2001)».

Questo significa che il MIUR dice esattamente il contrario di quanto detto con la Circolare ministeriale 182/1991.

6. VADEMECUM SULL'ATTIVITÀ ALTERNATIVA

La scelta dell'IRC

1. *Per la scuola dell'Infanzia.* La scelta di avvalersi dell'IRC va fatta ogni anno scolastico.
2. *Per la scuola Primaria e scuola secondaria di primo grado.*

Il T.U. (D. L. n. 297 del 16/04/1994) ha disposto che la scelta dell'IRC da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore avvenga "all'atto dell'iscrizione non d'ufficio", cioè solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo. Occorre quindi firmare e consegnare il modulo per la scelta dell'IRC solo per la iscrizione alla prima elementare e alla prima media, per le altre classi vale già la scelta effettuata.

3. *Per la scuola secondaria di secondo grado.*

«In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all'art. 310 - comma 4 - del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero della Pubblica Istruzione», questo significa che anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC effettuata dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi; il modulo è l'allegato D della CM numero 3 del 5.1.2001. Quindi non è corretta la consegna ogni anno di moduli di scelta e tantomeno la pretesa di riconsegna annuale del modulo compilato.

I contenuti delle attività alternative

Non esistono programmi precisi per l'attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuole elementare.

Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:

- Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: *"IRC e attività alternative nella scuola materna;*
- Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: *"IRC e attività alternative nella scuola Elementare;*
- Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: *"IRC e attività alternative nella scuola media;*
- Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: *"IRC e attività alternative nella scuola superiore.*

Chi programma le attività alternative

Le attività didattiche e formative all'IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato.

Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10.1986 così recita: «Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall'articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi

d'Istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola.»
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all'IRC «... sono definite ... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti ...».

Si può proporre, ad esempio, un corso di lingua provenzale?

I contenuti della attività alternative però non devono risultare discriminanti e non devono appartenere a programmi curriculari, così come afferma la Circolare Ministeriale numero 368 del 20.12.1985 che indirizza verso contenuti a carattere formativo vedi conoscenza dei diritti umani.

Tutto questo in risposta alla situazione giuridica.

Ma vogliamo affrontare la questione sul piano della logica e del significato dell'ora di religione e dell'ora alternativa ad essa.

Non è stato nella logica del legislatore dare figura giuridica ad un insegnamento fondandolo su una scelta di fede. Se così fosse, i credenti cattolici si sentirebbero vincolati a scegliere religione, i credenti in altre confessioni religiose o altre religioni o ancora di più i non credenti invece sceglierebbero di non avvalersi.

La ragione invece è un'altra ed è il caso di ribadirla con forza: la religione cattolica è disciplina che a pieno titolo è inserita nel contesto scolastico perché dà ragione della cultura, dell'arte, della vita stessa e delle espressioni varie della nostra civiltà che è fundamentalmente cristiana che ne pensino quei colleghi che vorrebbero l'ostracismo.

Quanto detto, unicamente per riportare serenità nel dibattito in questione che deve prevedere libera scelta per chi al fatto religioso non fosse minimamente interessato ma preferisce altra cosa da fare nell'ora alternativa alla religione, senza paura se quanto avviene in quell'ora sia allettante.

Sempre però in ossequio al buon senso e tenendo in debito conto che l'insegnamento proposto per l'attività alternativa alletta anche per chi fa religione, perché non prevedere tale disciplina (un corso di lingua provenzale come materia opzionale e quindi accessibile anche a chi si avvale dell'ora di religione.

Chi individua il docente delle attività alternative?

I docenti delle attività alternative vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze didattiche e disciplinari così come previsto dalle Circolari Ministeriali sopra indicate.

Vorrei ricordare ancora che le attività alternative all'IRC «... sono definite ... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti ...».

Faccio notare inoltre che la Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e che gli stessi vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze.

La circolare 316/87 stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative «debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della 'par condicio'».

In conclusione: il Dirigente scolastico è il garante della tutela di tale diritto e ha l'obbligo, unitamente al collegio docenti, di provvedere all'organizzazione delle attività alternative e/o delle scelte praticate dagli studenti all'atto dell'iscrizione, anche relativamente al docente che tale attività deve svolgere.

È corretto presentare ai genitori il programma di alternativa?

Assolutamente no. Si riporta la procedura corretta che dovrebbe essere seguita ogni anno scolastico ai sensi della normativa attualmente vigente:

- Il genitore, o chi per esso, sceglie se avvalersi o meno dell'IRC all'atto dell'iscrizione;
- Tra il primo settembre e l'inizio delle lezioni il Dirigente scolastico convoca il genitore del non avvalentesi e gli chiede cosa sceglie al posto dell'IRC;
- Se il genitore sceglie l'attività alternativa, il Dirigente dovrà obbligatoriamente portare la questione in Collegio docenti ed in questa sede dovrà individuare i contenuti e i docenti della stessa.

La Scuola, quindi, ha l'obbligo solo di assicurare all'alunno l'insegnamento della religione cattolica; ai non avvalentesi, invece, concede la possibilità di seguire attività alternative.

Questo significa che l'individuazione delle attività alternative all'IRC dovrà essere oggetto di delibera del Collegio docenti, annualmente, nel periodo dal primo settembre all'inizio delle lezioni.

Lo stesso Collegio docenti dovrà anche indicare i criteri di scelta del docente all'interno del Collegio o, in mancanza, ricorrere alla nomina di un supplente in possesso dei requisiti richiesti.

Si può modificare la scelta durante l'anno?

Assolutamente no.

La lettera b) del punto 2.1 del DPR numero 751 del 16 dicembre 1985 recita così: «la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica».

E tutte le Circolari ministeriali successive hanno sempre tenuto presente tale norma.

Questo significa che la scelta fatta al momento dell'iscrizione non può essere modificata per nessun motivo durante l'anno.

C'è l'obbligo di frequenza per chi ha scelto l'attività alternativa?

L'attività alternativa sarà parallela all'IRC, cioè mentre la classe svolgerà l'ora di religione, l'alunno che ha chiesto l'attività alternativa, la svolgerà contemporaneamente mentre nella sua classe si svolge religione.

Se l'attività alternativa deve essere svolta in parallelo all'IRC, è evidente che non capiterà necessariamente alla prima o all'ultima ora, perché la sentenza numero 292/1992 della Corte Costituzionale ha chiarito in modo inequivocabile che collocare l'IRC solo alla prima e/o solo all'ultima non è costituzionale.

Se poi l'alunno che ha scelto l'Attività alternativa è obbligato a frequentarla, questo non è scritto da nessuna parte.

7. VADEMECUM SULLA VALUTAZIONE

Per fissare alcuni concetti chiave sulla valutazione può essere utile questa serie di quesiti con relative risposte immediate.

1 L'IdR partecipa alla valutazione periodica e finale?

Sì, perché è competente del Consiglio di classe.

2. Si può inserire l'IRC nella scheda di valutazione?

Sì. Anzi è preferibile farlo, perché è il Collegio dei docenti che stabilisce gli spazi della scheda di valutazione.

3. Se si discute di un alunno non avvalentesi, l'IdR deve uscire dal Consiglio di classe?

No. Perché la norma prevede che «Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica». Questo significa che non possono valutare gli altri alunni, ma certamente possono "parlare".

4. Gli alunni che hanno optato per l'attività alternativa come vanno valutati?

Con le stesse modalità adottate per l'IRC.

5. L'IdR partecipa all'assegnazione del voto di condotta?

Certamente! È componente del Consiglio di classe.

6. L'IdR può essere sostituito dallo scrutinio perché non indispensabile?

No. Lo scrutinio viene sicuramente invalidato.

7. Quando l'IdR può essere sostituito?

Solo quando è assente giustificato.

8. Che cosa dice l'Autonomia scolastica a proposito della valutazione?

All'inizio dell'anno scolastico il collegio dei docenti definisce i criteri di verifica e di valutazione. Ogni Consiglio di classe li fa propri.

9. Allora esistono delle norme sulla valutazione?

Sicuramente! E ogni insegnante è tenuto a conoscerle, non solo, ma anche ad applicarle.

10. E la libertà di insegnamento?

La libertà di insegnamento con la valutazione non c'entra proprio niente; il docente, ricordo, è un pubblico dipendente e quindi è tenuto a rispettare tutte le norme inerenti la valutazione. La libertà di insegnamento attiene alla metodologia e alla didattica, non alla valutazione.

11. L'IRC valuta in voti o in aggettivi?

Al momento ancora in aggettivi, ma nulla vieta di aggiungere, dopo l'aggettivo, la corrispondenza del voto in decimi.

12. Per valutare bene, devo partire dagli errori?

Mai! È l'errore più comune che fanno molti docenti. Per valutare si parte sempre dagli elementi positivi.

13. Capita che per seguire chi sta indietro, non seguono le così dette eccellenze.

La scuola privilegia l'apprendimento, valorizza le eccellenze e favorisce il processo culturale di tutti.

14. È obbligato il docente a dire il voto all'alunno in caso di una verifica orale?

Sicuramente è obbligato.

15. L'interrogazione può essere registrata dall'alunno?

La giurisprudenza non è univoca. Però se viene inserita tale possibilità nel Regolamento d'Istituto, sicuramente si potrà fare.

16. In caso di verifica scritta si può mettere il solo voto numerico?

No, perché la norma prevede che sia espresso anche un breve giudizio motivato.

17. Alcuni DS ricordano durante lo scrutinio che il Docente deve disporre di un "congruo numero di interrogazioni"? Ma che cosa significa congruo?

È il collegio dei docenti che stabilisce il numero minimo d'interrogazioni e di compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio di "sufficienti elementi di giudizio".

18. Allora quali sono i sufficienti elementi di giudizio?

Secondo la giurisprudenza si parla di tre prove scritte e tre prove orali a quadrimestre.

19. Possono essere considerate prove anche le esercitazioni fatte a casa?

Sicuramente!

20. L'alunno può richiedere copia della sua prova?

Certamente!

21. Se l'alunno si dichiara impreparato, si può mettere un voto negativo?

Alla non interrogazione non può seguire un voto. Se l'insegnante ritiene non credibili i motivi della giustificazione può chiamare l'alunno a conferire e mettere un voto alle risposte sbagliate o a quelle no; in questo modo il Docente ha elementi di giudizio negativo sulla giustificazione.

22. E se l'alunno si rifiuta di conferire?

È sanzionabile dal punto di vista del comportamento. In alternativa il docente potrebbe riportare l'espressione "NC".

23. Se un alunno consegna, nelle prove scritte, il "foglio in bianco"?

La prova può essere presa in considerazione solo se l'insegnante fa apporre la firma all'alunno dopo che questi ha dichiarato il perché ha consegnato il foglio in bianco.

24. Quali sono questi elementi di giudizio?

Sicuramente: conoscenze, competenze e abilità. Nel giudizio bisognerà tener conto anche di impegno, partecipazione, interesse, e della partecipazione al dialogo educativo.

25. Quali sono i "documenti" di riferimento per la valutazione degli alunni?

Oltre al registro personale del docente, il registro di classe, il verbale del Consiglio di classe, le prove scritte, ecc.

26. Il registro, personale e di classe, si può correggere?

Certamente! Ma non con il correttore, perché deve essere leggibile sia la prima stesura sia la seconda.

27. Le assenze possono incidere sul giudizio?

Di norma no. La mancata frequenza delle lezioni "concorre" a determinare carenze nella preparazione e quindi nella valutazione.

28. E la condotta può incidere sul giudizio negativo?

Di norma no. Ma a causa di un comportamento scorretto, che ha inciso negativamente sull'apprendimento, la condotta può "concorrere alla negatività".

29. Il Consiglio di classe ha l'autorità di "cambiare" il voto proposto dal Docente?

Sicuramente! Il Consiglio di classe, motivando e scrivendo a verbale, può deliberare diversamente dalla proposta fatta dall'insegnante. Anche il docente che ha proposto il voto può far mettere a verbale il suo dissenso.

- 30. Un Docente può riferire all'esterno quanto è stato deciso nel Consiglio di classe?**
Assolutamente no. Il docente è vincolato al segreto d'ufficio.
- 31. Si può svolgere lo scrutinio senza la presenza dell'IdR?**
No. Il consiglio è organo perfetto solo con la presenza di tutti i componenti.
- 32. E se risulta legittimamente assente, può essere sostituito?**
Certamente! Può essere sostituito da un altro IdR, anche di altra classe e, in mancanza, da altro docente.
- 33. Se un IdR, che insegna in più scuole, riceve convocazione contemporanea-
mente per più Consigli di classe, che cosa succede?**
Di norma le scuole devono concordare anticipatamente gli impegni dei docenti "in comune". Se questo non è avvenuto, sarà l'IdR a decidere dove partecipare.
- 34. In sede di scrutinio l'IdR può "astenersi"?**
No.
- 35. A chi compete compilare il frontespizio della schede di Religione?**
Al personale di segreteria.
- 36. Se un IdR è individuato come Segretario verbalizzante, può rifiutarsi di svolgere
tale compito?**
No.
- 37. Le ore svolte per partecipare agli scrutini, rientrano nelle 40 ore?**
No.
- 38. Se un IdR è in "giornata libera", è obbligato a partecipare ai Consigli di classe?**
Certamente.

Quesiti su insegnante di religione e CCNL

| 1 | IdR e educazione civica |
|-------------------|--|
| DOMANDA ► | Anche gli IdR possono insegnare educazione civica? |
| RISPOSTA ► | <p>Ti potrebbe essere utile questa mia sintesi.</p> <p>La Legge 92 del 20 agosto 2019. Un monte orario non inferiore a 33 ore. Tre fondamentali assi tematici: 1. lo studio della Costituzione; 2. lo sviluppo sostenibile; 3. la cittadinanza digitale.</p> <p>Dalle linee guida del MIUR: <i>“le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica... per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”</i>.</p> <p>Il comma 3 dell’articolo 2, della legge, così recita: <i>“Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”</i>.</p> <p>L’Educazione civica deve essere inserita, attraverso i consigli di classe, nel curriculum della scuola, e siccome l’IRC è parte integrante del curriculum, in quanto disciplina con pari dignità rispetto alle altre, anch’esso deve essere coinvolto in tale insegnamento, come le altre materie.</p> <p>La nuova Educazione civica mira a stimolare negli alunni il rispetto del bene comune e quello di un umanesimo più integrale, piuttosto che frammentato, in linea con i principi pedagogici della scuola italiana. Questo significa che l’IRC è appieno coinvolto negli stimoli sopracitati, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• l’IRC è una disciplina trasversale;• la dimensione religiosa costituisce l’uomo “integrale”;• l’IRC possiede la caratteristica di attraversare tutti i saperi: la storia l’arte, la letteratura, le scienze, il diritto, l’economia, l’ambiente;• l’IRC stimola la ricerca del “senso esistenziale” ed integrale dell’uomo;• l’Educazione civica deve essere valutata in decimi con voto di consiglio come avviene per il voto di condotta. |
| 2 | Incarico e maternità |
| DOMANDA ► | Qualora una IdR con incarico annuale fosse in periodo di maternità obbligatoria al 1 settembre, quale sorte seguirebbe il suo incarico? |
| RISPOSTA ► | Per prima cosa chiariamo che l’incarico è annuale e finisce il 31 agosto. Questo significa che è necessario che l’ufficio scuola rinnovi la proposta di nomina per l’anno scolastico successivo. |

Infatti, la legge vieta di impiegare la donna al lavoro durante l'intero periodo previsto per il congedo di maternità (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, ovvero 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).

| | |
|-------------------|---|
| 3 | Bastano 13 ore? |
| DOMANDA ► | È possibile chiedere la ricostruzione di carriera con solo 13 ore settimanali presso un Liceo? |
| RISPOSTA ► | <p>Sicuramente no. Per avere la ricostruzione di carriera è indispensabile orario pieno alla scuola media o superiore. Perdendo anche solo un'ora, la ricostruzione si blocca e riprende l'anno in cui si è destinatari di orario pieno.</p> <p>Infatti, la Circolare Ministeriale numero 2 del 3 gennaio 2001 tra l'altro recita <i>“Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio”</i>. Questo significa che, nella situazione prospettata, l'IdR resterà nel gradone dove si trovava l'anno scorso e continuerà a prendere gli scatti biennali fino a quando non otterrà di nuovo le 18 ore settimanali.</p> |
| 4 | Requisiti per la ricostruzione di carriera |
| DOMANDA ► | Può un IdR chiedere la ricostruzione di carriera se insegna con incarico annuale e con laurea magistrale in Scienze Religiose ottenuta nel febbraio 2017? |
| RISPOSTA ► | <p>Purtroppo, non è possibile fare domanda di ricostruzione. Infatti, avendo conseguito il titolo solo a febbraio 2017, l'IdR ha svolto con il titolo solo il periodo 2017/19. Prima di fare domanda di ricostruzione, dovrà maturare quattro anni di insegnamento con il titolo.</p> <p>Infatti, i quattro anni devono essere stati svolti tutti con il titolo di qualificazione professionale (Cfr. Circolare Ministeriale numero n.43 del 19/2/1992 - Prot.1299 avente per oggetto <i>“Riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di insegnamento della religione cattolica”</i>).</p> |
| 5 | Insegnante di sostegno e valutazione |
| DOMANDA ► | L'alunno con problemi, seguito dall'insegnante di sostegno, deve essere valutato dall'IdR oppure dall'insegnante di sostegno? |
| RISPOSTA ► | <p>La valutazione deve essere fatta da entrambi, ma il voto lo assegna l'IdR.</p> <p><i>“I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”</i>, recita l'art. 15/10 dell'O.M. 90/2001.</p> <p>Inoltre, <i>“i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”</i>.</p> |

| | |
|-------------------|---|
| 6 | IRC in ospedale |
| DOMANDA ► | Durante l'attività scolastica in ospedale è previsto che venga svolto anche IRC? Se sì in che modo? |
| RISPOSTA ► | Il servizio di scuola in ospedale e a domicilio è assicurato dal MIUR. La scuola in ospedale garantisce, alle bambine e i bambini come alle ragazze e ai ragazzi ricoverati, il diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Consente la continuità degli studi e permette agli alunni e alle famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire sul futuro. Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, è aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico. |
| 7 | Assegnazione ai plessi scolastici |
| DOMANDA ► | Ho ricevuto il rinnovo dell'incarico annuale con orario cattedra completo in un IC di ***. Le ore mi sono state distribuite sui tre plessi di cui è composto l'Istituto Comprensivo. A un altro collega per la prima volta e per il suo completamento di orario, sono state assegnate dall'Ordinario diocesano 6 ore in uno dei plessi dello stesso mio IC. Dalla segreteria dell'IC, hanno fatto sapere che per garantire la continuità nelle mie classi, le 6 ore assegnate nel plesso stabilito dall'Ufficio della Curia al nuovo collega verranno spostate in un altro plesso. Le chiedo, può il Dirigente scolastico autonomamente impiegare l'insegnante di religione in un plesso diverso da quello stabilito dall'Ordinario diocesano? Esiste una normativa a riguardo? |
| RISPOSTA ► | Se sulla proposta è stato individuato il plesso, il Dirigente non ha il potere di disattendere la proposta di nomina. |
| 8 | Incarico in scuole di diverso ordine |
| DOMANDA ► | Sono in possesso del Magistero e della laurea specialistica in scienze religiose e fino a ora ho sempre avuto incarichi annuali nella scuola primaria. Quest'anno mi sono state affidate, sempre come incarico, 16+1 ore alla Primaria e 5 ore alla Secondaria di primo grado. So che la cosa è possibile (circolare Iervolino) ma la segreteria non sa che tipologia di contratto applicare. Può gentilmente offrirmi qualche indicazione in merito? |
| RISPOSTA ► | Deve fare i contratti per ogni tipo di scuola. |
| 9 | Non sono riuscito ad avere traccia di una circolare |
| DOMANDA ► | Mi permetto di disturbarla in quanto nelle due scuole in cui insegno non sono riuscito ad avere traccia di una circolare di quest'anno relativa all'accorpamento delle classi con pochi studenti. Non essendo però riuscito a trovare il testo della circolare né a scuola né tramite altri colleghi le scrivo per avere da lei lumi e possibilmente il modo di rintracciare questo documento per me molto importante, dato che insegno in una scuola in cui la tendenza è quella di accorpare il più possibile. |

RISPOSTA ►

La circolare che cerchi non la troverai mai perché non esiste e non può esistere. Le uniche norme che esistono sono le seguenti.

La Circolare ministeriale n. 253 del 13 agosto 1987 tra l'altro afferma *“che esercizio diritto scelta avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazioni classi, e, pertanto, debet essere mantenuta unità classe cui appartiene alunno”*.

Con nota n. 11197 del 13.12.1991 il Ministero della Pubblica Istruzione inviava al Provveditore agli Studi di Pisa le seguenti precisazioni: *“Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15”*.

10**Criteri per attribuire i crediti****DOMANDA ►**

Tra gli adempimenti dei primi collegi docenti c'è quello di decidere i criteri per l'attribuzione del credito, in materia di IRC c'è qualcosa di nuovo o può andar bene la tabella sottostante, già da tempo adottata nella scuola dove insegno quest'anno?

| PUNTEGGIO AGGIUNTIVO A QUELLO MINIMO DELLA BANDA | | |
|---|----------------|------|
| Frequenza scolastica | inadeguata | 0,00 |
| | accettabile | 0,10 |
| | adeguata | 0,20 |
| Interesse | scarso/modesto | 0,00 |
| | sufficiente | 0,10 |
| | buono | 0,20 |
| Impegno | scarso/modesto | 0,00 |
| | sufficiente | 0,10 |
| | buono | 0,20 |
| IRC o attività alternativa: interesse e profitto | scarso/modesto | 0,00 |
| | sufficiente | 0,10 |
| | buono | 0,20 |
| Partecipazione attività complementari ed integrative | inadeguata | 0,00 |
| | accettabile | 0,10 |
| | adeguata | 0,20 |
| Particolari competenze ed esperienze culturali | 0,20 | |
| | 0 | |
| Crediti Formativi Esterni | 1 | |

RISPOSTA ►

Certamente!

11**Corsi di aggiornamento e USR****DOMANDA ►**

A fronte di appuntamenti formali, informali e iniziative diocesane in ambito educativo, a quali condizioni, modalità e requisiti le presenze degli IdR possono essere computate ai sensi della riforma della “Buona scuola” come formazione perma-

| | |
|-------------------|--|
| | <p>nente e obbligatoria per i docenti (si parla di 125 ore a triennio...mi pare nella Legge 107, mi chiedo se sono misure già in atto o in attesa di regolamenti attuativi). Gradirei verificare se e quando il programma di aggiornamento ratificato dall'Ufficio scuola diocesano possa essere quantificabile in detto monte ore. Analoghe facoltà immagino siano riconosciute agli ISSR, UCIIM e AIMC...</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Tutti i corsi di aggiornamento/formazione diocesani, autorizzati dal MIUR, sono validi ai fini del computo delle ore richieste dalla Legge 107/15.</p> |
| 12 | Mi ritrovo a fare tante ore di colloqui... |
| DOMANDA ► | <p>Da qualche tempo a questa parte mi ritrovo a fare tante ore di colloqui per accontentare tutti i genitori che, in qualche modo, vogliono conoscermi o semplicemente sapere come si comporta il/la proprio(a) figlio(a). Oggi ho sentito da una collega d'inglese (che ha più o meno 11 classi come me), che non è tenuta a fare così tante ore di colloquio per le sue classi, che può scegliere le classi alle quali dare l'avviso per i colloqui. Vorrei sapere se anche gli insegnanti di religione hanno questa possibilità e se c'è qualche legge che regola questa situazione.</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Tra le attività funzionali all'insegnamento dovute, di cui all'art. 25 comma 2 lettera c del CCNL 2007, rientrano anche i "<i>rapporti individuali con le famiglie</i>", che nella scuola di solito si identificano nell'ora settimanale di ricevimento famiglie da parte del singolo docente. Le modalità di gestione dell'ora di ricevimento famiglie sono regolate dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte in merito espresse dal collegio docenti. Per questo ogni scuola nella propria autonomia stabilisce l'applicazione di questo obbligo di servizio.</p> |
| 13 | Potrò continuare a insegnare? |
| DOMANDA ► | <p>Possiedo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maturità magistrale 2000-2001 - laurea magistrale in lettere moderne - laureando nella triennale ISSR - sostituzione maternità insegnante IRC dal 16.09.2009 al 15.06.2010 - incaricato annuale IRC-scuola primaria dal 1.09.2010 <p>In base alla nuova intesa mi sembra di aver capito che potrò insegnare da incaricato annuale anche dopo il 2016-2017, giusto? Quest'anno posso richiedere la ricostruzione di carriera dato che inizio il quinto anno di incarico annuale?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Puoi stare tranquillo anche dopo il 2017. Avendo maturato i quattro anni di servizio sicuramente potrai chiedere la ricostruzione di carriera.</p> |
| 14 | Per diventare di ruolo |
| DOMANDA ► | <p>Sono una laureata (laurea specialistica marzo 2011) in scienze linguistiche classe 43/s. Non ho potuto accedere all'ultimo TFA (luglio 2014) perché mi mancano 9 crediti di Letteratura inglese. Ora mi trovo di fronte a un dubbio.</p> |

| | |
|-------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Stavo pensando di iscrivermi ai due corsi di letteratura che mi mancano all’università, ma sono titubante perché non so se vale la pena (costi molto alti del TFA). – Inoltre, il TFA è abilitante? Nel senso una volta che sono riuscita ad entrare e lo supero sono definitivamente abilitata e quindi non serve più che io faccia dei concorsi? <p>Le chiedo cortesemente se può chiarirmi la situazione che mi sembra così intricata e poco chiara.</p> |
| RISPOSTA ► | Per diventare di ruolo è necessario partecipare e superare un pubblico concorso. |
| 15 | Desidero tentare il concorso di Dirigente scolastico |
| DOMANDA ► | Sono un’insegnante di religione cattolica. Insegno da 4 anni, di cui tre con contratto annuale (premetto di non avere la cattedra completa). Desidero tentare il concorso di Dirigente scolastico. Ho i requisiti? Se no, che cosa devo fare per procurarmeli? |
| RISPOSTA ► | Penso proprio di no. Bisogna essere di ruolo almeno da 5 anni. |
| 16 | Come mai queste differenze tra Diocesi? |
| DOMANDA ► | Quotidianamente leggo le tue risposte. Mi capita sempre più spesso di leggere che insegnanti senza titolo, anche quest’anno, dopo la Nota Stellacci, hanno avuto il contratto fino al 31 agosto, mentre io sono passato da incaricato annuale a supplente temporaneo, perché giustamente all’epoca ero ancora privo di titolo. Come mai queste differenze tra Diocesi? |
| RISPOSTA ► | Allo scrivente risulta che in tutta Italia chi non ha il titolo di qualificazione professionale è supplente temporaneo. |
| 17 | Titoli di studio conseguiti e incarico |
| DOMANDA ► | Siamo due docenti di IRC (una alla scuola primaria e una alla scuola secondaria di II grado). Abbiamo conseguito nel mese di marzo di quest’anno la laurea magistrale in scienze religiose. Entrambe abbiamo già una laurea statale conseguita precedentemente e insegniamo IRC da alcuni anni. Per quest’anno scolastico 2013/14 la diocesi ha inviato alle scuole una proposta di incarico dal 1° settembre al termine delle lezioni perché non avevamo ancora conseguito il titolo di laurea. Ora ci troviamo in una situazione di “schizofrenia” legislativa: ad alcuni colleghi nella nostra identica situazione con titolo conseguito nel nostro medesimo istituto di scienze religiose e nel medesimo giorno, in servizio in scuole facenti capo a diocesi diverse ma nella stessa provincia, è stato prorogato il contratto al 31 agosto facendo riferimento alla Circolare ministeriale del novembre 2012. L’ufficio scuola della nostra diocesi, interpellato sulla questione, ha risposto che la ragioneria dell’ufficio territoriale della Tesoreria di Stato non ha autorizzato la proroga dei nostri contratti. Perché questa situazione? Perché noi ci troviamo a dover richiedere la disoccupazione e, soprattutto, a non aver il riconoscimento dell’anno in corso per la ricostruzione di carriera, mentre altre persone nella nostra identica situazione hanno già avuto e già firmato la proroga? Che cosa possiamo fare? |

RISPOSTA ►

I contratti non possono essere trasformati in corso d'opera. Questo significa che solo dal prossimo anno potete spendere il titolo conseguito. E ricordatevi che l'Italia è lunga.

18

L'Ordinario può cambiare la scuola di titolarità?

DOMANDA ►

Vorrei sapere se Ufficio scolastico diocesano può cambiare la scuola di titolarità senza il consenso scritto o meno a un docente di ruolo, in altre parole può spostare un docente di ruolo dalla sua scuola di titolarità a un'altra senza consenso? Sapevo che ci voleva una richiesta scritta fatta dal docente stesso.

RISPOSTA ►

Ecco la nota del 26 aprile 2011 dove si afferma che l'IdR non ha nessuna sede di titolarità.

Oggetto: OM 29 dell'8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica.

Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell'8.4.2011 con cui è stata trasmessa l'OM di cui all'oggetto e in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.

Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità, la continuità nella sede di servizio va valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell'allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

19

Certificazione di idoneità

DOMANDA ►

Che differenza c'è tra decreto di idoneità e certificazione di idoneità? E per quale motivo il decreto di idoneità non è sufficiente per partecipare al concorso?

RISPOSTA ►

Per la partecipazione al concorso sarà indispensabile la "certificazione di idoneità" e non il decreto di idoneità. È indispensabile la certificazione per dimostrare che l'idoneità non è stata revocata.

20

Le attività nel mese di giugno

DOMANDA ►

Ieri il DS di una scuola media, a scrutini conclusi, ci consegna una circolare dove esige che dal 18 giugno in avanti, per tutto giugno quasi, andiamo la mattina a scuola dalle 9 alle 12 con firma di presenza. Ora io so che, superate le ore funzionali all'insegnamento (art. 29 CCNL), nulla può essere chiesto dai DS a fine anno, a lezioni terminate, se non la partecipazione a esami o attività

| | |
|-------------------|---|
| | <p>previste nel collegio di settembre scorso e inserite nel piano annuale delle attività, ma senza superare mai le 40 ore+40 sopra citate. Per cui non è vero che potrei presentare domanda di esonero da codeste attività di giugno, documentando il tutto?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Siccome il calendario scolastico individua la fine delle attività scolastiche al 30 giugno, è possibile che i docenti possano essere impegnati, dal termine delle lezioni al 30 giugno, in attività di programmazione, corsi di recupero, corsi di aggiornamento, revisione del Piano dell'offerta formativa, ecc.</p> <p>In pratica in tutte quelle attività funzionali all'insegnamento per migliorare l'organizzazione dell'anno scolastico successivo.</p> <p>Tali attività possono svolgersi se comprese nel piano annuale delle attività del personale docente o se inserite nel Piano dell'offerta formativa.</p> <p>Di norma nei mesi di luglio e agosto il personale docente fruisce dei periodi di ferie per cui potrebbe non essere praticabile alcun impegno di quelli citati.</p> <p>Ti ricordo che tutto il personale del pubblico impiego, al di fuori del periodo di ferie previsto per contratto, presta regolarmente servizio.</p> |
| 21 | L'ora di ricevimento |
| DOMANDA ► | <p>Insegno in due scuole secondarie di primo grado con 19 ore totali (15+4), a fine anno la preside della scuola in cui ho solo 4 ore mi ha contestato il piano annuale delle attività (presentato a settembre e proporzionato alle ore delle 2 scuole), nonostante abbia svolto più del doppio delle ore sia per i consigli che per i collegi e le udienze. La Dirigente ha detto che dal contratto nazionale di lavoro si vede in modo chiaro che le udienze con i genitori (quelle che si svolgono a dicembre e aprile) sono dovute obbligatoriamente e quindi non imputabili nelle 40 ore di collegi e udienze (così invece io sapevo). Volevo chiederti eventuali riferimenti normativi in merito...</p> |
| RISPOSTA ► | <p>L'ora di ricevimento individuale è prevista del CCNL tra gli obblighi di servizio. L'insegnante che presta servizio in più scuole dovrebbe mettere a disposizione l'ora di ricevimento in proporzione al numero delle ore prestate nella scuola. Questo significa che se tu insegni in due scuole dovrai fissare un'ora di ricevimento nella prima scuola e non la presterai nella seconda scuola; la settimana successiva la presterai nella seconda scuola e non nella prima. Tutto questo sarà possibile, l'alternanza tra le scuole, se sarà individuato come criterio dal collegio dei docenti tenuto conto dell'alto numero di classi in cui l'insegnante di religione presta servizio.</p> |
| 22 | IdR può concorrere per diventare DS? |
| DOMANDA ► | <p>Considerando che il Tar della Liguria, il 4 luglio 2012, ha stabilito che i docenti di religione possono diventare presidi delle scuole statali, e che il Tar del Lazio, con la sentenza 5011/2014, ha stabilito che i supplenti possono diventare presidi, la domanda è: ad oggi è plausibile ritenere che ad un prossimo concorso per dirigenti scolastici possano partecipare pure gli insegnanti di religione cattolica, per di più non di ruolo ma con un certo numero di anni di servizio? E in tal caso quanti, cinque, dieci?</p> |

| | |
|-------------------|---|
| RISPOSTA ► | Ci sono già Dirigenti scolastici ex insegnanti di religione. Quanto al resto, aspettiamo il bando. |
| 23 | Può far media? |
| DOMANDA ► | Sono un incaricato annuale e lavoro come IdR in una scuola secondaria superiore. Da anni, nella nostra scuola il voto di IRC è numerico (da 1 a 10, come per le altre discipline) e appare accanto agli altri voti in pagella. In questo caso, il voto di fine anno di IRC può far media con le altre materie per determinare l'attribuzione dei crediti scolastici nel secondo biennio e nel quinto anno? |
| RISPOSTA ► | Sicuramente no. |
| 24 | Trasferimento |
| DOMANDA ► | Sono un IdR di ruolo. La prossima estate mi sposerò e andrò a risiedere in un'altra regione. È mia intenzione chiedere il trasferimento. So che è necessario avere l'idoneità rilasciata dalla diocesi di destinazione. Ho preso i contatti necessari ma ho ricevuto risposte discordanti e che non mi convincono... Innanzitutto, quali documenti devo presentare oltre il titolo di studio per ottenere l'idoneità? È possibile fare domanda di trasferimento in una diocesi limitrofa a quella in cui andrò a risiedere? Se la domanda di trasferimento verrà accettata manterrò il ruolo? |
| RISPOSTA ► | Affinché tu possa chiedere il trasferimento è necessario che l'Ordinario della diocesi ricevente ti rilasci l'idoneità. È l'Ordinario del luogo che stabilisce le condizioni per il rilascio dell'idoneità in quella diocesi. |
| 25 | Il CCNL vale anche per gli IdR? |
| DOMANDA ► | Un insegnante di religione in ruolo nella scuola primaria può accettare una supplenza annuale su posto comune sempre nella scuola primaria (naturalmente chiedendo l'aspettativa)? Gli articoli 36 e 59 del CCNL 29/11/2007 (ex art. 33 e 58 CCNL 23/07/2003) prevedono rispettivamente che <i>“il personale docente (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”</i> . |
| RISPOSTA ► | Confermo. Il CCNL vale anche per gli IdR. |
| 26 | Dimissioni dell'IdR |
| DOMANDA ► | Sono IdR di ruolo in servizio nella scuola primaria dal 1987 e avrei intenzione di dimettermi dall'insegnamento per motivi personali e familiari. Ho avuto di recente un colloquio con la nostra Dsga, la quale mi ha detto che per quest'anno sono fuori tempo massimo per presentare la domanda, in quanto |

il decreto prevedeva il termine del 20 dicembre 2017. Mi sono posta alcune domande:

- 1) Se io volessi chiudere l'anno scolastico il 31 agosto 2018 senza prendere servizio il 1 settembre 2018, andrei incontro a sanzioni particolari? Se sì quali?
- 2) Quali incartamenti dovrei presentare qualora potessi lasciare l'insegnamento il 31 agosto 2018? Ovviamente previo incontro con la preside per informarla.

RISPOSTA ►

Nella nota protocollo numero 15099 del 26 ottobre 2015 dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria si afferma che la regola generale vuole che il personale della scuola può presentare le dimissioni anche in corso d'anno, ma con decorrenza dal 1 di settembre dell'anno successivo.

La norma citata è il DPR 28/4/1998, numero 3511, articolo 1. In attesa dell'inizio della decorrenza delle dimissioni, il dipendente dovrà prestare regolare servizio.

Tuttavia, afferma la nota dell'USR, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, che ha "privatizzato" il rapporto di pubblico impiego, quest'ultimo è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme del pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili.

Le dimissioni, pertanto, *"costituiscono un negozio unilaterale e recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e dipendente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione"*.

In tal senso, però, afferma l'USR, *"nel caso del licenziamento, anche nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro derivi dalla volontà del dipendente, è necessario prevedere un termine di preavviso"*.

Le norme prevedono, in particolare, nei casi di provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, che l'amministrazione debba procedere ad emettere il decreto di collocamento a riposo entro sei mesi dal collocamento, quindi entro e non oltre il mese di febbraio.

Questo significa che, se il dipendente entro il mese di febbraio produce all'Amministrazione comunicazione scritta circa la sua volontà a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro entro l'inizio del prossimo anno scolastico, lo stesso rientrerà nei termini del dovuto preavviso e non sarà soggetto a sanzioni. Se invece presenterà domanda oltre tale termine o chiederà di essere dimesso dal servizio prima del termine dell'anno scolastico rientrerà nei casi di mancato preavviso - come nei casi in cui l'Amministrazione procede al collocamento a riposo per dispensa durante l'anno scolastico - e quindi andrà incontro alle inevitabili conseguenze economiche, ed in particolare l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 29 del CCNL 4/08/1995, ripreso dall'art. 21 del CCNL 24/07/2003, che stabilisce l'attribuzione di un numero di mensilità dell'ultimo stipendio, comprensive dell'indennità integrativa speciale, e precisamente: 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

| 27 | IdR e voto |
|-------------------|--|
| DOMANDA ► | Sono un docente di Matematica presso un Istituto tecnico di ***. Se il voto del docente di IRC fosse determinante per l'ammissione alla classe successiva, questo vale o deve essere scomputato? La norma a tal proposito appare ambigua, con conseguenti varie interpretazioni anche da parte di diversi TAR. |
| RISPOSTA ► | <p>Ecco quello che ho scritto a tal proposito:</p> <p>È inutile ricordare che la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell'ora di religione invalida lo scrutinio, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n. 117 del 22 marzo 1996, che non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l'altro si evince che il Consiglio di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l'insegnante di religione.</p> <p>In riferimento ad una eventuale votazione in seno al Consiglio di classe, cioè se l'insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto sia valido o meno, l'ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che “Nello scrutinio finale (...) il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”, quindi vota. Ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.</p> <p>Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall'insegnante di religione vale “nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”: solo in questo caso, quindi, è necessario che l'insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.</p> <p>Se qualche capo d'istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l'insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal Consiglio di classe e che quindi impugnerà l'atto del Consiglio di classe per vizio di legittimità.</p> |
| 28 | Maestra di sezione e IdR |
| DOMANDA ► | Insegno alla scuola dell'infanzia e nell'ora di religione ho compresenza oppure no? So che non è prevista la compresenza ma vorrei sapere che cosa faccio io in quell'ora, poiché tutti i bambini hanno scelto l'IRC. |
| RISPOSTA ► | La maestra è inidonea o indisponibile a svolgere l'IRC. Questo significa che la maestra di sezione deve far altro. |

| 29 | Anno di prova |
|-------------------|--|
| DOMANDA ► | Dato che buona parte dei docenti IRC di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado nella mia diocesi è già andata in pensione o è prossima a farlo, si potrà avere come tutor durante l'anno di prova un docente di altra materia? |
| RISPOSTA ► | Certamente! |
| 30 | Titolo conseguito all'estero e dottorato |
| DOMANDA ► | La dirigente della mia scuola presenterà domanda di congedo retribuito affinché io svolga il mio dottorato, ma sostiene che potrebbe essere rigettata dalla Ragioneria di Stato poiché riguarda l'Università Pontificia. Come potrei agire nel caso che ciò si verifichi? |
| RISPOSTA ► | Come previsto dal comma 57 dell'articolo 52 dalla Legge numero 448 del 28.12.2001, tale beneficio è previsto anche per il personale non di ruolo. Il D.M. numero 224 del 30/04/99, pubblicato in G.U. del 13/07/99, numero 162, al comma 1 dell'articolo 5 così recita: <i>“Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.”</i> |

Quesiti su stato giuridico IdR e retribuzione

| | |
|-------------------|---|
| 31 | Riscattare la laurea |
| DOMANDA ► | L'IdR con qualificazione professionale prevista dall'Intesa, come può chiedere il riscatto della laurea? |
| RISPOSTA ► | <p>Il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 184 del 30/4/1997 prevede, ai fini pensionistici, <i>“l'ammissione a riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitari a seguito dei quali sia stato conseguito il diploma di laurea”</i>. Ai fini, invece, della buonuscita non è ammesso il riscatto in quanto il titolo non è condizione per l'insegnamento dell'IRC. Con la Circolare Ministeriale numero 271 del 7 maggio 1997 il Ministero della Pubblica Istruzione portava a conoscenza di tutti i docenti un Parere del Consiglio di Stato, e precisamente il parere numero 1049/91, a proposito della <i>“riscattabilità dei docenti di religione”</i>. In tale Parere all'ultimo comma leggiamo: <i>“Per quanto concerne la riscattabilità dei rimanenti titoli di studio, la risposta non può essere positiva: l'ordinamento da prendere in considerazione è, a questo riguardo, non quello concordatario, ma quello pensionistico, il quale elenca tassativamente i titoli di studio riscattabili, fra i quali non figurano quelli qui sopra ricordati”</i>. Questo significa che se l'IdR è in possesso di una laurea statale può chiedere il riscatto. Ricordo inoltre che il periodo di riscattabilità può essere solo quello non coperto già da retribuzione, perché lo stesso periodo non può essere coperto da due retribuzioni. Per riscattare la laurea devi presentare domanda sul sito internet dell'Inps.</p> |
| 32 | IdR e scatti di anzianità |
| DOMANDA ► | Come funziona per un IdR il meccanismo degli scatti biennali di anzianità? |
| RISPOSTA ► | <p>Il punto 2) del comma 1.4 della Circolare Ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996 recita <i>“Docenti di religione incaricati nella scuola secondaria i quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'articolo 53, comma 5, della Legge 11.7.1980 numero 312, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato”</i>. Rispondendo ad un quesito posto dalla Ragioneria dello Stato di Macerata, la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – ha affermato che gli scatti biennali <i>“a partire dal 1 gennaio 2003 devono essere calcolati sullo stipendio tabellare allegato al CCNL 2003, comprensivo anche dell'indennità integrativa speciale”</i>. Nei contratti precedenti lo stipendio era costituito fondamentalmente da due voci: stipendio e indennità integrativa speciale. Gli ultimi contratti invece hanno accorpato in un'unica voce le due voci che vanno a costituire lo stipendio tabellare. Pertanto, l'incremento biennale del 2,50%, oggi, si applica sullo stipendio tabellare.</p> |

| | |
|-------------------|--|
| 33 | Distacco dall'insegnamento e pensione |
| DOMANDA ► | Il distacco dall'insegnamento (per es. presso una struttura di recupero) ha ripercussioni sulla pensione? |
| RISPOSTA ► | <p>Normalmente i distacchi dall'insegnamento sono retribuiti, quindi i contributi dovrebbero venire versati.</p> <p>Nel distacco, il lavoratore resta alle dipendenze del proprio datore di lavoro, ma esegue la sua attività presso un altro datore che deve, quindi, pagargli lo stipendio (Cfr. Catania sentenza n. 1113 del 15.03.2017).</p> <p>Infatti, il distacco non modifica il datore di lavoro ma determina solo una modifica temporanea della prestazione lavorativa, che viene resa in favore di un'azienda diversa da quella di appartenenza, finché ce ne sia l'esigenza.</p> |
| 34 | TFR e incaricati annuali |
| DOMANDA ► | Qual è l'iter del TFR degli insegnanti di RC incaricati annuali? |
| RISPOSTA ► | La Circolare dell'INPDAP del 1 agosto 2002, numero 30, avente per oggetto "Trattamento di fine rapporto" recita <i>"Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR"</i> . |
| 35 | Aggiornamento titoli |
| DOMANDA ► | L'aggiornamento dei titoli da presentare all'Ufficio Scuola diocesano influisce sulla graduatoria degli Idr? |
| RISPOSTA ► | <p>L'Ufficio Scuola diocesano non compila una graduatoria, ma un elenco da dove l'Ordinario attinge i nominativi per poter poi fare proposte di nomina.</p> <p>Non esiste nessuna normativa che obblighi l'Ordinario a formulare gli elenchi in un certo modo, ma è lo stesso Ordinario a definirli tenendo presente il numero 804 del Codice di Diritto Canonico che così recita <i>"l'Ordinario del luogo si dia premure che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica"</i>.</p> |
| 36 | Elezioni e riposo compensativo |
| DOMANDA ► | Sono stata rappresentante di lista nelle ultime consultazioni (referendum): c'è un tempo limite massimo entro cui posso chiedere di fruire dei tre giorni di riposo compensativo? Puoi darmi dei riferimenti normativi? |
| RISPOSTA ► | Non esiste una norma specifica a cui riferirsi; normalmente il riposo compensativo viene fruito il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, in alternativa si concorda con il Dirigente scolastico. Alcuni riferimenti normativi sono i seguenti: DPR numero 361 del 30.03.1957, articolo 119; Legge n. 53 del 21.03.1990, articolo 11; Legge n. 69 del 29.01.1992, articolo 1; D.lgs. n. 534 del 20.12.1993, articolo 3. |

| | |
|-------------------|--|
| 37 | IdR e ruoli istituzionali |
| DOMANDA ► | Sono una docente di religione cattolica. A settembre abbiamo cambiato Dirigente Scolastico e penso non abbia le idee chiare sul ruolo dell'IdR perché ha affermato che l'IdR non può assumere ruoli istituzionali poiché non è un suo dipendente ma lo è della Curia. Io ho precisato che sono una dipendente dello Stato e non della Curia. Ho chiesto un po' in giro se esiste una legge a riguardo ma le risposte sono state ambigue perché alcuni mi hanno detto che svolgere ruoli istituzionali (quali ad es. referente o responsabile di plesso) è a discrezione del Dirigente, altri mi hanno detto che esiste una legge. Può chiarirmi le idee? Se esiste una legge può gentilmente fornirmi gli estremi? |
| RISPOSTA ► | Penso proprio che il tuo Dirigente scolastico dovrebbe... aggiornarsi. Il comma 3 dell'art. 309 del Testo unico così recita: <i>"I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica"</i> . |
| 38 | Abbonamento ad "Avvenire" |
| DOMANDA ► | È possibile far rientrare il costo dell'abbonamento al giornale "Avvenire" e alla rivista "Famiglia cristiana" quali spese per l'aggiornamento nel bonus docenti? |
| RISPOSTA ► | Certamente sì. |
| 39 | Passare da 18 ore settimanali a 17 |
| DOMANDA ► | Sono docente di religione con ricostruzione di carriera nominata per 18 ore, in 2 istituti. In un istituto si rischia la perdita di una classe precedentemente assegnata dal Provveditorato. Se dovessi scendere a 17 ore cosa accadrebbe alla mia carriera? |
| RISPOSTA ► | Se hai la ricostruzione di carriera , la situazione è prevista dalla norma; infatti la Circolare ministeriale n. 2 del 3 gennaio 2001 tra l'altro recita: <i>"Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio"</i> . Questo significa che resterai nel gradone dove stavi l'anno scorso e continuerai a prendere gli scatti biennali fino a quando non riavrà le 18 ore settimanali. Il discorso cambia e cambia di parecchio per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze, perché il comma 1 dell'art. 25 del CCNL 1995 afferma che <i>"Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi"</i> . |

Questo significa che solo chi ha 18 ore verrà equiparato, per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze, al personale a tempo indeterminato; perdendo le 18 ore, perdi tale beneficio.

Per completezza chiarisco meglio la situazione delle ferie, dei permessi e delle assenze degli insegnanti di religione cattolica.

Il comma 1 e il comma 6 dell'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.

Il comma 1 recita testualmente: *“Al personale di cui all'art. 3, comma 6, del DPR 399/1988 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”*.

Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall'Intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, **le assenze per malattia**, i permessi e le ferie vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato.

Possiamo così sintetizzare: 18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico **intero** nei primi nove mesi, **ridotto al 90%** nei tre mesi successivi e **ridotto al 50%** per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.

Degli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall'Intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente *“Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”*.

Possiamo così sintetizzare la situazione di un insegnante che non ha orario completo: 9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all'interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100%, secondo e terzo mese al 50%, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.

Quest'ultimo comma, cioè il 6, si estende anche ai supplementi annuali (gli insegnanti di religione senza titolo di qualificazione professionale), a partire dal secondo anno di servizio continuativo.

40

IRC al pomeriggio?

DOMANDA ►

Insegno RC in un istituto alberghiero; oggi, durante il collegio docenti, il DS informandoci dell'ora in più nelle classi prime (33 settimanali) e non avendo la possibilità di collocarla durante la mattinata, ha proposto di inserire l'ora di RC nel pomeriggio; ogni 15 gg si farebbero quindi 2 ore di Religione pomeridiane nelle classi prime per venire incontro all'utenza che proviene da un bacino ampio e, non avendo mezzi di trasporto in tali ore pomeridiane, è meglio che perda Religione che non fa media ecc. piuttosto che un'altra materia più importante. Questo è stato definito dal DS il male minore e, malgrado gli interventi e le proteste, il collegio ha quasi interamente votato a favore della sua proposta.

| | |
|-------------------|---|
| | Non credo che la delibera sia valida, né sia corretta la proposta del Preside che ritengo non abbia applicato la legge ma che se ne sia servito in modo arbitrario. Gradirei conoscere il suo parere, mi dia delle indicazioni concrete e legislative da seguire poiché la materia non potrebbe essere seguita dagli alunni delle prime per mancanza di mezzi di trasporto e la risonanza sarebbe estremamente negativa tanto da provocare nel successivo anno scolastico un crollo delle adesioni. Lo Stato dovrebbe garantire tale insegnamento, questa delibera mi sembra invece lesiva e discriminante per la materia e il docente. |
| RISPOSTA ► | Quello che ha proposto il Dirigente è illegale. Io avviserei oltre all'ufficio scuola diocesano, la CEI e il MIUR. |
| 41 | Supplenze annuali senza dover rinunciare al ruolo |
| DOMANDA ► | Un insegnante di religione di ruolo, laureato e abilitato (TFA) iscritto nelle graduatorie di istituto, può accettare le supplenze annuali senza dover rinunciare al ruolo? |
| RISPOSTA ► | Il comma 1 dell'art. 36 del CCNL 2007 recita così: <i>“Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”</i> . |
| 42 | Supplenza nella stessa scuola |
| DOMANDA ► | Chiedo se per un insegnante IRC sia possibile avere in contemporanea in uno stesso anno scolastico spezzoni presso la SS1 e la SS2. |
| RISPOSTA ► | Per prima cosa chiariamo che nella stessa scuola sicuramente si possono accettare ore eccedenti l'orario cattedra fino a 24 ore settimanali. Il DPR 399/1988 che prevedeva la possibilità di poter insegnare per 24 ore nella stessa scuola non è stato mai caducato. Si possono accettare ore di completamento in altre scuole fino a un massimo di 18 ore settimanali. |
| 43 | Requisiti per l'IRC / 1 |
| DOMANDA ► | Dall'a.s. 2017/18 sarà possibile insegnare anche con il conseguimento della laurea triennale in scienze religiose o occorre necessariamente il conseguimento della specialistica? Quindi aver terminato tutti e 5 gli anni? |
| RISPOSTA ► | Dall'anno scolastico 2017/18 non si potrà insegnare se non si è in possesso del titolo di qualificazione professionale previsto dall'Intesa. |
| 44 | Graduatoria e stipendio |
| DOMANDA ► | Vorrei qualche chiarimento in merito a graduatoria e stipendio degli insegnanti di religione. <ul style="list-style-type: none"> – Esiste una graduatoria speciale per loro o funziona come per tutti gli insegnanti in generale? – Che cosa deve fare un IdR per avere più punteggio (master, licenza, dottorato)? – Lo stipendio degli IdR è uguale o maggiore rispetto agli altri? |

RISPOSTA ►

L'insegnante di religione viene individuato e mandato dall'Ordinario diocesano. La norma prevede che l'insegnante di religione abbia gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.

45**Cassa integrazione in deroga, lavoro e supplenze****DOMANDA ►**

Da tre anni lavoro con contratto a tempo indeterminato (full time) presso la libreria religiosa di proprietà della mia diocesi. In passato ho fatto delle supplenze IRC; poi nel 2011, poco prima che mi sposassi, si liberò un posto nella libreria e visto il contratto che mi offrivano decisi di cambiare lavoro per dare un po' di stabilità alla mia nuova famiglia e non dover dipendere dalla precarietà delle supplenze. In questi tre anni, però, ho continuato a studiare presso l'ISSR di *** per interesse personale e sono a più di metà della triennale (considerando che lavoro 40 ore settimanali, poi c'è la famiglia, bimbo di un anno compreso).

Nel maggio 2014 i miei datori di lavoro chiedono per me la cassa integrazione in deroga che sto facendo anche ora e che richiederanno fino a dicembre 2014 (pare che il governo non la rinnoverà per il 2015; se lo facesse penso che me la farebbero continuare).

Avrei la possibilità, visto che ho continuato gli studi, di fare una supplenza di dieci ore settimanali (circa 700 euro mensili; così mi ha detto la responsabile del nostro ufficio scuola) che potrei incastrare fra le ore di cassa in deroga e quelle che comunque faccio in negozio (ho altri due colleghi più anziani che ruotano le loro ferie con la mia cassa).

Allo ***, che un amico IdR ha contattato in mia vece, hanno detto che un impiego nel pubblico non è compatibile con la mia attività in negozio e hanno citato il Decreto Legislativo 297 (art. 508), nonché un caso simile avvenuto proprio in ***. Sono stato all'INPS di *** dove invece mi hanno detto che è possibile sospendere la cassa in deroga, previa comunicazione, e fare un altro mestiere. Poi sono andato alla CGIL dove mi dicono che la cig in deroga non è cumulabile con altri redditi, a meno che la nuova attività sia inferiore al massimale cig (700 euro netti mensili). Secondo la CISL, invece, potrei accettare se facessi un part time.

Lei potrebbe aiutarmi a capire che cosa posso effettivamente fare?

Il 15 settembre dovrei firmare il contratto per la supplenza, che sarebbe per tutto l'anno scolastico. Essendo in cassa integrazione non posso certo licenziarmi dalla libreria per una supplenza di dieci ore (perderei la cassa accumulata finora); così come non mi conviene cambiare da un tempo indeterminato a un part-time. Non posso nemmeno accettare la supplenza se non ho la certezza che sia tutto in regola e legale.

RISPOSTA ►

Il contratto con il pubblico impiego è incompatibile con altre attività specie se di tipo commerciale. In quanto fruitore della cassa integrazione ritengo che sia incompatibile con il minimale previsto dalla legge relativa alla cassa integrazione una supplenza anche se part time nel mondo della scuola.

46**Concorso e titoli****DOMANDA ►**

Sono un'insegnante di religione. Sto insegnando da tre anni in virtù dei titoli stabiliti dalla precedente Intesa (nello specifico vecchio diploma in scienze re-

ligiose più laurea civile magistrale). Leggendo l'Intesa del 2012, in particolare ai punti 4.3.1 e 4.3.2, mi risulta chiaro che potrò continuare a insegnare anche dopo il 2017 grazie agli stessi titoli. Il dubbio che però mi rimane è il seguente: quando uscirà il concorso per entrare in ruolo, vi potrà accedere chi come me è in possesso dei vecchi titoli o sarà riservato solo a chi ha conseguito i nuovi titoli di qualificazione? A me serve saperlo, perché per aggiornare il mio titolo mi servirebbero alcuni anni. A riguardo c'è un po' di confusione e gli esperti invitati agli incontri di aggiornamento per gli insegnanti non hanno saputo rispondere.

RISPOSTA ►

Puoi stare tranquilla!

Potrai continuare a insegnare anche dopo il 2017 e sicuramente potrai partecipare a un eventuale concorso.

47

Ricostruzione della carriera e assegno

DOMANDA ►

Primo quesito. Per 14 anni ho insegnato nella diocesi di *** sempre con cattedra completa. Titolo ottenuto nel 2008. Ricostruzione di carriera nel 2012 dopo vari rifiuti da parte della ragioneria perché NON mi ha riconosciuto l'assegno ad personam. La ricostruzione mi era stata fatta dal sindacato e anche dalla scuola in cui mi veniva riconosciuto l'assegno. **Quindi la mia ricostruzione è senza l'assegno ad personam.** Ho sentito altri colleghi della stessa diocesi e a loro l'assegno è stato riconosciuto. Ti chiedo questo assegno mi spetta oppure no? E se mi spetta, cosa devo fare per vedermi riconosciuto questo diritto? Inoltre a me è stato riconosciuto solo uno scatto biennale: 2008-2010. Dal 2010-2012 non mi è stato riconosciuto nulla. Mi sarà possibile recuperarlo?

Secondo quesito. Per motivi familiari, dal 1° settembre 2014 ho ottenuto il trasferimento nella diocesi di ***. Avrò metà cattedra (9 ore) sempre nello stesso grado di scuola degli anni precedenti. So che la progressione di carriera si blocca, ma tutti i diritti acquisiti con la ricostruzione di carriera mi restano? Mi riferisco a permessi, ferie, aspettativa, ecc. Inoltre, ritorno agli scatti biennali mentre ho la cattedra ridotta oppure no?

RISPOSTA ►

Per prima cosa chiariamo che non avendo più la cattedra completa non hai più gli stessi diritti per quanto riguarda ferie, permessi e assenze, cioè hai diritto solo a giorni retribuiti per malattia.

Quanto poi alla ricostruzione di carriera è opportuno che sia la scuola a elaborarla con le informazioni che dichiari tu.

48

Il codice della qualifica

DOMANDA ►

Sono un IdR di scuola secondaria di primo grado a tempo determinato. Dal cedolino del mese di maggio 2014 mi trovo la qualifica cambiata da KRO7 a KRO8, con conseguente leggero aumento di stipendio, senza che né io né la segreteria abbiamo chiesto nulla. Vorrei sapere perché...

RISPOSTA ►

Ti è stato corretto un errore: infatti il codice esatto è KRO8.

| | |
|-------------------|---|
| 49 | Requisiti per l'IRC / 2 |
| DOMANDA ► | Le scrivo per sapere se un'insegnante incaricata annuale da dieci anni nella scuola secondaria, in possesso di una laurea triennale in economia e commercio + diploma in scienze religiose, per poter continuare a insegnare nella secondaria deve, con la nuova Intesa dal 2017, essere in possesso della specialistica in scienze religiose, o di qualunque altro titolo previsto. |
| RISPOSTA ► | Avendo tu il diploma in scienze religiose puoi insegnare solo nella scuola primaria e/o dell'infanzia. Perché la laurea triennale in economia e commercio + diploma in scienze religiose non è spendibile per insegnare IRC nella scuola secondaria. |
| 50 | Come stanno effettivamente le cose circa la RPD? |
| DOMANDA ► | Sono un IdR, sono in possesso di laurea ISSR triennale, sono iscritto al biennio di specializzazione e sono diacono permanente. Ho avuto nell'anno scolastico 2013/2014 il mio secondo incarico per 18 ore di insegnamento più una di programmazione, il contratto che mi è stato fatto andava dal 1/9 al 07/06/2014. La ragioneria territoriale mi ha inviato una raccomandata con la quale mi si chiede di restituire entro 30 giorni la "retribuzione professionale docenti" perché (afferma) non mi spetta in quanto supplente. Se leggo correttamente, la nota del Miur del dicembre 2012 dice che la RPD va pagata anche al supplente con incarico fino al "termine delle attività didattiche". domanda 1: Come stanno effettivamente le cose circa la RPD? domanda 2: Come diacono permanente come devo interpretare il punto 4.2.2 lettera b) dell'intesa MIUR-CEI del giugno 2012 poi DPR 175 20.8.2012? |
| RISPOSTA ► | Relativamente alla seconda domanda ti faccio notare che il compenso individuale accessorio, assorbito per tutto il personale docente dalla retribuzione professionale docenti, spetta " <i>... in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio</i> " (art. 25 CCNL 31.08.1999, comma 4). Questo significa che la retribuzione professionale docenti compete per tutta la durata dell'incarico. Essendo l'insegnante di religione cattolica incaricato annuale, ha diritto per tutta la durata del contratto alla retribuzione professionale docenti, cioè per tutti e 12 i mesi. Il suddetto compenso quindi è corrisposto per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico solo al personale docente, di religione e non, con rapporto di impiego fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno (art. 25 CCNI 31.08.1999, comma 1, lettera c). Per completezza ricordo che questa retribuzione, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato, che non abbia incarichi annuali, va calcolata in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio, e in rapporto al numero di ore settimanali, e cioè per ogni ora o 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto. Inoltre, va precisato che, secondo il combinato disposto degli articoli dei diversi CCNLL a far data dal CCNL 26/05/99, art. 42, comma 2, la retribuzione professionale docenti viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità. La Circolare ministeriale n. 118/14 aprile 2000 chiarisce che gli Insegnanti di religione cattolica percepiscono tale compenso accessorio, denominato RPD, per 12 mensilità. " <i>Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla</i> |

progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro – direzioni provinciali dei servizi vari – procederanno all'esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche”.

Quanto poi alle altre domande, devi necessariamente conseguire un titolo di qualificazione professionale.

| | |
|-------------------|---|
| 51 | Per la ricostruzione della carriera... |
| DOMANDA ► | Conseguirò la laurea in scienze religiose (3+2) a novembre. Insegno in una scuola secondaria di primo grado da 5 anni. Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, i quattro anni iniziano dall'anno in cui si consegue la laurea o posso far valere anche quelli precedenti? |
| RISPOSTA ► | Per la ricostruzione di carriera vengono presi in considerazione solo gli anni svolti con il titolo di qualificazione professionale previsto dall'Intesa. |
| 52 | Retribuzione e vacanze natalizie |
| DOMANDA ► | Un insegnante con titolo, assunto per una supplenza temporanea che comprende le vacanze natalizie, deve essere pagato durante il periodo di sospensione delle lezioni? |
| RISPOSTA ► | Verrai retribuita solo se continuerai la supplenza dopo le vacanze natalizie. |
| 53 | Siamo obbligati a partecipare alla riunione preliminare? |
| DOMANDA ► | Sono sacerdote della diocesi di ***, insegnante di religione nelle scuole medie di primo grado. Sono obbligato a partecipare alla riunione preliminare per gli esami di terza media? Se sì, mi potrebbe indicare la legge. |
| RISPOSTA ► | Assolutamente no. Alle riunioni partecipano tutti gli insegnanti delle materie d'esame. Religione non è materia d'esame, quindi non partecipa. |
| 54 | Anno di servizio continuativo |
| DOMANDA ► | Sono una IdR che ha conseguito il diploma di scienze religiose nel 2002 e il Magistero in scienze religiose nel 2004 con relative idoneità. Dall'a.s. 2008/2009 insegno in una scuola dell'infanzia paritaria per 4,30 ore settimanali da settembre a maggio (contratto che si rinnova ogni anno fino ad oggi). Le chiedo, ma dal 2017 con questi titoli e requisiti potrò continuare a insegnare nell'infanzia/primaria? E nella secondaria? |
| RISPOSTA ► | Certamente! La Nota Stellacci tra l'altro afferma che “... <i>l'anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell'insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14</i> ”. |

| 55 | Requisiti per l'IRC / 3 |
|-------------------|---|
| DOMANDA ► | Vorrei alcune informazioni riguardanti l'insegnamento della religione cattolica. Ho conseguito il diploma magistrale nell'anno 1996 ho frequentato l'istituto di scienze religiose per poter insegnare la suddetta materia, sono stata chiamata più volte a supplire ora la diocesi mi chiede la laurea magistrale per avere l'incarico. |
| RISPOSTA ► | È proprio così. La nuova Intesa prevede la laurea magistrale per insegnare religione cattolica in ogni ordine e grado di scuola. |
| 56 | Insegnamento senza idoneità |
| DOMANDA ► | Se un candidato ha ottenuto l'idoneità solo nello scorso mese di giugno, superando l'esame, ed ora è solo in attesa del decreto dell'Ordinario, e se – in possesso del Magistero – ha svolto precedentemente un anno di servizio senza questa idoneità, ebbene quest'anno di attività gli consente di essere in regola con i requisiti previsti dalla nuova Intesa? |
| RISPOSTA ► | Il collega non poteva insegnare senza idoneità. Questo significa che se ha insegnato sicuramente era in possesso dell'idoneità. |
| 57 | Ho subito un intervento chirurgico... |
| DOMANDA ► | Sono una IdR con incarico annuale, senza ricostruzione di carriera, ho subito un intervento chirurgico con 5 giorni di ricovero ospedaliero, a cui sono seguiti 28 giorni di convalescenza prescritti con relativo certificato medico dai dottori dello stesso reparto dove mi sono sottoposta all'intervento, poi seguito da altri 14 giorni prescritti dal mio dottore di base. In questi giorni la segreteria mi ha riferito che dopo 30 giorni di malattia, pur essendo giorni di convalescenza post intervento chirurgico, non essendo equiparata a un docente di ruolo, devo restituire il 50% dello stipendio. Le chiedo se tutto ciò fosse corretto ed eventualmente la normativa di riferimento. |
| RISPOSTA ► | È proprio come ti hanno detto a scuola. Infatti il comma 5 dell'art. 19 del CCNL 2007 recita così: <i>“Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”</i> . E il comma 4 sempre dello stesso articolo recita così: <i>“Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”</i> . |

| | |
|-------------------|---|
| 58 | Quanto tempo per la ricostruzione? |
| DOMANDA ► | Sono una docente di religione, a tempo determinato dall'anno scolastico 2002/03, ho fatto richiesta della ricostruzione di carriera a settembre 2011. Ad oggi non ho ancora avuto la ricostruzione dalla segreteria dell'istituto comprensivo a cui appartengo. Ho sollecitato con una richiesta scritta a gennaio del corrente anno e, dopo diversi solleciti verbali, esattamente il 9.01.2014, la DS l'ha fatta protocollare. Oggi passando in segreteria, per la firma delle schede di valutazione, ho chiesto se era stato fatto tutto per questa mia ricostruzione e mi è stato risposto che devono ancora provvedere. Come posso procedere per ottenere quanto mi spetta di diritto? |
| RISPOSTA ► | Per l'emissione dei decreti di ricostruzione di carriera agli aventi diritto è necessario aver presentata istanza al Dirigente scolastico, il quale è tenuto a provvedervi entro un lasso di tempo che potrebbe aggirarsi intorno ai diciotto mesi della data di presentazione dell'istanza. A questo punto ti conviene presentare al Dirigente scolastico della scuola di appartenenza una comunicazione di diffida e messa in mora unitamente alla richiesta di risarcimento per interessi maturati e rivalutazione valutaria. Nella stessa istanza chiedi inoltre di conoscere il funzionario addetto al procedimento. Trascorsi trenta giorni senza che la scuola si sia attivata, puoi presentare un ricorso al Giudice ordinario che devi far precedere dal tentativo di conciliazione. |
| 59 | Baccalaureato e laurea magistrale |
| DOMANDA ► | Sono in possesso di un baccalaureato in Teologia. Con questo titolo è possibile iscriversi ad un corso di laurea magistrale e se sì quale? |
| RISPOSTA ► | Certamente! Dovrai recarti presso un ISSR. |
| 60 | Gerarchia titoli per insegnare IRC |
| DOMANDA ► | È possibile stabilire una gerarchia dei titoli per insegnare religione? |
| RISPOSTA ► | Ecco la gerarchia titoli per insegnare IRC. <ol style="list-style-type: none"> 1. Scuola magistrale 2. Istituto magistrale 3. Diploma in scienze religiose presso ISR (Istituto di Scienze Religiose) 4. Diploma accademico (quadriennale) cioè magistero in scienze religiose presso ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose), in scienze religiose 5. Laurea magistrale (3+2) in scienze religiose (la laurea triennale non basta per l'insegnamento) 6. Baccalaureato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche 7. Licenza in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche 8. Dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche <p>Spendibilità dei titoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con il diploma in scuola magistrale si può insegnare religione solo alla scuola dell'infanzia. - Con il diploma in istituto magistrale si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria. |

- Con il diploma **ISR** si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria.
 - Con il diploma accademico **ISSR** si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola Primaria nella scuola secondaria di I e II grado.
- N.B.** Questi titoli sono sufficienti per iniziare a insegnare solo fino all'anno scolastico 2016/2017, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 per iniziare a insegnare in ogni ordine e grado di scuola sarà necessario essere in possesso della laurea magistrale (3+2) in scienze religiose.
- Con il **Baccalaureato** in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria nella scuola secondaria di I e II grado.
 - Con la **Licenza** in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria nella scuola secondaria di I e II grado.
 - Con il **Dottorato** in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria nella scuola secondaria di I e II grado.

Titoli aggiuntivi

I titoli aggiuntivi sono quelli pari livello o di livello superiore a quelli di accesso. Facciamo alcuni esempi.

- Un insegnante di scuola dell'infanzia che presenta come titolo di accesso il diploma di scuola magistrale può presentare come titolo aggiuntivo i seguenti titoli:
 - il diploma magistrale, il diploma triennale o il magistero in scienze religiose, il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato.
- Un insegnante di scuola primaria e/o infanzia che presenta come titolo di accesso il diploma magistrale può presentare come titolo aggiuntivo i seguenti titoli:
 - l'ISR, l'ISSR, il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato;
 - **non** potrà presentare come titolo aggiuntivo la scuola magistrale, perché inferiore al titolo di accesso.
- Un insegnante di scuola primaria e/o infanzia che presenta come titolo di accesso il diploma ISR, può presentare come titolo aggiuntivo i seguenti titoli:
 - il diploma Magistrale, l'ISSR, il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato;
 - **non** potrà presentare come titolo aggiuntivo la scuola magistrale, perché inferiore al titolo di accesso.
- Un insegnante di scuola secondaria di primo e/o secondo grado che presenta come titolo di accesso il diploma quadriennale (Magistero) ISSR può presentare come titolo aggiuntivo i seguenti titoli:
 - il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato
 - **non** potrà presentare come titolo aggiuntivo la scuola magistrale, il diploma magistrale, il diploma triennale, perché inferiori al titolo di accesso.

61

Requisiti per l'IRC / 4

DOMANDA ►

Vorrei che mi chiarisca taluni dubbi a proposito dei nuovi titoli richiesti dal 2017 per l'insegnamento di religione:

- 1) ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1992;
- 2) ho conseguito il Magistero in scienze religiose nel 2005;

| | |
|-------------------|---|
| | <p>3) ho avuto una supplenza di 181 giorni da ottobre 2006 ad aprile 2007;</p> <p>4) negli anni successivi solo supplenze di pochi giorni e ora le chiedo: dal 2017 potrò con questi titoli insegnare religione?</p> |
| RISPOSTA ► | Penso proprio di no. Devi necessariamente conseguire la laurea magistrale in scienze religiose. |
| 62 | Corsi di aggiornamento riconosciuti |
| DOMANDA ► | In ordine alla formazione del personale docente previsto dalla Legge 107, chi certifica le unità formative dei docenti di religione di ruolo? I corsi tenuti presso la scuola di formazione teologica della diocesi sono accreditati? Sicuramente lo sono dai direttori degli uffici scolastici della diocesi, ma anche da altri? |
| RISPOSTA ► | I corsi di aggiornamento organizzati dalle Università e dagli ISSR sono “abilitati” a rilasciare attestati spendibili, così come previsto dalla Legge 107. |
| 63 | Abilitazione e graduatorie |
| DOMANDA ► | <p>Le volevo chiedere perché non è possibile inserire nella graduatoria regionale le abilitazioni acquisite in altre discipline. Io ho l’abilitazione in Diritto ed economia e credo che una pertinenza con la disciplina Religione Cattolica sia da confermare.</p> <p>Le chiedo questo perché nelle graduatorie d’istituto per le altre classi di concorso il servizio di Religione, non so il concorso, viene valutato. Le dico però che un master biennale conseguito presso una scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta legalmente mi è stato considerato 1 punto.</p> |
| RISPOSTA ► | È l’Ordinanza ministeriale a prevederlo. |
| 64 | Ti consiglio un libro... |
| DOMANDA ► | Insegno religione in un Istituto professionale e, con la motivazione che non si riesce a stare nel budget previsto dal Ministero, vogliono inserire il libro di Religione nell’elenco dei libri consigliati e non da acquistare. Oltre a rifiutarmi di firmare l’elenco dei libri di testo così formulato cos’altro posso fare? La scuola, nella veste del Dirigente scolastico o collegio docenti, può farlo passare “consigliato” d’ufficio? |
| RISPOSTA ► | È il Consiglio di Istituto che delibera. La norma è chiara: i libri delle discipline scolastiche non possono essere consigliati. |
| 65 | Potrò ancora insegnare? |
| DOMANDA ► | Ho il diploma magistrale preso nel 2001/2002 e dal 2011 insegno religione. Dopo il 2017 potrò ancora insegnare? |
| RISPOSTA ► | Sicuramente! |

| | |
|-------------------|--|
| 66 | Posso essere individuato come vicepreside? |
| DOMANDA ► | Insegno in una scuola secondaria di primo grado con 11 ore e ho una laurea magistrale di cinque anni in teologia, il mio contratto si rinnova di anno in anno quindi sono a tempo determinato perché non ho fatto concorso e non sono di ruolo. Insegno da 6 anni. Data la stima della preside nei miei confronti le chiedo se sarebbe possibile per me giuridicamente diventare l'anno prossimo vicepreside e in che modalità, ovvero come si decidono le ore, ecc. |
| RISPOSTA ► | Certamente! Il Dirigente tra i suoi collaboratori può scegliere anche un IdR non di ruolo. |
| 67 | Debito formativo in IRC? |
| DOMANDA ► | Vorrei sapere se formalmente è possibile che gli studenti possano avvalersi del debito formativo nella nostra materia. |
| RISPOSTA ► | <p>Per prima cosa chiariamo che i corsi di recupero, i così detti ex IDEI (Interventi Didattici Educativi Individualizzati) vengono attivati su indicazione del Consiglio di classe su delibera del Consiglio d'Istituto, per interventi a favore degli alunni in difficoltà in alcune discipline o ambiti disciplinari.</p> <p>Trattasi sostanzialmente di interventi tesi a recuperare conoscenze, abilità e competenze in alunni in difficoltà.</p> <p>La corsa ai corsi viene determinata dall'appetibilità del costo orario per i docenti che in questo modo realizzano ciò che avrebbero normalmente dovuto realizzare con l'attività didattica consueta: <i>"il successo formativo dell'alunno"</i>.</p> <p>Ritengo che l'Insegnante di religione possa assicurare con la sua professionalità <i>"il successo formativo dell'alunno"</i>.</p> <p>Quanto poi all'eventuale debito formativo in religione ti ricordo che l'alunno per essere ammesso alla classe successiva dovrà avere la sufficienza in tutte le discipline, quindi anche in religione.</p> <p>Questo significa che devi tener conto che l'insegnante propone il voto, ma è il Consiglio di classe che decide il voto da attribuire.</p> |
| 68 | Il DS e la malattia del docente |
| DOMANDA ► | In data *** ho preso regolarmente un giorno di mutua, telefonando alla scuola alle 7.30 e chiamando il dottore per l'invio del certificato medico. Alle ore 10/10.15 il Dirigente scolastico mi ha chiamato sul telefono di casa, dicendomi che avevo creato problemi alla scuola, in quanto non era stato possibile sostituirmi e i ragazzi erano fuori dalle aule. Al che gli ho risposto che non ero certo alla spiaggia, ma in malattia regolarmente, che avevo tutto il diritto di stare a casa e che non era un mio problema la gestione delle classi in mia assenza. Il Dirigente mi ha ribattuto che per stavolta va bene, ma mi ha invitato, d'ora in avanti, ad andare a lavorare anche se non sto bene, se non ho qualcosa di grave che proprio me lo impedisca. Gli ho ribadito che in futuro continuerò a fare come ho sempre fatto, cioè a mettermi in mutua in caso di bisogno. Mi sono sentita rispondere: "Veda un po' lei cosa fare". Poiché il telefono era in viva voce della telefonata è stata testimone mia madre. Il sindacato a cui sono iscritta è già informato dell'accaduto e domani informerò le RSU. |

RISPOSTA ►

Il problema è un falso problema, perché attiene solo all'interpretazione che il Dirigente scolastico dà alle assenze per malattie.

Il personale docente ha titolo ad assentarsi dal servizio in caso di malattia certificata. Pertanto non ritengo corretto l'operato del Dirigente scolastico che si permette di telefonare a casa per *"rimproverarmi di essere malato"*.

Il CCNL tutela il personale della scuola prevedendo la possibilità di assentarsi in caso di malattia.

Questo significa che la tua posizione così come riferita mi appare regolare e di non dare alcuna importanza all'operato del Dirigente scolastico.

In caso di recidiva ti consiglio di adire il sindacato per la tutela dei tuoi diritti non escludendo la possibilità di riconoscere nell'operato del Dirigente scolastico il caso di mobbing, ovviamente nel caso di reiterazione del comportamento "vessatorio".

69**Consiglio di classe straordinario****DOMANDA ►**

Sono un insegnante di religione della scuola secondaria di primo grado, le scrivo per avere chiarimenti riguardo il mio parere o voto sulla convocazione del Consiglio di classe straordinario indetto per prendere provvedimenti disciplinari nei riguardi di alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Posso prendere parte alla votazione? Il mio parere deve o non deve essere preso in considerazione?

RISPOSTA ►

Sicuramente!

Essendo tu componente del Consiglio di classe devi necessariamente partecipare – anche se trattasi di alunno non avvalentesi che non ha seguito le tue lezioni – di conseguenza non potrai esprimere una valutazione nel merito. Comunque in sede di Consigli di classe, i docenti vengono informati di fatti accaduti e possono, quindi, tranquillamente farsi una opinione circa il comportamento dell'alunni di una determinata classe ed esprimere la propria opinione, partecipando alla deliberazione finale sui criteri da seguire nella valutazione del comportamento degli stessi alunni.

70**Congedo parentale****DOMANDA ►**

Sono un'IdR di ruolo, titolare su due scuole (in una ho 10+1 ore e nell'altra 12+1 ore). Sono al sesto mese di gravidanza e fra qualche giorno si chiuderà il II quadrimestre. Avrei alcuni quesiti da porle.

- Visto che entro in astensione obbligatoria a partire dal 15 luglio, ho lavorato assiduamente finora e ho maturato i 32 giorni di ferie per l'anno in corso, posso chiedere le ferie a partire dall'indomani degli scrutini o quantomeno aggregarli ai 3 mesi di astensione obbligatoria post parto?
- Se il DS di una delle due scuole si dovesse opporre e non concedermi le ferie nel periodo da me richiesto, a quale normativa mi devo appellare? Riesco a recuperare qualcosa o rischio di perderli completamente?
- Non ho ancora usufruito del congedo parentale al 100% della seconda figlia, che ha 7 anni. Posso farne richiesta?
- Se la risposta è affermativa, in quale percentuale verrò retribuita, visto che è già trascorso il periodo che va da 0 a 3 anni e non è ancora scaduto l'ottavo anno?

- Il preside di una delle due scuole ha emanato recentemente una circolare interna, in cui dice che, secondo la nuova normativa, per le visite specialistiche nelle strutture pubbliche e/o private non si può più richiedere un giorno di malattia per visita specialistica, ma “un giorno di permesso per motivi personali o permessi brevi a recupero o riposo compensativo”. Lo stesso DS è restio a concedere giorni di permesso retribuito, anche se richiedi tempo prima per validi motivi. In questo caso come mi devo comportare per le visite ospedaliere ginecologiche previste dal mio caso?
- Devo ancora elemosinare i giorni di permesso retribuito visto che entrambi i dirigenti mi devono dare parere favorevole e per motivi loro le segreterie non comunicano?

RISPOSTA ►

Il tema dei congedi parentali è stato disciplinato dal contratto economico sul secondo biennio 2000-2001 in quanto la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 prima e il Testo unico sulla maternità poi avevano dato più organicità e più garanzie a tale materia.

Infatti il comma 1 dell'art. 11 di detto Contratto recita testualmente: **“Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge numero 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi numero 903/1977 e numero 53/2000”**.

La formulazione di detto comma non fa più distinzione di destinatari di contratto a tempo determinato e destinatari a tempo indeterminato, ma estende i benefici **“Al personale dipendente”**.

Infatti dal comma 2 in poi si farà sempre riferimento **“alla lavoratrice”**.

Questo significa che l'insegnante di religione cattolica pur essendo destinataria di contratto a tempo determinato gode degli stessi benefici delle insegnanti con contratto a tempo indeterminato.

Di conseguenza le insegnanti di religione lavoratrici madri avranno diritto:

- **per l'astensione obbligatoria e/o astensione per complicità della gestazione** all'intera retribuzione e non più all'80%;
- **per l'astensione facoltativa**, che è di durata massima di sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino, all'intera retribuzione nei primi trenta giorni e al 30% per il restante periodo;
- **per la malattia del bambino** all'intera retribuzione per un mese ogni anno fino al terzo anno di vita del bambino;
- **per la malattia del figlio** senza retribuzione 5 giorni all'anno per il figlio da 3 a otto anni.

Con la legge 53/2000 sono state introdotte novità con riferimento all'aspettativa facoltativa. Più precisamente, viene ribadito il principio che l'aspettativa spetta a entrambi i genitori, che però non sono più costretti a esercitare il corrispondente diritto in maniera alternativa, dal momento che entrambi ora possono farvi ricorso. Le condizioni legittimanti il ricorso all'aspettativa facoltativa sono le seguenti: in primo luogo, il diritto può essere esercitato nei primi 8 anni di vita del bambino. In secondo luogo, i genitori possono fruire dell'aspettativa facoltativa nel limite massimo complessivo di 10 mesi, così ripartiti: la madre lavoratrice, per un periodo massimo di 6 mesi; il padre lavoratore, per un periodo massimo di 6 mesi; nel caso in cui vi sia un solo ge-

nitore, per un periodo massimo di 10 mesi. In ogni caso, ciascun genitore può fruire del proprio periodo di astensione facoltativa in maniera continuativa o frazionata. La legge ha anche incentivato il ricorso all'aspettativa facoltativa da parte del padre: infatti, nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno tre mesi, egli può astenersi dal lavoro per 7 mesi e, conseguentemente, il tetto massimo complessivo di astensione del padre e della madre viene elevato a 11 mesi. Per esercitare il diritto all'astensione facoltativa, il genitore ha semplicemente l'onere di preavvisare il datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, e comunque con un preavviso non inferiore a 15 giorni. In ogni caso, ciascun genitore può esercitare il diritto in esame anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto.

I periodi di astensione facoltativa (come pure i periodi di astensione dal lavoro per malattia del bambino, di cui si dirà) sono computati nell'anzianità di servizio, con esclusione di effetti su ferie e gratifica natalizia. Inoltre, è stato radicalmente modificato il trattamento economico del genitore che fruisce del diritto di cui si parla. Più precisamente, il genitore che ne fruisca entro il terzo anno di vita del bambino percepisce l'indennità del 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi; inoltre, questo stesso periodo è coperto da contribuzione figurativa. Al di fuori di questa ipotesi, ciascun genitore ha diritto alla indennità del 30% a condizione che la sua retribuzione sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. In ogni caso, il periodo di aspettativa è coperto dalla contribuzione figurativa; nel caso di aspettativa fruita oltre il terzo anno di vita del bambino e oltre il sesto mese di fruizione complessiva, il valore retributivo è calcolato in misura del 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà dell'interessato di integrare la contribuzione. Inoltre, per far fronte alle relative spese, il genitore che fruisca dell'aspettativa facoltativa può chiedere l'anticipo del TFR.

| 71 | IdR e RSU |
|-------------------|--|
| DOMANDA ► | Un insegnante di religione può candidarsi come RSU? Anche se è incaricato annuale? |
| RISPOSTA ► | <p>Effettivamente la norma che regola le elezioni delle RSU è ambigua per gli Insegnanti di Religione, perché afferma che solo gli Insegnanti a tempo indeterminato possono essere elettori passivi. È noto a tutti che gli IdR sono equiparati agli Insegnanti a tempo indeterminato. Alcuni anni fa abbiamo assistito al comportamento di alcune organizzazioni sindacali che a Roma lottavano affinché il Comitato dei Garanti approvasse l'eleggibilità degli IdR, mentre in periferia la stessa organizzazione sindacale lottava affinché il Comitato dei Garanti negasse la loro eleggibilità.</p> <p>Il problema quindi è solo sindacale: noi vogliamo che le organizzazioni sindacali dicano con chiarezza se gli IdR sono eleggibili o non sono eleggibili.</p> <p>A sostegno della nostra tesi soccorre la legge 186/2003 che ha previsto il ruolo per gli IdR.</p> <p>La nuova legge sull'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica credo dovrebbe aiutare a far chiarimento sulla questione.</p> |

| | |
|-------------------|---|
| 72 | Semi-esonero |
| DOMANDA ► | Insegno in una scuola secondaria di 1° grado e molto probabilmente perdo 9 ore su 18 ma non la titolarità. Il DS sta pensando di confermarmi l'incarico di vica-rio con semiesonero e farmi rientrare con cattedra di 9 ore + 9 di semiesonero, convinto che nella scuola dove io andrei a completare nominerà il csa. Funziona così? |
| RISPOSTA ► | Non è così. Il Dirigente può disporre il semiesonero nella sua scuola e non in altre. Questo significa che il Dirigente decreterà le 9 ore di esonero nella sua scuole e andrai a svolgere le rimanenti ore in un'altra scuola. |
| 73 | Partecipazione agli scrutini |
| DOMANDA ► | Sono un IdR di una scuola secondaria di primo grado assunta fino al termine delle attività didattiche (7.06.2014). Per motivi organizzativi una delle tre scuo-le in cui insegno ha dovuto fissare gli scrutini il giorno 9. È doverosa la mia par-tecipazione, come ritengo, perché facente parte dei miei doveri? O la normativa nega tale possibilità? |
| RISPOSTA ► | La tua partecipazione agli scrutini è obbligatoria. Questo significa che la scuola ti farà un contratto solo per i giorni degli scrutini. |
| 74 | Diocesi e personale disponibile |
| DOMANDA ► | Leggendo le sue risposte mi rendo conto che alcune Diocesi hanno continuato a proporre per i loro nominati l'incarico annuale, nonostante la mancanza dei titoli prevista dall'Intesa del giugno 2012. La mia Diocesi si è mossa nella mas-sima legalità, non avendo io i titoli mi ha proposto fino al termine delle lezioni, mentre fino all'anno scorso il mio incarico finiva il 31 agosto, avendo una laurea civile e la laurea triennale ISSR. Come al solito risulta esserci un vecchio male nazionale vale a dire: "figli e figliastri". Come mai? |
| RISPOSTA ► | L'Italia è divisa in diocesi. Non tutte le diocesi hanno personale già fornito di titolo. |
| 75 | Diritto allo studio |
| DOMANDA ► | Insegno RC presso una scuola paritaria cattolica di ***. Le ore settimanali sono: alla primaria per 10 ore (part time 41.67%) e alla secondaria di primo grado della stessa scuola per 6 ore (part time 33.34%). Ho conseguito la laurea triennale in scienze religiose presso l'ISSR di *** a novembre 2013, e l'equipollenza a dicembre 2013. Devo assentarmi dalle lezioni per 2 ore la settimana perché sto frequentando il quarto anno di specialistica per ottenere la laurea magistrale. Nella busta paga del mese di marzo la scuola mi ha tolto dallo stipendio le ultime 8 ore di frequenza all'ISSR, dicendomi che non ne ho più diritto perché ormai sono laureata e abilitata. Quindi hanno trattato le assenze di studio come permessi non retribuiti. |

Io sono rimasta basita, questa detrazione corrisponde a 118 euro lordi, e dovrò continuare fino al 31 maggio la frequenza ISSR!

Oggi stesso ho saputo da una collega che esistono, previste dal contratto, 150 ore da poter usufruire per il diritto allo studio, che si possono chiedere all'inizio dell'anno scolastico. La mia scuola non mi ha mai parlato di questa possibilità. Può gentilmente farmi chiarezza sull'argomento? Ha ragione la mia scuola? Che cosa chiedere a questo punto dell'anno scolastico?

Ultima domanda: le chiedo se può gentilmente dirmi se la seguente retribuzione di base, che vedo in busta paga, è corretta e corrisponde all'attuale CCNL:

- scuola primaria: retribuzione base euro 1.541,70 per part time 41,67, n. 10 ore di lezione settimanale
- scuola secondaria di primo grado: retribuzione base euro 1.616,00 per part time 33,34%, n. 6 ore settimanali.

RISPOSTA ►

Il diritto allo studio è stato introdotto con la legge n. 395 del 1988 ed è precisamente l'art. 3 che regola questo diritto.

La Circolare ministeriale n. 319 del 1991 fornisce invece le istruzioni applicative. Complessivamente il numero dei beneficiari non può superare il 3% della dotazione organica provinciale.

Entro il 15 di ottobre di ogni anno i Provveditori agli Studi pubblicano il numero complessivo dei permessi concedibili proporzionalmente distribuito tra: personale direttivo, docente, personale educativo e ATA.

Le domande scadono il 15 di novembre e vanno inoltrate al Provveditore agli Studi tramite il Dirigente scolastico.

I permessi invece saranno concessi entro il 15 dicembre.

Gli insegnanti di religione che si trovano nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 312/80 possono far domanda e quindi ottenere permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue.

La Circolare ministeriale n. 130 del 21.4.2000 parla di personale a tempo determinato e precisamente recita: *"Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del DPR 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per **il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese**".*

Riporto integralmente la Circolare ministeriale n. 130 del 21.4.2000 protocollo n. 49479/BL che ha per oggetto: *Utilizzazione docenti presso i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria con compiti di supervisione del tirocinio. Art. 1 - commi 4 e 5 - legge 3 agosto 1998, n. 315.*

Con l'avvio presso le Università dei Corsi di laurea e delle Scuole di specializzazione, si sono poste le premesse per una nuova realtà istituzionale di grande rilevanza per la formazione degli insegnanti e per l'intero sistema scolastico.

Tra le attività previste nel curriculum formativo dei Corsi e delle Scuole, particolare importanza riveste, per il costituirsi dell'identità professionale dei docenti, l'attività di tirocinio che vede impegnati, in qualità di supervisori, i docenti delle dipendenti istituzioni scolastiche utilizzati in posizione di semiesonero, ai sensi della legge n. 315/1998.

In considerazione della necessità di valorizzare e sostenere l'esperienza professio-

nale del dipendente personale presso le Università, come momento che realizza un fondamentale canale di comunicazione e di scambio di esperienze tra Scuola ed Università, con la presente circolare si intendono fornire alcune raccomandazioni volte ad assicurare da un lato che le prestazioni lavorative che tale personale è chiamato a svolgere nella scuola di titolarità e presso la sede universitaria siano effettivamente compatibili, dall'altro a riconoscere le competenze specifiche ed il maggiore impegno lavorativo svolto.

Considerato che nella fattispecie in esame – come in tutte le situazioni in cui c'è una prestazione di lavoro che si ripartisce all'interno di due sistemi organizzativi – non è facile il coordinamento delle due attività, data anche la particolarità del lavoro dell'insegnante, si pregano gli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei Capi delle istituzioni scolastiche sui seguenti punti:

- il piano annuale dell'attività di istituto deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa ed organizzativa contenuta nel Piano dell'offerta formativa dovrà prevedere per tale personale, attraverso opportuni adattamenti, un'articolazione dell'orario di servizio tale da consentire che l'impegno lavorativo presso la scuola sia effettivamente compatibile con quello universitario. A tal fine occorrerà concentrare l'orario di insegnamento – che di regola non deve essere superiore al 50% dell'orario a tempo pieno – in non più di tre giorni la settimana. Analogo criterio deve essere seguito per le attività aggiuntive, compresa la partecipazione agli organi collegiali, che devono essere programmate in modo da non rendere difficoltosa la prestazione lavorativa presso l'Università;
- agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale docente in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999. Analogo trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità di studente. **Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del DPR 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;**
- favorire l'affidamento, nell'ambito delle disponibilità degli organici funzionali d'istituto, di attività diverse dall'insegnamento, ai supervisori che lo richiedano, secondo le modalità organizzative previste dall'art. 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;
- le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate tra i titoli previsti dagli artt. 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 ai sensi dell'art. 26 dell'Accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 dello stesso CCNL, sottoscritto il 24 febbraio 2000;
- la utilizzazione in posizione di semiesonero per lo svolgimento delle attività di supervisione del tirocinio, per la ricaduta qualitativa che ha sulla scuola, non è assimilabile alla posizione in part-time e che pertanto tale personale ha diritto ad accedere alle retribuzioni previste dal fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 26 del CCNL del 31 agosto 1999;
- figura di rilievo per l'espletamento del tirocinio presso la scuola “polo” è l'insegnante accogliente o “tutor”, indispensabile come riferimento per la progettazio-

ne e lo svolgimento di quelle fasi del tirocinio, attive e qualificanti sul versante specifico dell'esercizio professionale, che sono condotte in classe. Agli insegnanti "tutor", la cui individuazione sarà operata in base a criteri previsti nelle convenzioni quadro tra Università, Provveditorati agli studi e scuole, tra il personale docente che si dichiara disponibile, potrà essere erogato il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento di cui dall'art. 25 del CCNL del 26 maggio 1999.

Per quanto riguarda infine le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, si richiama l'attenzione sulla necessità che gli uffici competenti curino costantemente il raccordo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'attività stessa. Occorrerà quindi aprire una sede di confronto permanente sui diversi aspetti connessi con l'organizzazione del tirocinio quali:

- individuazione degli elementi essenziali per l'impostazione della convenzione-quadro (preferibilmente a livello regionale) che regolerà i rapporti tra Università, Provveditorati agli studi ed istituzioni dove si svolgeranno le attività di tirocinio, considerando l'opportunità di iniziare con scuole particolarmente attente all'innovazione ma prevedendo, in una fase successiva, una rotazione e diffusione su base regionale degli istituti scolastici idonei per lo svolgimento dell'attività di tirocinio;
- raccordo tra i progetti di tirocinio e la programmazione scolastica e individuazione di forme di collaborazione e di scambio con le attività formative realizzate all'interno delle strutture scolastiche;
- modalità di coinvolgimento delle altre istituzioni interessate (Istituti Regionali di Ricerca Educativa, Enti locali, Agenzie di formazione, ecc.);
- definizione di attività di monitoraggio sullo svolgimento del tirocinio.

Si deve infine porre in rilievo che il metodo di svolgimento del tutoraggio da parte dei docenti deve essere tale da sollecitare l'autonoma attività dell'allievo.

Gli uffici competenti sono cortesemente pregate di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Capi delle dipendenti istituzioni scolastiche.

| | |
|-------------------|--|
| 76 | Ricostruzione e autonomia scolastica |
| DOMANDA ► | Ho provveduto a trasmettere la domanda di ricostruzione di carriera in uno degli Istituti dove presto servizio (seppure con minor numero di ore). Purtroppo però mi è stato segnalato che la mia domanda deve essere inoltrata nell'altro istituto, perché il sistema non consente l'accesso per il prosieguo della pratica, in quanto scuola dove ho un minore numero di ore di lezione. Che cosa ne pensa? |
| RISPOSTA ► | Questo non dovrebbe succedere con l'autonomia scolastica... |
| 77 | Progetti scolastici e attività didattica |
| DOMANDA ► | Sono un insegnante IRC con contratto annuale. Mi è stata chiesta dal Dirigente scolastico una parte delle mie due ore in una classe (mi rimarrebbe mezz'ora fino a fine anno) per l'attuazione di un progetto a cui la scuola ha aderito, essendo lo specialista presente solo due giorni alla settimana. Non mi sembra corretto. A che cosa posso appellarmi? |
| RISPOSTA ► | I progetti non devono interferire nella normale attività didattica di ciascun docente, a meno che il collegio docenti non abbia regolamentato lo svolgimento |

del progetto alla flessibilità, ma questo va regolamentata.
Ricordo che a ciascun docente è fatto obbligo fa lezione per monte ore annuale previsto dalla disciplina.

| | |
|-------------------|--|
| 78 | Scrutini e computo delle ore |
| DOMANDA ► | Sono un'insegnante di ruolo e nel primo quadrimestre mi è stato fatto un abuso... La preside mi ha costretto a presiedere allo scrutinio quadrimestrale per cinque giorni continui per 5 ore al giorno, per cui ho fatto 25 ore totali anche se gli scrutini a metà giornata si erano conclusi. Per cui gradirei chiarimenti in merito e eventuali riferimenti di legge, per evitare anche nel secondo quadrimestre abusi di questo tipo. |
| RISPOSTA ► | “Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione” non rientra nel computo delle 40 ore (cfr. lettera c) del comma 3 dell’articolo 27 del CCNL 2003). Una cosa è certa che trattasi di atto dovuto connesso alla funzione docente. |
| 79 | Posso chiedere al preside l’aspettativa di un anno? |
| DOMANDA ► | Io sottoscritta ***, insegnante di religione cattolica non di ruolo, preciso di aver partecipato al concorso del 2004, non sono entrata di ruolo, pur avendo superato tale concorso. Insegno dal 1987 con incarico annuale. Vorrei sapere se posso chiedere al preside l’aspettativa di un anno, perché vorrei accettare e provare un lavoro come assistente amministrativo nelle scuole al nord, senza perdere il posto di insegnante, anche perché penso che non passerò mai di ruolo, e ormai ho 50 anni compiuti. Infatti continuano a chiamarmi per le supplenze e non so se posso accettare o meno tali incarichi. |
| RISPOSTA ► | Il comma 1 dell’art. 18 del CCNL 2007 recita così: “L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del TU approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal Dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico. ” Questo significa che potrai godere di tale beneficio solo se sei destinataria di ricostruzione di carriera e di una cattedra completa. |
| 80 | Quando manca un collega... |
| DOMANDA ► | Sono di ***, scuola secondaria di primo grado. Nella nostra provincia il Tesoro ha fatto sapere tramite circolare che non vi sono più soldi per pagare supplenze; perciò ci troviamo in questa situazione: <ul style="list-style-type: none"> – quando manca un collega, la classe viene divisa spalmando gli alunni su più classi, venendo meno al principio costituzionale del diritto allo studio e alla normativa sulla sicurezza (classi con più di 31 alunni), – le gite/uscite programmate verranno annullate non avendo la possibilità di pagare chi sostituisca i colleghi in gita... |

Poiché avremo la prossima settimana una riunione tra noi docenti per organizzarci, nel frattempo la Dirigente ci “obbliga” con “ordine di servizio” ad accettare e accogliere gli alunni in classe e sospenderà le gite per impossibilità di retribuire le supplenze (non possono essere pagate con il già scarso ed esaurito Fondo di Istituto).

Ti dispiacerebbe, se lo sai, suggerirmi che cosa fare? Come comportarci?

RISPOSTA ►

Il Dirigente scolastico deve seguire le regole del MIUR e non della Ragioneria provinciale del Tesoro.

Ecco una nota regionale che chiarisce la questione.

USR Basilicata – Nota prot. 7934 del 23.11.2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio scolastico regionale per la Basilicata

DIREZIONE GENERALE

Potenza

Prot. AOODRBA n. 7934 Reg. Uff. Uscita

Potenza, 22 novembre 2010

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione

LORO SEDI

OGGETTO: supplenze brevi.

In riferimento alla CM n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del CCNL dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente, ancorché brevi, ne risulta consequenziale.

Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.

Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del CCNL dei docenti, così come precisato anche dalla CM 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpate le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata CM.

Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.

Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE

FRANCO INGLESE

| | |
|-------------------|---|
| 81 | Posso frazionare questi permessi in ore? |
| DOMANDA ► | Sono a orario completo su tre scuole. Ho fatto richiesta della legge 104 per assistere mia mamma con handicap grave. Posso invece che prendere i 3 gg, frazionare questi permessi in ore? |
| RISPOSTA ► | Assolutamente no. Tale possibilità non è prevista per i docenti. |
| 82 | Retribuzione post ricovero |
| DOMANDA ► | Nel ringraziarla per il suo servizio le pongo un quesito: se non sbaglio la circolare Brunetta ha stabilito che ci siano delle piccole trattenute per i dipendenti statali che sono in malattia, mi sembra però che questa decisione non valga per i giorni di ricovero ospedaliero e per il seguente periodo di convalescenza post operatoria. Le risulta? Qual è la normativa in merito? |
| RISPOSTA ► | La normativa di riferimento è il Parere UPPA n. 53/2008. È in questo parere infatti che leggiamo che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, anche al dipendente della scuola è dovuta la corresponsione dell'indennità di amministrazione, così come previsto dal relativo contratto di lavoro. |
| 83 | L'IdR assente deve firmare le schede? |
| DOMANDA ► | Sono IdR fino al termine delle lezioni presso tre istituti comprensivi. Da ieri sono in mutua fino alla fine della settimana: ieri avrei dovuto avere gli scrutini presso una delle tre scuole, ma ho comunicato la mia assenza e non ci sono stati problemi. Presso la seconda scuola gli scrutini erano già stati fatti e vi avevo partecipato. Presso la terza scuola, non è stata mai fissata una data di scrutini; l'insegnante della classe dove svolgo IRC stamattina mi ha contattata allarmata che io non avessi firmato le schede, che la DS voleva visionare prima di apporvi la firma domani. Io le ho risposto che, essendo in malattia, avrei potuto occuparmene solo al mio rientro, lunedì prossimo. Lei ha voluto che parlassi con la DS per chiedere come mi sarei dovuta comportare: la DS mi ha detto che non era un problema suo, ma di noi docenti, e che trovassimo noi una soluzione. Basita per questa risposta, ho ricontattato la mia collega dicendole che finché sono in mutua non posso fare niente, ma lei ha insistito tanto che mi sono fatta accompagnare da mio marito a scuola – pur con la febbre – per firmare le schede. Specifico che sono le uniche schede che alla fine ho firmato, perché dagli altri due istituti comprensivi non mi hanno richiesto nulla, anche se non le avevo firmate. Non credo di aver fatto bene a recarmi appositamente a scuola. Lei che cosa ne dice? |

RISPOSTA ►

Se eri assente non potevi firmare le schede. Infatti le stesse devo essere firmate dal Consiglio di classe. Questo significa che la Dirigente avrebbe dovuto nominare un sostituto per lo scrutinio e questi avrebbe dovuto firmare le schede per te.

84**Ricostruzione o temporizzazione?****DOMANDA ►**

Sono un Assistente Amministrativo che si occupa del personale: dall'1/9/2015 ha avuto l'incarico annuale di insegnante di Religione nella scuola secondaria di primo grado una docente che fino al 31/8/2015 prestava servizio (incaricata) nella scuola primaria e, in quanto tale, aveva una ricostruzione di carriera che la inquadrava nella seconda posizione stipendiale.

A partire dall'1/9/2015 la docente continua ad essere inquadrata in tale fascia, con uno stipendio corrispondente a quello degli insegnanti di scuola secondaria, oppure è necessario procedere alla temporizzazione del servizio e applicare il trattamento economico corrispondente all'anzianità derivante da detta temporizzazione?

RISPOSTA ►

Alla collega bisogna rifare la ricostruzione di carriera, perché è più vantaggiosa rispetta alla temporizzazione.

85**Supplenza e ore di insegnamento****DOMANDA ►**

Sono in ruolo dal 2004 e iscritto nelle graduatorie di terza fascia alla A036 e alla A037. Accade che le scuole iniziano a chiamarmi, ma non so cosa rispondere. Se la supplenza è fino al 30 giugno posso accettare le ore, per un massimo di 6, compatibilmente con il mio orario?

RISPOSTA ►

Per prima cosa chiariamo che nella stessa scuola sicuramente si possono accettare ore eccedenti l'orario cattedra fino a 24 ore settimanali.

Il DPR 399/1988 che prevedeva la possibilità di poter insegnare per 24 ore **nella stessa scuola** non è stato mai caducato.

Si possono accettare ore di completamento **in altre scuole** fino a un massimo di 18 ore settimanali.

86**Il diritto alla ricostruzione della carriera****DOMANDA ►**

Sono un assistente amministrativo e gradirei un chiarimento. Quest'anno scolastico il docente di religione cattolica non ha avuto rinnovato il contratto per motivi ecclesiastici (titolare di una parrocchia). Ora poiché era in regime di TFS è stata mandata la pratica all'USP. Il dubbio che ho, non ha diritto alla ricostruzione della carriera poiché aveva trentatré anni di servizio? L'orario settimanale è variato negli anni, ha iniziato con 14 ore settimanali negli anni successivi, ore 12, poi 10 e in fine 9.

RISPOSTA ►

La ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione (IdR) non è un provvedimento automatico, ma viene concesso solo a domanda. Il provvedimento di ricostruzione di carriera degli IdR viene firmato dal Capo Dirigente scolastico.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1995 al comma 7 dell'art. 66 così recita: *“Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal DPR 399 del 1988, art. 3 commi 6 e 7”*.

Questo significa che non si potrà mai capire tale diritto se non si comprende che cosa afferma l'ultimo comma dell'art. 53 della legge 312 dell'11 luglio 1980. Proviamo a farlo insieme leggendolo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera... con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.

Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:

1. quattro anni di insegnamento;
2. l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

La CM n. 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto *“Applicazione dell'articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione”* chiarisce le due condizioni.

Al comma 2 leggiamo: *“Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:*

- *Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;*
- *Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.”*

Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma **anche ad orario parziale** e trovarsi nell'anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore.

| 87 | Assegnazione ore |
|-------------------|---|
| DOMANDA ➤ | Può un docente IdR con legge 104/1992 per motivi personali superare in graduatoria la docente di ruolo e con cattedra da più di vent'anni nella stessa scuola con provata professionalità e titoli ampiamente riconosciuti dallo Stato e dalla Chiesa? La scrivente è quota 96 ed è stata convocata dall'ufficio scuola per nomina di 16 ore + un'ora a disposizione nella medesima scuola e un'ora in altra scuola. Voglio chiarire che la docente che mi ha superata in graduatoria è residente in un comune diverso da quello in cui è ubicata la scuola. Qual è il ruolo del direttore dell'ufficio diocesano, visto che il mio Dirigente ha fatto richiesta dell'utilizzazione della scrivente per le due ore nella medesima scuola? |
| RISPOSTA ➤ | Le ore vengono assegnate su proposta dell'Ordinario diocesano. Per l'affidamento dell'insegnamento della religione cattolica la norma prevede solo la proposta dell'ordinario. Questo significa che l'ordinario non deve attenere a nessuna graduatoria. |
| 88 | Compenso individuale accessorio |
| DOMANDA ➤ | Vorrei sapere da Lei come mai nei mesi di luglio e agosto io e alcune mie colleghe non abbiamo ricevuto la retribuzione professionale docenti? |
| RISPOSTA ➤ | Ti faccio notare che il compenso individuale accessorio, assorbito per tutto il personale docente dalla retribuzione professionale docenti, spetta <i>“... in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato</i> |

assimilate al servizio” (art. 25 CCNL 31.08.1999, comma 4). Questo significa che la retribuzione professionale docenti compete per tutta la durata dell’incarico. Essendo l’insegnante di religione cattolica incaricato annuale, ha diritto per tutta la durata del contratto alla retribuzione professionale docenti, cioè per tutti e 12 i mesi. Il suddetto compenso quindi è corrisposto per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico solo al personale docente, di religione e non, con rapporto di impiego fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno (art. 25 CCNI 31.08.1999, comma 1, lettera c).

Per completezza ricordo che questa retribuzione, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato, che non siano incaricati annuali, va calcolata in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio, e in rapporto al numero di ore settimanali, e cioè per ogni ora o 1/18 oppure 1/24, a seconda dell’orario settimanale previsto.

Inoltre, va precisato che, secondo il combinato disposto degli articoli dei diversi CCNLL a far data dal CCNL 26.05.1999, art. 42, comma 2, la retribuzione professionale docenti viene corrisposta per massimo 12 mensilità.

La Circolare ministeriale n. 118 del 14 aprile 2000 chiarisce che gli Insegnanti di religione cattolica percepiscono tale compenso accessorio, denominato RPD, per 12 mensilità.

“Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro – direzioni provinciali dei servizi vari – procederanno all’esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche”.

| | |
|-------------------|---|
| 89 | Congedo per dottorato |
| DOMANDA ► | Desidererei sapere se per un docente di religione a tempo determinato esiste la possibilità del congedo (retribuito) per il dottorato in teologia? |
| RISPOSTA ► | Come previsto dal comma 57 dell’art. 52 dalla Legge n. 448 del 28.12.2001, tale beneficio è previsto anche per il personale non di ruolo. Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 19.3.2013, n. 1608, ha confermato il precedente Parere n. 5066, del 2.10.2007, espresso dalla sezione VI, nel senso che beneficio vale solo per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. |
| 90 | Quando viene liquidato il TFR |
| DOMANDA ► | Saprebbe dirmi per favore quando viene liquidato il TFR se si è licenziati a giugno come insegnante IRC? Che cosa fare per richiederlo? |
| RISPOSTA ► | Il TFR viene liquidato solitamente entro dicembre. La pratica del TFR viene inviata dalla scuola all’INPDAP telematicamente. |
| 91 | TAR e corsi di aggiornamento obbligatori |
| DOMANDA ► | In base a quale norma sono tenuto a frequentare i corsi di formazione obbligatori organizzati negli ultimi giorni dalla scuola, non essendo io di ruolo? |

RISPOSTA ►

È una sentenza del TAR del Lazio, precisamente la numero 7799/2016 del 7 luglio 2016 a precisare che *“soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria”*.

92**Io insegno anche Bioetica****DOMANDA ►**

Insegno RC in un liceo statale e sono diacono permanente. Riguardo ai corsi di aggiornamento per tutti gli insegnanti ed anche quelli promossi dalle diocesi come formazione interna: questi corsi di circa 20 ore possono coincidere (IRC + statale) se il corso stesso è riconosciuto dal MIUR?
Io insegno anche Bioetica in una facoltà pontificia: esiste qualche “convenzione” che mi possa far evitare la formazione, visto l’impegno sistematico di un’ora la settimana in facoltà?

RISPOSTA ►

I corsi organizzati dagli uffici scuola diocesani possono anche coincidere con corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole: il docente sceglie a quale corso partecipare, naturalmente chiedendo l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Inoltre, pur essendo tu docente di una facoltà pontificia dovrai comunque svolgere le ore di aggiornamento.

93**Retribuzione professionale docenti****DOMANDA ►**

Sono una IdR, incaricata annuale da 9 anni, con il titolo e l’orario di cattedra presso un liceo. Ho sempre percepito la retribuzione professionale docenti, come prevede l’art. 7 del CCNL del 15/03/2001, per tutto il periodo dell’incarico. Quest’anno, invece, la voce 677/01 (“retribuzione professionale docenti”) è stata tolta dal cedolino nei mesi di luglio e agosto. A chi mi devo rivolgere per chiedere l’eventuale rimborso? Solo adesso, settembre 2016, ho richiesto la ricostruzione di carriera.

RISPOSTA ►

Tale compenso, la retribuzione professionale docenti, spetta solo a chi è destinatario di ricostruzione di carriera. Non avendo tu il decreto che riconosce la ricostruzione di carriera, non hai diritto alla retribuzione professionale docenti.

94**Requisiti per l’IRC / 5****DOMANDA ►**

Sono della provincia di ***; visto che ho il Magistero in scienze religiose conseguito a *** nel 2006, dal 2010 ho avuto l’incarico annuale prima per 5 ore e mezzo nella scuola elementare/materna, poi dall’anno successivo per 7 ore settimanali nella scuola media, vista la nuova Intesa del 28 giugno per accedere all’insegnamento dal 2017, devo conseguire il baccalaureato?
Purtroppo nella mia diocesi, vista la confusione, nessuno è preciso in merito. E poi: qual è il titolo maggiore, il baccalaureato in Teologia conseguito presso una facoltà oppure la laurea magistrale rilasciata dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose? Infatti se proprio fossi obbligata a conseguirlo vorrei farlo *** di ***, così visto l’insegnamento che svolgo posso benissimo farlo in 2 anni. Ma la mia preside ha già fatto il piano annuale degli incontri (guarda caso sono il martedì, giorno in cui sono impegnata nelle lezioni a ***): posso chiedere i permessi dalla scuola?

RISPOSTA ►

Avendo tu il Magistero e avendo maturato un anno di insegnamento sei sicuramente in regola.

Relativamente alla seconda domanda ti faccio notare che il baccalaureato è diploma universitario, mentre la laurea magistrale è laurea.
Quanto poi all'ultima domanda ti consiglio di chiedere le 150 ore.

| 95 | Valore del Magistero |
|-------------------|--|
| DOMANDA ► | <p>Sono un'insegnante di religione cattolica immessa in ruolo nel 2005. Sono in possesso del Magistero in scienze religiose conseguito presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di *** nel 1994. Le chiedo, cortesemente, se mi può chiarire, alla luce della nuova intesa sui titoli di studio, qual è l'iter per riconoscere il Magistero come laurea civile.</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Il diploma accademico di Magistero in scienze religiose è uno dei titoli professionali richiesti dal DPR 751 del 16 dicembre 1985 per poter insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche.</p> <p>Il DPR 175/1995 e un parere del Consiglio di Stato, II sezione, e precisamente il n. 1049/1992 trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione il 23 marzo 1997 con protocollo n. 64/1997 (CM n. 291 del 7 maggio 1997), affermano espressamente che detto titolo non equivale a laurea.</p> |
| 96 | Passaggio di cattedra |
| DOMANDA ► | <p>Sono un'insegnante di religione di ruolo, insegno in un liceo. I miei titoli di studio sono: laurea in filosofia, diploma in scienze religiose. Ho un'abilitazione nella classe di concorso A037 conseguita nell'ultimo concorso del 2000. All'epoca del concorso riservato agli insegnanti di religione per il conseguimento del ruolo, tutti sapevamo con certezza che a noi non sarebbe stato possibile, una volta entrati in ruolo, alcun passaggio di cattedra. Pochi giorni fa invece una collega mi ha parlato di qualcosa come una sentenza o comunque dell'esistenza di un qualche nuovo dispositivo in base al quale una IdR di ruolo, in possesso di abilitazione in una classe di concorso, avrebbe ottenuto il passaggio di cattedra. La cosa mi ha stupita, ma la medesima collega, che non sapeva al momento fornirmi riferimenti precisi, mi ha consigliato di rivolgermi a lei. Non che io abbia particolare desiderio di cambiare, ma se davvero esiste questa possibilità, è bene saperlo.</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Il comma 1 dell'art. 4 della legge 186/2003 recita così: <i>“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario”</i>.</p> <p>La legge 186/2003 è ancora valida.</p> <p>Questo significa che quello che ti hanno detto non corrisponde al vero.</p> |

| 97 | Benedetti titoli |
|-------------------|--|
| DOMANDA ► | Volevo sapere se un docente non dovesse prendere in tempo i titoli nell'anno accademico 2016/2017, può comunque effettuare supplenze annuali ai sensi della Circolare ministeriale (del '93 circa, inerente agli insegnanti senza titolo). |
| RISPOSTA ► | La norma prevede che dall'anno scolastico 2017/18 solo chi è in possesso di un titolo di qualificazione professionale potrà insegnare. I senza titolo non potranno essere proposti neanche per una supplenza temporanea. |
| 98 | Scuola e lavoro privato |
| DOMANDA ► | Sono una supplente temporanea IRC su tre istituti comprensivi. Al momento il mio contratto termina a gennaio, ma essendo la titolare in maternità, probabilmente sarà prorogato fino ad aprile e poi fino al termine delle lezioni. Ho ricevuto proposta di un altro lavoro, non nella scuola, ma presso un privato a partire da metà aprile, a tempo determinato per 20 ore. Sarebbe possibile svolgere le ore della scuola (24.3) e quelle del nuovo lavoro? |
| RISPOSTA ► | Il tema è molto complesso e delicato; basti ricordare che la stessa Costituzione afferma che <i>“i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”</i> (cfr. art. 98 della Costituzione). Essendo tu destinataria di un rapporto di lavoro con lo Stato, non puoi avere contemporaneamente altro rapporto di lavoro anche con privati (cfr. comma 10 dell'art. 508 del testo unico). È consentito invece, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, stipulare un contratto a termine con Amministrazione pubblica o privata. |
| 99 | Insegnare in quattro scuole? |
| DOMANDA ► | Sono un professore di religione assegnato su 4 sedi scolastiche con incarico annuale di 18 ore. Il nuovo sistema informatico non consente l'inserimento di 4 sedi ma solo di 3: una principale e massimo due di completamento. La segretaria del personale della scuola capofila ha redatto un contratto con tutte le 18 ore su un'unica scuola con una nota che spiegava la ripartizione e l'ha inviata senza avvisarmi al portale della Pubblica Amministrazione (https://noipa.mef.gov.it), che l'ha accettato. Tale contratto non è stato mai firmato da me. Mi hanno però spiegato nel frattempo che tale procedura espone a rischi per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, non nell'immediato, ma tra 5/10 anni in caso di accorpamento di scuole, trasferimento documenti, pensionamento segretarie, in quanto risulterà agli atti un contratto “falso” e senza menzione delle altre 3 scuole. Mi hanno consigliato dunque di far annullare tale contratto, di far redigere due contratti con due scuole ciascuno, così da far risultare correttamente sedi e corrispondenti orari di lavoro. Tale tesi è stata poi confermata in altre scuole, dove lavorano miei colleghi nella medesima situazione. Quale è la corretta procedura da seguire per chi ha 4 sedi come me? In base a quale regolamento o circolare? Quale ufficio di quale ente è deputato a normare tale fattispecie? Ho chiesto sia al Mef che al Provveditorato e non mi hanno saputo aiutare. |

RISPOSTA ► Allo scrivente risulta che in Italia ci sono docenti anche con 6 sedi. E questo è possibile per gli IdR. Tra le soluzioni che propongono c'è anche quella che ti è stata suggerita. Quando abbiamo posto il quesito a chi di dovere ci è stato risposto che è compito delle scuole "organizzare" una soluzione.

100 Valgono gli anni prestati precedentemente...?

DOMANDA ► Sono una docente IRC incaricata annuale nella scuola secondaria di secondo grado in modo continuativo dall'anno scolastico 2011-2012, con servizio dalle 13 alle 18 ore.
Ho svolto precedente servizio di ruolo (non IRC) quale insegnante nella scuola primaria per 12 anni, presentando per motivi personali le dimissioni nel 1995. Ho presentato la domanda di Ricostruzione Carriera al DS a luglio 2016. Il servizio precedentemente prestato di ruolo è utile ai fini della ricostruzione di carriera?

RISPOSTA ► Ai fini della ricostruzione di carriera valgono solo gli anni svolti da insegnante di religione cattolica (cfr. articolo 53 legge 312/80).

101 Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per dodici mesi

DOMANDA ► In merito alla ricostruzione di carriera degli incaricati annuali IRC:

1. Nel momento in cui si effettua la ricostruzione, viene chiesta la restituzione di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza, in virtù degli scatti biennali?
2. Se quando si stipula il contratto il 1 settembre viene attribuito un ulteriore scatto e nei mesi immediatamente successivi viene effettuata la ricostruzione, che cosa avviene ai fini dello stipendio?
3. La domanda deve obbligatoriamente essere inoltrata all'Istituto nel quale si è in servizio per un maggiore numero di ore?
4. Un insegnante che avrebbe diritto alla ricostruzione ma non la richiede, ha comunque diritto alla RPD nei mesi estivi?

RISPOSTA ► Relativamente alla prima e alla seconda domanda rispondo che la ricostruzione di carriera include anche gli scatti biennali. Quanto poi alla terza domanda ti faccio notare che con l'autonomia scolastico le scuole sono "pari grado", cioè la scuola dove presenti la domanda è obbligata a dar seguito alla richiesta. Infine, ti ricordo che la RPD per dodici mesi spetta solo agli IdR in possesso del decreto di ricostruzione di carriera.

102 Formazione obbligatoria?

DOMANDA ► La formazione obbligatoria prevista dalla riforma della "Buona scuola" è tale anche per gli incaricati annuali, non vincitori di concorso e non di ruolo? È vero che sono 125 ore in tre anni?

RISPOSTA ► Secondo la riforma della "Buona scuola" l'aggiornamento è obbligatorio solo per gli insegnanti di ruolo.

103 Docenti di ruolo e sedi

DOMANDA ► Sono un docente di IRC a tempo indeterminato, finora in servizio per 18 ore presso una scuola secondaria di I grado. Quest'anno il nostro Ufficio scuola dio-

cesano ha inserito come incaricato nella mia sede scolastica un sacerdote, togliendo 9 ore dalla mia cattedra e mettendomi su due sedi con 9 ore ciascuna. Preciso che io non ho fatto alcuna domanda di utilizzazione e considero la mia scuola come sede di titolarità essendo vincitore di concorso. Ritengo di essere vittima di un'azione contro la normativa e intendo presentare ricorso. Il mio direttore diocesano dice che è l'Ordinario a scegliere ogni anno le sedi anche per noi di ruolo, con l'intesa sulle utilizzazioni tra la Diocesi e l'USR. Chi ha ragione? Sulla base di quale normativa?

RISPOSTA ►

Sicuramente ha ragione l'Ordinario diocesano. L'insegnante di religione è titolare di un ruolo regionale e utilizzato su una determinata sede. La sede non viene né scelta dal docente né assegnata unilateralmente dall'autorità scolastica, ma d'intesa; cioè l'Ordinario propone e l'autorità scolastica decreta l'utilizzazione di quella determinata sede per quel preciso insegnante.

Infatti al punto 2.5 dell'art. 2 del Decreto ministeriale n. 42 del 24 marzo 2005 leggiamo così: *“Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria”*.

Ecco perché la nota del MIUR n. 983 del 9 giugno 2005 afferma che *“per quanto concerne l'assegnazione della titolarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del personale di cui trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale utilizzazione del docente presso l'istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai sensi dell'art. 37 comma 5 del vigente CCNL, si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”*.

Lo stesso MIUR a precisi quesiti ha risposto che *“facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell'8.4.2011 con cui è stata trasmessa l'OM di cui all'oggetto ed in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.*

*Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per **gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità**, la continuità nella sede di servizio va valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell'allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio” del CCNI stesso.”*

Infine ricordo che il comma 2 dell'art. 8 dell'Ordinanza sulla mobilità 2014-2015 con chiarezza afferma che: *“Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'Istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; fer-*

ma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale".

| | |
|-------------------|--|
| 104 | I contratti di lavoro e la privacy |
| DOMANDA ► | La scuola dove insegno ha pubblicato nel sito della scuola il mio contratto di lavoro al completo come cartaceo (indirizzo di casa, fascia stipendiale). Oltre al mio contratto tutti gli altri di altre discipline, la norma prevede queste modalità? La privacy/trasparenza è questa? |
| RISPOSTA ► | I contratti di lavoro devono essere esposti all'albo della scuola. Nulla vieta che si possono anche esporre sul sito della scuola. |
| 105 | Ricostruzione di carriera |
| DOMANDA ► | In merito alla ricostruzione di carriera ho delle domande da porle. Ho conseguito l'idoneità del 4° anno per l'insegnamento nel 1996, la prima supplenza nel 1999. Da 10 anni ho l'incarico annuale ma non sempre con l'orario completo. Posso chiedere che mi venga fatta la ricostruzione? Questo anno in corso ho avuto la nomina solo per 17 ore. |
| RISPOSTA ► | Certamente! Puoi usare il seguente modello. <p style="text-align: right;">Al Dirigente scolastico "Denominazione della scuola" CITTÀ</p> <p>Oggetto: applicazione dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge n. 312 dell'11.7.1980 e successive modificazioni.</p> <p>Il sottoscritto professor _____ nato a _____ il _____ docente incaricato di religione cattolica presso questa scuola CHIEDE</p> <p>l'applicazione della legge in oggetto. A tal fine dichiara di aver prestato i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dal ____ al ____ presso la scuola _____2. Dal ____ al ____ presso la scuola _____3. Dal ____ al ____ presso la scuola _____4. Dal ____ al ____ presso la scuola _____5. Dal ____ al ____ presso la scuola _____6. Dal ____ al ____ presso la scuola _____7. Dal ____ al ____ presso la scuola _____8. _____ <p>Con osservanza, Data _____ Firma _____</p> |

| | |
|-------------------|---|
| 106 | Corsi di aggiornamento autorizzati |
| DOMANDA ► | Gli insegnanti di religione che frequentano i corsi di formazione e aggiornamento annuali a loro dedicati devono obbligatoriamente frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla scuola in cui prestano servizio? In caso negativo come giustificare in segreteria la propria assenza? |
| RISPOSTA ► | I corsi di formazione/aggiornamento organizzati dalla diocesi devono essere “autorizzati” dall’USR. Solo così possono essere giustificati. |
| 107 | Docenti precari |
| DOMANDA ► | Con riguardo all’IRC, chi sono i docenti precari? |
| RISPOSTA ► | <p>Il Comma 131 dell’articolo 1 della Buona Scuola recita: “<i>A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.</i>”</p> <p>Il nostro è un insegnamento atipico, cioè non segue tutte le regole degli altri insegnamenti. Infatti, solo l’IRC ha due organici: il 70% e il 30%. Tutte le altre discipline hanno un solo organico.</p> <p>Detto questo, chiariamo chi sono i “precari”. I precari sono quei docenti che occupano posti liberi e disponibili, cioè un posto che doveva essere occupato da un insegnante di ruolo. Questi docenti che non sono di ruolo vengono retribuiti dall’Amministrazione come docenti supplenti. Questo non vale per i docenti di religione cattolica.</p> <p>L’IdR che occupa un posto libero e disponibile viene inquadrato come “incaricato annuale” con tutti i diritti – giuridici ed economici – che questa tipologia di contratto prevede: ricostruzione di carriera, ferie permesse e assenze come i docenti di ruolo, ecc.</p> <p>Allo scrivente risulta che alcuni IdR incaricati annuali hanno preteso, con un ricorso, di essere riconosciuti come “precari”. E ad alcuni IdR è stato promesso anche una retribuzione consistente in alcune mensilità.</p> <p>Contemporaneamente, lo Stato con la “Buona scuola” prevede che chi ha fatto il precario per tre anni non può più stipulare contratti se non quello a tempo indeterminato. Questo significa, a parere di chi scrive, che chi ha chiesto ed ottenuto di essere trattato come precario, difficilmente potrà insegnare.</p> |
| 108 | I requisiti per l’idoneità |
| DOMANDA ► | Ho 42 anni, sono moglie e mamma di 3 ragazzi. Ho deciso di riprendere a studiare e mi sono iscritta all’ISSR e nei tempi previsti dal piano di studio mi sono laureata nella specialistica IRC. In questi anni non ho mai lavorato, mi sono sempre dedicata alla famiglia e allo studio, facendo dei grossi sacrifici a livello personale ed economico. Ora vorrei inserirmi nelle graduatorie delle diverse diocesi, però dovunque ho fatto richiesta hanno accettato il mio curriculum ma me lo hanno archiviato perché ogni diocesi preferisce scegliere docenti della diocesi di appartenenza. Invece, la diocesi a cui appartengo dal- |

la mia nascita mi fa sapere, attraverso il responsabile dell'ufficio scuola, che il mio curriculum non può essere preso in considerazione ora, perché vi è un elenco funzionale al quale la diocesi fa capo; inoltre, dovrei aspettare almeno dieci anni oppure dovrei fare grossi sacrifici e andare al Nord per lavorare.

Aggiungo che vi sono docenti che hanno appena un corso di pochi mesi e che però sono riusciti ad ottenere l'idoneità, quella che a me manca e che non so come fare a prendere.

Da quanto ricordo nei miei studi, l'idoneità viene conferita sulla base di tre requisiti: 1) abilità pedagogiche (ho un Diploma Magistrale del vecchio ordinamento che mi abilita, ed in più una maturità nel Liceo-Socio-Pedagogico); 2) retta vita di fede (ho una famiglia cattolica praticante e mi sono sempre messa a disposizione per la mia parrocchia); 3) i titoli (con i quali sono in regola).

Come faccio a far valere già da subito il mio curriculum e ad inserirmi nell'elenco funzionale? Questo elenco funzionale, di cui parla il responsabile dell'ufficio scuola, ogni quanto tempo deve essere aggiornato e sulla base di quali requisiti o normative? Si può avere la possibilità di visionare la graduatoria con i nominativi e con i relativi titoli che hanno dato punteggio? Può essermi negato di visionarlo per motivi di privacy? Potrei avvalermi di un'assistenza legale per far valere i miei diritti?

Premetto io non voglio mandare via nessuno ma chiedo di esercitare un mio diritto, anche perché l'Ufficio Scolastico diocesano al momento mi riferisce che i miei titoli non servono a niente.

RISPOSTA ►

Mi pare proprio che non sei sulla buona strada... Ti vorrei ricordare che l'insegnante di religione è un mandato e non un parcheggiato in attesa di nuove e più comode sistemazioni; è opportuno che tu legga la Nota Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana *"Insegnare religione cattolica oggi"*, o almeno il discorso che Papa Giovanni Paolo II ha tenuto giovedì 17 maggio 2001 davanti all'assemblea della CEI: in un passaggio significativo, ha ricordato il lavoro degli insegnanti di religione all'interno della scuola italiana affermando che *"Importantissimo, inoltre, è il compito della scuola: la Chiesa offre perciò la più convinta collaborazione, anche attraverso i benemeriti insegnanti di religione, per il miglioramento dell'intero sistema scolastico italiano"*.

L'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica, a differenza di tutte le altre discipline, si ottiene in presenza di determinati requisiti, con un decreto dell'Ordinario diocesano competente per territorio e da questi non revocato.

109

Insegnante stabilizzato?

DOMANDA ►

Sono un IdR con contratto annuale dal primo settembre 2011. I primi tre anni ho prestato servizio con contratto part-time (13 e 15 ore settimanali) su scuola primaria e dell'infanzia, successivamente presso altro Istituto comprensivo con graduale aumento di ore. Attualmente ne svolgo 21, più 2 di programmazione, sempre sui due gradi d'istruzione. Posso essere considerata insegnante stabilizzata? A febbraio vorrei partecipare ad un pellegrinaggio e non so se ho diritto ai 3 giorni di permesso retribuiti oppure devo chiedere ferie. Nella mia situazione posso iniziare a chiedere la ricostruzione di carriera?

| | |
|-------------------|---|
| RISPOSTA ► | <p>Sicuramente no. Per essere considerata stabilizzata dovrai fruire della ricostruzione di carriera ed essere destinataria di un orario cattedra, cioè 18/18 oppure 24/24.</p> <p>Questo significa che non hai diritto ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari, ma sicuramente hai diritto ai 6 giorni di ferie.</p> |
| 110 | Supplenze |
| DOMANDA ► | <p>È possibile spezzare una supplenza per dare un certo numero di ore a chi ha avuto un incarico di 14 ore sino a giugno e le altre ore ad un'altra persona? Già due volte mi è capitata una supplenza di 16 ore, perché 8 ore le ha prese una collega che ha avuto un incarico di 14 ore.</p> |
| RISPOSTA ► | Certamente! Nulla vieta di spezzettare le supplenze. |
| 111 | Part-time e altro lavoro |
| DOMANDA ► | <p>Sono un insegnante di religione di ruolo, vorrei aprire una partita IVA e chiedere un part time. Posso farlo o c'è incompatibilità? Nel caso mi fosse concesso, potrei richiedere un part time di 14 ore?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Un docente con orario di lavoro part-time può svolgere attività di lavoro autonomo (quindi con partita IVA), purché non si crei conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.</p> |
| 112 | Scatti biennali |
| DOMANDA ► | <p>Sono un insegnante della scuola primaria. Ho fatto richiesta degli scatti biennali, ma il dsgr si rifiuta di fare la richiesta all'ufficio competente, affermando che sono richiedibili solo dopo quattro anni di servizio. È corretto che gli IdR hanno diritto agli scatti biennali dopo 2 anni di servizio?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Gli scatti biennali sono un adeguamento stipendiale automatico, non è necessario fare domanda per ottenerli; spettano a tutti gli incaricati annuali, a prescindere dal numero delle ore. La C.M. n. 595 del 20 settembre 1996 al secondo comma del punto 1.4 recita <i>“Ai docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria... si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'articolo 53, comma 5, della legge 1.7.1980 numero 312, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato”</i>. Questo significa che se hai maturato gli anni hai diritto agli scatti biennali.</p> |

Quesiti su orari e permessi

| | |
|-------------------|--|
| 113 | Aspettativa e progressione di carriera |
| DOMANDA ► | Un IdR costretto a prendere aspettativa per assistere un parente stretto subisce una decurtazione nella progressione di carriera? |
| RISPOSTA ► | La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012, intitolata “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità”, precisa che: <i>“i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità”</i> . |
| 114 | 5 minuti di accoglienza |
| DOMANDA ► | I 5 minuti di presenza in classe prima dell’orario di servizio rientrano all’interno delle 40 + 40 ore? |
| RISPOSTA ► | Il comma numero 5 dell’articolo 29 del CCNL 2007 recita <i>“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”</i> . Tra gli obblighi di servizio dei docenti c’è anche quello di essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Questo significa che non è possibile recuperare un dovere contrattuale. |
| 115 | Ferie non godute |
| DOMANDA ► | Le ferie estive non godute, a causa di malattia in ospedale, possono essere monetizzate? |
| RISPOSTA ► | Il comma numero 8 dell’articolo 13 del CCNL recita <i>“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili ...”</i> e il comma numero 10 dello stesso articolo recita <i>“In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruitte dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”</i> . |
| 116 | Incarico annuale e sostegno |
| DOMANDA ► | L’IdR incaricato annuale può completare l’orario settimanale accettando uno spezzone di sostegno? |

| | |
|-------------------|---|
| RISPOSTA ► | <p>Sicuramente no. Non si può contemporaneamente insegnare religione e fare attività di sostegno.</p> <p>Il completamento orario per il personale docente è regolato dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 131/07 tuttora in vigore, che detta il Regolamento per le supplenze dei docenti.</p> |
| 117 | Incontri con le famiglie in più scuole |
| DOMANDA ► | L'IdR che insegna in più scuole come deve distribuire gli incontri scuola-famiglia? |
| RISPOSTA ► | <p>Il rapporto collegiale con i genitori, per capirci gli incontri scuola-famiglia, rientrano a pieno titolo nel computo delle 40 ore per le attività funzionali all'insegnamento. Questo significa che se l'IdR insegna in più scuole, in ciascuna scuola dovrà prestare ore proporzionali all'orario di servizio.</p> <p>Infine, eventuali ore eccedenti documentate, a richiesta del docente, dovranno essere pagate.</p> |
| 118 | Legge 104 e permessi retribuiti |
| DOMANDA ► | <p>Quanto ai permessi retribuiti relativi alle legge 104 la normativa prevede che non possono essere fruiti sempre nello stesso giorno "e non ripetibili nell'arco del mese". Questo significa che se in un mese il beneficiario dei permessi ha richiesto per esempio un lunedì, un martedì e un mercoledì, il mese successivo non potrà richiedere gli stessi giorni, ma potrà richiedere giorni diversi da quelli già fruiti. In pratica dovrebbe potersi conciliare il diritto alla 104 con il diritto dell'insegnante di poter compiere il proprio lavoro. Ma la normativa di cui alla legge 104/1992 in riferimento ai permessi dei tre giorni non dice quello che avete scritto e tantomeno le circolari della funzione pubblica 1/2012 e anche il CCNL all'art. 15 comma 6 non recita quello che avete appena affermato vogliate rivedere quanto commentato.</p> <p>Art. 15 CCNL</p> <p>6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in <i>giornate non ricorrenti</i>.</p> <p>Art. 33, comma 3</p> <p>3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap</p> |

in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Vorrei sapere se esiste un'estensione della norma (e non credo) e quindi tutto quello che ci si inventa e che va in contrasto con la norma stessa vale la norma e non la invenzione o il pensiero che potrebbe essere così come si è pensato il legislatore è uno solo la legge.

RISPOSTA ►

Hai fatto bene a riportare il comma 6 del CCNL 2007 perché questo comma conferma quanto da me scritto. Infatti la dizione "i permessi *devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*" sta a contemperare le esigenze della scuola con il diritto del docente a fruire dei permessi retribuiti per l'assistenza di un familiare portatore di handicap in grave difficoltà. È buona norma, tra l'altro, che la richiesta dei tre giorni debba essere presentata all'inizio di ogni mese. Per completezza ti faccio notare che in italiano il termine ricorrente significa "il ritorno periodico di un avvenimento a determinati intervalli di tempo".

119

Gli incontri scuola-famiglia

DOMANDA ►

Ho iniziato da poco l'incarico annuale così ripartito: alla *** lavoro per 9 ore settimanali e alla scuola di *** lavoro per 13 ore e mezzo settimanali. Le spiegherò subito il mio problema: il preside di *** al collegio docenti di ieri, ha specificato che i colloqui generali con i genitori debbono essere inseriti nelle 40 ore dell'art. 29 comma 3a. Stamani invece il preside di *** ha detto al collegio docenti svoltosi a *** che i colloqui non fanno parte delle 40 ore, ma sono da considerarsi a parte. Personalmente ho già fatto la proporzione in base alla mia quantità delle ore che presenterò non appena la segreteria mi fornirà gli impegni annuali. Mi chiedo, però, e lo chiedo anche a lei: i colloqui che svolgerò a *** sono ore gratuite? Dato che non fanno parte, a detta del preside, né delle ore dell'art. 29 comma 3a né dell'art. 29 comma 3 b?

RISPOSTA ►

Tra gli incontri collegiali bisogna computare anche gli incontri scuola famiglia. È il contratto che lo dice.

120

Partecipazione a Consigli di classe e Collegi docenti

DOMANDA ►

Come a ogni inizio di anno scolastico i dirigenti stilano il piano annuale degli impegni. Al primo collegio la Dirigente ha programmato per le prime due settimane ore di formazione.

Il mio quesito è il seguente: le ore di formazione sbaglio o entrano nel famoso pacchetto delle 40 ore collegiali? Ve lo chiedo perché al ritmo giornaliero imposto, facciamo molto presto in due settimane ad arrivare a quota 20.

Infine un chiarimento: esistono 40 ore collegiali e 40 per Consigli di classe. Nelle scuole medie e superiori, le 40 ore di Consigli di classe sono chiaramente ben evidenti e contabilizzabili, mentre alle elementari no. Ecco che i dirigenti e alcune RSU sostengono che gli impegni sono di 80 ore. Il mio quesito pertanto è: Non essendoci nella scuola elementare i Consigli di classe, possono i dirigenti scolastici avvalersi di quelle 40 ore per sommarle alle 40 collegiali? Nella scuola primaria le 40 ore (di consigli) per quali attività, oltre che per alcune riunioni di team, possono essere contemplate?

RISPOSTA ►

La partecipazione ai collegi dei docenti e ai Consigli di classe viene regolata dall'art. 42 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 1995 confermato dal CCNL 1999 e dal CCNL 2003.

Per la partecipazione ai collegi docenti:

Il comma 5 dell'art. 25 del CCNL 1999 così recita: *“Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995”*. Il comma 3, lettera a) dell'art. 42 del CCNL 1995 recita così: *“Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue”*.

Questo significa che se farai ore in più alle 40 previste, potrai chiedere la retribuzione, che è a carico del fondo d'Istituto, per le ore effettivamente svolte in eccedenza.

Per la partecipazione ai Consigli di classe:

Per la partecipazione ai Consigli di classe si occupa invece la lettera b) sempre del comma 3 dell'art. 42 del CCNL 1995 testualmente: *“La partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue”*.

Questo significa che a inizio d'anno quando si predispone il calendario per l'intero anno scolastico, bisognerà tener presente gli insegnanti che hanno **più di sei classi** e quindi non far superare a questi il monte ore previsto che è di 40.

Dovrai fare quindi in totale quaranta ore di partecipazione ai Consigli di classe e quindi non 40 in una scuola e 40 in un'altra, ma potrai dividere le 40 ore proporzionalmente tra le scuole dove presti servizio e in ragione delle ore di insegnamento. Ricordo infine che la partecipazione agli scrutini e agli adempimenti connessi alla valutazione degli alunni è comunque obbligatoria.

Concludendo il tutto: sei tenuto ad essere presente ai Collegi docenti per un totale di 40 ore e anche ad altre 40 ore per i Consigli di classe sempre **divisibili proporzionalmente tra le scuole dove presti servizio**.

Essendo destinatario di un contratto su due scuole dovrai necessariamente prestare l'attività di servizio funzionale all'insegnamento su tutte le scuole ed in misura proporzionale.

| | |
|-------------------|--|
| 121 | Quante ore settimanali posso insegnare |
| DOMANDA ► | Sono un IdR stabilizzato, insegno in un istituto comprensivo con una cattedra mista: infanzia, primaria, secondaria. Mi chiedo quante ore settimanali posso fare nel totale avendo cattedra mista? |
| RISPOSTA ► | La cattedra mista può essere composta fino a un massimo di 25 ore settimanali. |
| 122 | Orario settimanale |
| DOMANDA ► | Sono insegnante di religione cattolica incaricata annuale. Volevo sapere se, avendo avuto una nomina di 16 ore tra primaria 6 ore e medie 11 ore, è possibile chiedere di svolgere l'orario settimanale su 4 giorni? |
| RISPOSTA ► | È il Dirigente a stabilirlo. Non esiste nessuna norma a riguardo. |
| 123 | Recupero orario |
| DOMANDA ► | Collegio e Consiglio di Istituto di solito decidevano per il giorno di carnevale la chiusura della scuola alle ore 13.00 e la programmazione del pomeriggio veniva spostata ad altro giorno. Quest'anno il nuovo dirigente chiede di recuperare le 2 ore di didattica pomeridiana nei tempi modulari nella stessa settimana e di fare la programmazione dalle ore 13.30 alle 15.30 dello stesso giorno. Questa procedura è regolare? |
| RISPOSTA ► | Certamente, è regolare. |
| 124 | Il periodo delle ferie |
| DOMANDA ► | Sono IdR con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni su tre istituti comprensivi (8 giugno per la scuola primaria e 30 giugno per la scuola dell'infanzia). Svolgo un totale di 14,5 ore di lezione settimanali, lavorando il martedì, il giovedì e il venerdì. Mi è stato calcolato dalla Segreteria che ho maturato 10 giorni di ferie e 1 di festività. Sinceramente, non ho gli elementi per poter dire se questo calcolo sia giusto. In ogni modo, mi hanno fatto firmare il modulo di richiesta ferie inserendo tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche nei quali avrei dovuto prestare servizio (martedì, giovedì e venerdì delle vacanze di Natale, Pasqua, e ponti del 25 aprile e 1 maggio), dicendo che ero obbligata ad usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività, e che loro non me le avrebbero pagate. Mi chiedo: è legittimo tutto ciò? Se vado a leggere nel CCNL del 27.11.2007, le cose sembrano stare diversamente... Sono intervenute delle modifiche a tale Contratto Collettivo Nazionale di cui non sono a conoscenza? |
| RISPOSTA ► | Purtroppo è come ti hanno detto in segreteria. Le ferie si possono usufruire nei periodi di sospensione delle attività. |

Quesiti sul concorso

| Calcolo dei posti | |
|--------------------|---|
| DOMANDA 1 ► | Con il concorso straordinario per gli IdR sembra che verranno immessi in ruolo il 70% dei precari storici; con l'ordinario seguente il restante 30%. Forse il mio modo di calcolare è sbagliato, ma mi chiedo che fine faranno i giovani docenti che non hanno i requisiti per partecipare ai concorsi. Dovranno per forza abbandonare l'insegnamento e trovarsi un altro lavoro? |
| RISPOSTA ► | Ma no, non è così. Immaginiamo che nella tua diocesi ci sono 10 posti. 7 devono essere di ruolo e 3 non di ruolo. Di 7 posti liberi e disponibili solo il 70% dei posti verranno assegnati con il concorso riservato e il 30% con quello ordinario. Questo significa che 5 posti verranno assegnati con il concorso riservato e due con il concorso ordinario. |
| DOMANDA 2 ► | In seguito allo svolgimento del concorso straordinario sarà stilata una graduatoria a scorrimento, ma tale graduatoria sarà fatta scorrere fino al suo totale esaurimento (nel giro di qualche anno) oppure sarà fatta scorrere solo per il 70%? |
| RISPOSTA ► | La graduatoria sarà permanente e servirà a coprire il 70% del 70% dei posti liberi e disponibili. |
| DOMANDA 3 ► | Purtroppo, solo a giugno 2024 maturerò i 36 mesi di insegnamento con titolo e di conseguenza dovrò - molto probabilmente - affrontare il concorso ordinario. Nel caso dovessimo superare le prove d'esame, quale futuro per noi IdR? Graduatorie, possibilità di ruolo, necessità comunque di ricostruzione... |
| RISPOSTA ► | Io starei tranquillo perché il 30% dei posti ci sarà sempre. |
| DOMANDA 4 ► | In merito al 30% Concordatario, non pensa che, assegnate le cattedre da concorso ordinario e straordinario, questa percentuale a causa dell'inverno demografico e il sempre meno interesse verso l'insegnamento della religione cattolica possa ridurre drasticamente il 30%? |
| RISPOSTA ► | Il 30% sarà sempre il 30% del 100%. |
| DOMANDA 5 ► | I posti messi a bando per il concorso ordinario saranno assegnati per diocesi, nella stessa misura in cui sono stati assegnati allo Straordinario ma in proporzione del 30%. Per esempio, se in una diocesi al concorso straordinario-primaria sono stati assegnati 14 posti, allora all'Ordinario ne saranno assegnati 6? L'intesa MIM/CEI diceva così. Lei conferma? |
| RISPOSTA ► | Confermo. Un apposito Decreto Ministeriale dovrebbe confermarlo. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DOMANDA 6 ➤ | Una diocesi mi ha messo un po' di inquietudine, dicendomi che potrebbe arrivare qualche vincitore di concorso e prendersi le ore di un incaricato annuale; io lavoro come incaricato, ma effettivamente mi spaventa un po' una prospettiva simile... Lei sostiene che nessuno toccherà mai il famoso 30%, ma le cose sembrano andare in direzione diametralmente opposta. |
| RISPOSTA ➤ | Confermo che il 30% non si tocca. In più aggiungo che i trasferimenti possono avvenire solo se l'Ordinario ricevente rilascia la relativa idoneità. |
| Preparazione e prove d'esame | |
| DOMANDA 7 ➤ | Vorrei capire su che cosa verteranno i 30 minuti di esposizione per la prova straordinaria del concorso IRC... non per quanto riguarda i contenuti IRC... e quindi come verrà organizzata questa prova, se può fare proprio un esempio pratico. |
| RISPOSTA ➤ | Il programma d'esame verterà sui seguenti punti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicazioni didattiche per l'IRC; 2. Ordinamenti scolastici; 3. Orientamenti didattico-disciplinari 4. Elementi essenziali di legislazione scolastica. |
| DOMANDA 8 ➤ | Essendo esclusi i contenuti specifici di religione, la prova orale sarebbe quindi su argomenti di altre discipline? È inoltre prevista la preparazione di una presentazione in Powerpoint? |
| RISPOSTA ➤ | I contenuti disciplinari non saranno prova di esame. Nulla vieta di presentare l'UDA con Powerpoint. |
| DOMANDA 9 ➤ | Ho superato la prova scritta e tra poco dovrò sostenere la prova orale. Ma ho ancora dubbi sul come si svolgerà nello specifico. Può darmi maggiori delucidazioni? |
| RISPOSTA ➤ | La prova orale del concorso IRC è un colloquio che valuta le tue competenze pedagogiche, didattiche, metodologiche e la conoscenza della disciplina, culminando in una lezione simulata su un tema estratto 24 ore prima. Progettata per essere inclusiva e coerente con le Indicazioni Nazionali per l'IRC, include strategie per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Si valuta la preparazione sui programmi d'esame, la capacità di progettare attività concrete e la conoscenza della normativa di riferimento (DPR 11 febbraio 2010, DPR 20 agosto 2012, n. 176). |
| Calcolo dei 36 mesi | |
| DOMANDA 10 ➤ | Ci sono pareri discordanti sull'anno in corso da mettere come titolo valido per i 36 mesi: c'è chi asserisce che l'anno in corso va inserito solamente per il raggiungimento della suddetta soglia (36 mesi) ma non può essere inserito nei 36 mesi se si hanno altri anni di servizio. Le faccio un esempio: io ho 7 |

| | |
|---------------------|---|
| | anni di servizio, compreso questo in corso, posso dichiarare nella domanda come 36 mesi gli anni 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e i rimanenti servizi li carico come punteggio, escludendo però l'anno in corso sia dai 36 mesi che dai servizi che danno punteggio? Se io invece avessi avuto solamente 3 anni di servizio compreso l'anno in corso (quindi senza poter dire aggiungere servizi che danno punteggio) avrei potuto caricare l'anno in corso che servirebbe solo per il raggiungimento del limite dei 36 mesi? |
| RISPOSTA ► | Per il raggiungimento dei 36 mesi di servizio si possono mettere tre annualità più l'anno in corso senza problemi. Le annualità saranno valutate con punteggio, l'anno in corso non verrà valutato come anno di servizio. |
| DOMANDA 11 ► | Io e un mio amico ci chiediamo: come si computano i 180 giorni? Mi spiego. Entrambi abbiamo un contratto annuale al 31 agosto ma lui lavora tre giorni a settimana io uno. Entrambi abbiamo poche ore. Si contano solo i giorni nei quali andiamo a scuola o l'anno scolastico? |
| RISPOSTA ► | La norma parla di 36 mesi a prescindere dal numero delle ore. |
| Graduatorie | |
| DOMANDA 12 ► | C'è qualche certezza sullo scorrimento delle graduatorie? O meglio: in riferimento alla graduatoria dell'Ordinario e a quella dello Straordinario, come avverrà? Chi, come me, fa parte dello straordinario, sebbene ai primi posti, ha possibilità di assunzione? |
| RISPOSTA ► | Certamente! La graduatoria dello Straordinario è ad esaurimento. |
| DOMANDA 13 ► | Per coloro che hanno sostenuto e superato entrambe le procedure concorsuali, Ordinario e Straordinario, che cosa comporta ciò in termini di collocazione in graduatoria o di diritto di prelazione eventualmente acquisito? |
| RISPOSTA ► | La graduatoria dello straordinario è permanente, mentre quella dell'ordinario è biennale. Se un docente è vincitore di concorso, comunque verrà convocato dall'USR. |
| DOMANDA 14 ► | Sosterrò la prova per il concorso straordinario. Una volta sostenuta la prova e se inserita in una graduatoria a scorrimento, poiché devo organizzare un trasferimento per motivi di famiglia, potrei trasferire il mio punteggio in una graduatoria di un'altra regione? |
| RISPOSTA ► | Sicuramente no. |
| DOMANDA 15 ► | Ho bisogno di capire come viene calcolato il punteggio per il concorso straordinario. Nella piattaforma mi sono stati attribuiti 70 punti per la prova scritta. Per l'orale mi hanno attribuito 25 punti, che quindi si aggiunge ai 70 e diventa 95. Nel bando c'è scritto che la commissione deve dare massimo 100 punti. Secondo lei io ho solo 25 punti? O 95? |

| | |
|---------------------|---|
| RISPOSTA ► | Il voto finale sarà formato dal voto orale, più gli anni di servizio, più i titoli. |
| DOMANDA 16 ► | Ho finito e superato il concorso ordinario IRC Regione Campania per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Se non entro nella graduatoria di merito dei vincitori ci sarà una graduatoria anche degli idonei per ogni diocesi a scorrimento per due anni o tutto questo non è scontato? È servito a qualcosa fare questo concorso quando già si sapeva che per la propria diocesi c'era solo un posto? |
| RISPOSTA ► | Se ci sono posti liberi e disponibili ci sarà l'immissione in ruolo. L'elenco diocesano è tutt'altra cosa. |
| Varie | |
| DOMANDA 17 ► | Sono una docente in servizio dal 1989/90, equiparata dal 1992. Non vorrei fare il concorso. Mi cambia qualcosa per il pensionamento? |
| RISPOSTA ► | Sicuramente no. |
| DOMANDA 18 ► | Ho avuto l'idoneità a partecipare al concorso straordinario per Infanzia e Primaria: devo pagare due contributi qualora partecipassi ad entrambi? |
| RISPOSTA ► | Una sola tassa, perché il concorso è unico. |
| DOMANDA 19 ► | Per riconoscere i titoli Cei e il Magistero come Laurea breve o come Laurea statale magistrale in Scienze Religiose, che cosa devo fare? Quali sono i modelli? |
| RISPOSTA ► | Per poter presentare domanda di riconoscimento alle autorità accademiche delle Facoltà civili è necessario che i titoli accademici siano vidimati dai seguenti enti: per l'Italia – Congregazione per l'Educazione Cattolica (occorre portare il Diploma e una fotocopia, nonché il certificato di tutti gli esami sostenuti con dichiarazione di annualità); per i religiosi e i sacerdoti, la richiesta del Superiore o del Vescovo della Diocesi competente; – Segreteria di Stato Vaticana; – Ambasciata italiana presso la Santa Sede. – Infine, serve consegnare la documentazione all'Ufficio equipollenze presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM). |
| DOMANDA 20 ► | Ho alcuni quesiti da porre: <ul style="list-style-type: none"> • dopo il superamento del concorso straordinario si andrà a fare l'anno di prova nei tempi stabiliti, dopo l'anno di prova avrò anche io il vincolo triennale? • dopo il vincolo triennale posso trasferirmi in altra diocesi, e gli anni del preruolo valgono come punteggio per il trasferimento? • anche per noi vale il discorso dell'assegnazione provvisoria? |
| RISPOSTA ► | La risposta è positiva a tutte le domande. Ti ricordo che il trasferimento si può avere solo se la diocesi ricevente ti rilascia il certificato di idoneità da allegare alla domanda ministeriale. |

| | |
|---------------------|--|
| DOMANDA 21 ► | È vero che gli Idr stabilizzati hanno diritto a giorni di permesso per partecipare al concorso straordinario ma, essendo precari, questi giorni non vengono retribuiti e interrompano la ricostruzione di carriera? |
| RISPOSTA ► | <p>Il comma 1 dell'articolo 19 del CCNL 2007 recita così: <i>“Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.”</i></p> <p>Il personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 sono gli IdR con ricostruzione di carriera.</p> |
| DOMANDA 22 ► | Noi IdR stabilizzati con ricostruzione di carriera abbiamo diritto al giorno per partecipare al concorso con retribuzione? In segreteria hanno detto che il giorno non verrà retribuito. |
| RISPOSTA ► | Il permesso è retribuito, così come prevede il comma 1 dell'articolo 19 del CCNL 2007. |

PARTE QUARTA

Per i Dirigenti scolastici

1. I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL)

Contratto a tempo determinato: durata, assenze, ferie, permessi

Il comma 1 e il comma 6 dell'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2007 (CCNL) si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.

Il comma 1 recita testualmente «Al personale di cui all'art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato».

Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall'Intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola primaria, 25 nell'infanzia, **le assenze per malattia**, i permessi e le ferie vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato.

Possiamo così sintetizzare:

18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico **intero** nei primi nove mesi, **ridotto al 90%** nei tre mesi successivi e **ridotto al 50%** per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.

Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall'Intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente: «Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994 **e che non si trovi** nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4».

Possiamo così sintetizzare:

9 mesi di assenze per malattia in un triennio, che all'interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100%, secondo e terzo mese al 50%, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.

Permessi retribuiti – IdR stabilizzati

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
 - partecipazione a concorsi o esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Permessi non retribuiti

Al personale docente, assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino a un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2.

I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Cattedre miste

La nota ministeriale n. 14496 del 17 luglio 2007 inviata alle Direzioni regionali afferma: «Con l'occasione si ritiene opportuno ribadire quanto disposto dall'articolo 26 comma 5 del CCNL 24 luglio 2003, nella parte in cui si prevede che nella scuola dell'infanzia l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali: non potranno essere attribuite, in tale ordine di scuola nomine con orario inferiore a tale limite».

Questo significa che l'Insegnante di Religione **di ruolo** della scuola dell'infanzia

sarà obbligatoriamente destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 25 ore settimanali.

Sarà il Dirigente scolastico a utilizzare l'IdR di ruolo per 24 ore settimanali di insegnamento in 16 sezioni e utilizzarlo anche per la restante ora per le necessità scolastiche (accoglienza, mensa, dopo mensa, ecc.)

In caso di composizione di cattedre miste, cioè scuola dell'infanzia e scuola primaria, bisognerà fare attenzione affinché agli IdR destinatari di tali contratti vengano date non meno di 24 ore settimanali e non più di 25 ore settimanali.

Si propone una tabella dei casi previsti.

| Ore scuola primaria | Ore programmazione | Ore scuola dell'infanzia | Numero sezioni | Totale ore |
|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 2 | 0 | 22,30 | 15 | 24,30 |
| 4 | 0 | 21,00 | 14 | 25 |
| 6 | 0 | 18,00 | 12 | 24 |
| 8 | 0 | 16,30 | 11 | 24,30 |
| 10 | 0 | 15 | 10 | 25 |
| 12 | 1 | 12 | 8 | 25 |
| 14 | 1 | 9 | 6 | 24 |
| 16 | 1 | 7,30 | 5 | 24,30 |
| 18 | 2 | 4,30 | 3 | 24,30 |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 25 |

La Legge 104/1992

La Legge 104/1992 è un istituto che si applica tra lavoratore e datore di lavoro. Questo significa che si applica tra Scuola e insegnante e non tra insegnante e Ordinario diocesano.

Ecco un vademecum sulla legge 104/2002.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2011/2012, sottoscritto nell'anno 2011 il giorno 22 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, prevede:

2. Esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

«I docenti ed il personale A.T.A., con l'esclusione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenzae previste per le seguenti categorie:

Punto I) disabilità e gravi motivi di salute; (art. 21 Legge 104/92)

Punto III) personale disabile; (art. 33 comma 6 Legge 104/92)

Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità; (art 33 comma 5 e 7 Legge 104/92)

Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali; non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (per esempio soppressione della scuola ecc.).

L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2011/2012, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (4).

LEGGE 104 del 5 febbraio 1992

Art. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 33

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

2. LA SCELTA DELL'IRC E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Alcune precisazioni sulle iscrizioni da parte di solerti direzioni regionali indicano come va personalizzato il modulo che ogni scuola deve preparare per le iscrizioni appunto.

Negli allegati, si mette sullo stesso piano il modulo per l'avvalenza dell'IRC con la scelta delle attività alternative.

La norma non dice proprio questo, anzi!

La Circolare Ministeriale numero 28 del 10 gennaio 2014, protocollo numero 206, detta, finalmente, regole chiare e precise da seguire.

Infatti leggiamo che «La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.»

Questo significa che all'atto dell'iscrizione la scuola deve consegnare solo il modello se l'alunno si avvale o meno dell'IRC.

Infatti la stessa continua «La scelta specifica di **attività alternative** è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C.»

Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

1. attività didattiche e formative;
2. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.”

Vorremmo ricordare che

- Lo Stato con sentenza numero 203 ha affermato con chiarezza che «...lo Stato è obbligato in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'IRC. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.»
- Per chi si avvale, l'IRC diventa insegnamento obbligatorio (Cfr. decisione del Consiglio di Stato numero 2749/10)
- Non può per nessun motivo essere sottoposto all'atto dell'iscrizione anche il modello della scelta di una delle attività alternative all'IRC. Infatti ancora una volta la Corte Costituzionale ha affermato con chiarezza «che dinanzi alla proposta dello stato alla comunità dei cittadini di far impartire nelle proprie scuole l'IRC, l'alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersi o non avvalersi». (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell'11 gennaio 1991).
- È illegittimo consegnare al momento dell'iscrizione anche il modello delle opzioni alternative all'IRC, perché non possono essere resi «**equivalenti e alternativi l'IRC ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgendo l'interiorità della persona**». (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell'11 gennaio 1991)

3. L'IRC NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte in materia di IRC, con pronunciamenti tutti successivi all'Accordo di revisione del Concordato lateranense. Si tratta di due ordinanze (n. 363/85 e n. 914/88) e di sette sentenze (nn. 203/89, 13/91, 290/92, 343/99, 390/99, 533/02, 297/06).

Ordinanza 18 dicembre 1985, n. 363 (pres. Paladin, red. Gallo)

La materia è relativa ad un ricorso del 1977 contro la posizione della religione cattolica quale fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica secondo il primo Concordato. Vista la recente entrata in vigore del regime neoconcordatario, la Corte restituisce gli atti al promotore dell'istanza.

Ordinanza 7-26 luglio 1988, n. 914 (pres. Saja, red. Casavola)

Dichiara inammissibile la questione della legittimità costituzionale relativa all'art. 9.2 del nuovo Concordato e all'Intesa Cei-Mpi, promossa per via del vuoto normativo in cui si verrebbero a trovare i non avvalentesi dell'IRC a fronte di una disciplina pienamente organizzata e costituita.

Sentenza 11-12 aprile 1989, n. 203 (pres. Saja, red. Casavola)

Definisce per i non avvalentesi lo stato di non-obbligo a frequentare altre attività didattiche in coincidenza con l'IRC. Riconosce il principio supremo della laicità quale profilo della forma di uno stato repubblicano. Sancisce la costituzionalità dell'IRC secondo la formula prevista dal nuovo Concordato.

Sentenza 11-14 gennaio 1991, n. 13 (pres. Conso, red. Casavola)

Distingue tra la scelta sull'IRC e quella tra le attività alternative e riconosce che lo stato di non-obbligo sancito dalla precedente sentenza 203/89 può contemplare tra le alternative anche l'assenza dall'edificio scolastico. La collocazione oraria dell'IRC deve essere ordinaria.

Sentenza 4-22 giugno 1992, n. 290 (pres. Corasaniti, red. Casavola)

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla collocazione oraria dell'IRC (essendo questa solo questione organizzativa interna alla scuola) e alla sua presenza nel monte ore complessivo della scuola elementare, quantunque scuola dell'obbligo.

Sentenza 14-22 luglio 1999, n. 343 (pres. Granata, red. Mirabelli)

Il servizio prestato nell'IRC non può essere fatto valere ai fini dell'accesso alle sessioni riservate di abilitazione in quanto il titolo di studio richiesto per l'IRC è diverso da quello richiesto per altri insegnamenti.

Sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 390 (pres. Granata, red. Mirabelli)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla durata annuale dell'incarico per gli IdR, confermando la legittimità del regime concordatario e della precarietà propria dello stato giuridico degli IdR.

Sentenza 2-20 dicembre 2002, n. 533 (pres. Ruperto, red. Mezzanotte)

In un contesto di ricorsi plurimi, viene riconosciuta la legittimità della soluzione di stato giuridico attribuita agli IdR nella provincia autonoma di Bolzano con specifica legge provinciale, dato che sono rispettati tutti i parametri concordatari.

Sentenza 5 luglio 2006, n. 297 (pres. Bile, red. Cassese)

Dichiara non fondata la questione di legittimità relativa alla clausola della legge 186/03, che stabilisce un servizio continuativo di quattro anni negli ultimi dieci quale requisito per accedere al primo concorso per l'assunzione in ruolo degli IdR.

Quesiti su avvalentesi dell'IRC e attività alternative all'IRC

| 1 | Non avvalentesi in classe |
|-------------------|--|
| DOMANDA ► | Fino a quando l'IdR deve accettare in classe gli studenti non avvalentesi, prima che la scuola organizzi le attività alternative? |
| RISPOSTA ► | <p>“... le attività alternative all'IRC... sono definite... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti...”. (Cfr. Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986).</p> <p>Questo significa che per i primi trenta giorni dall'inizio delle lezioni l'IdR avrà in classe tutti gli alunni, anche quelli che hanno scelto di non avvalersi della religione cattolica. Durante quel periodo di trenta giorni la scuola è obbligata ad organizzare e fare partire le attività alternative all'IRC.</p> |
| 2 | Quale alternativa? |
| DOMANDA ► | Nell'ora alternativa all'IRC è possibile che una scuola proponga il potenziamento di italiano, matematica, o lo strumento musicale? |
| RISPOSTA ► | In alternativa all'IRC si deve svolgere un'attività e non una disciplina (italiano, matematica ecc.). In caso contrario è opportuno avvisare l'Ordinario diocesano. La materia viene stabilita dal MIUR, mentre l'attività alternativa all'IRC viene stabilita dal Collegio dei docenti quell'anno scolastico e l'individuazione vale solo per quell'anno. |
| 3 | Ora alternativa e valutazione |
| DOMANDA ► | Gli studenti di un ISS che, in alternativa all'IRC, fanno studio con l'assistenza di un docente, sono valutati nello scrutinio e, se nel triennio, a fine anno ottengono un credito? |
| RISPOSTA ► | Ecco come risponde il MIUR ad una domanda precisa. «76. Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola. Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi? La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all'insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l'attività didattica svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà |

di coscienza. Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative. Lo studio individuale e l'uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c'è». (Cfr. https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio_faq_5.shtml)

| | |
|-------------------|---|
| 4 | Non avvalentesi e ordine di servizio |
| DOMANDA ► | Se durante l'ora di RC in una scuola vige l'obbligo di tenere in classe gli alunni non avvalentesi, è giusto che l'IdR chieda l'ordine di servizio? |
| RISPOSTA ► | Certo, in questo caso è giusto chiedere l'ordine di servizio; è anche opportuno scrivere sul registro di classe e su quello personale che durante l'ora di Religione cattolica sono presenti in aula anche alunni non avvalentesi. |
| 5 | Cambiare scelta durante l'anno? |
| DOMANDA ► | Insegno in un istituto di scuola secondaria superiore; il Dirigente scolastico ha concesso ad un alunno, che si avvaleva dell'IRC, di non frequentare più l'ora di religione ad anno inoltrato. Il problema sarebbe emerso anche in Consiglio d'Istituto e, in questa sede, avrebbero deciso per la facoltatività <i>in itinere</i> . Il DS ha giustificato la sua decisione basandosi sulla sentenza del TAR del Molise che si è pronunciato per l'indisponibilità dei diritti di libertà religiosa e di pensiero. I giudici hanno sancito che <i>"la scelta di avvalersi o meno può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell'a.s., stante la necessità di tutelare i fondamentali diritti costituzionali"</i> . Esistono sentenze avverse a quella molisana? Come posso tutelare la mia dignità di IdR di fronte a questa assurda decisione, che lede la nostra professionalità? |
| RISPOSTA ► | Per prima cosa chiariamo che il DS è obbligato al rispetto della norma ministeriale. Anzi, ne è il garante. Il Consiglio d'Istituto non c'entra proprio niente. Il MIUR non ha fatto sua la Sentenza 289/2012 del TAR del Molise. Questo significa che a proposito della scelta dell'IRC nelle scuole continuano a valere le norme statali, cioè <i>"la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica"</i> . (Cfr. DPR 781/85; 202/90 e Intesa 2012). |
| 6 | Alunno non avvalentesi e assicurazione |
| DOMANDA ► | Quale è il riferimento normativo che regola la situazione degli alunni non avvalentesi dell'IRC, per cui risultano senza copertura assicurativa durante tali ore di lezione? |

RISPOSTA ► L'assicurazione degli alunni viene fatta a prescindere che si avvalgano o meno dell'IRC.

7

Firmare il PEI?

DOMANDA ► Se l'alunno è non avvalentesi, io devo partecipare alla stesura del PEI? Devo firmare il PEI che lo riguarda?

RISPOSTA ► Certamente! Il PEI lo deve firmare il Consiglio di classe.

8

Accorpamenti

DOMANDA ► Che cosa succede nel caso si verifichi che un'intera classe non si avvalga dell'IRC? E come si dovrebbe comportare l'IdR? Quali sono le conseguenze sul piano orario della classe in questione? L'IdR ha o non ha un incarico sulla classe?

RISPOSTA ► Per prima cosa chiariamo che il Concordato afferma con chiarezza che *“la Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”*.

Questo significa che nel quadro orario comunque ci deve essere religione cattolica e questo a prescindere dagli avvalentesi.

La Circolare ministeriale n. 253 del 13.8.1987 così recita: *“Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuto unità classe cui appartiene alunno”*.

Rispondendo a un quesito posto dal Provveditore di Pisa, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota n. 11197 del 13.12.1991, ha precisato: ***“Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15”***.

Nella stessa direzione è la Circolare del Provveditore agli studi di Milano, prot. n. 50206/1 del 18 dicembre 1998.

Infine eccoti un parere del Consiglio di Stato a tal proposito.

«Vista la relazione in data 5/2/1998 prot. n. 454 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Tecnica – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore;

premesse:

La prof.ssa ***, incaricata dell'insegnamento della religione cattolica presso *** di ***, con orario cattedra di 18 ore ha proposto ricorso straordinario avverso il provveditorato prot. n. 3841 del 5/4/1997 con il quale il Presidente del predetto Istituto ha comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro, al Provveditore agli studi ed alla Curia Vescovile la rettifica del contratto di lavoro della ricorrente a T.D. da 18 a 17 ore di cattedra con decurtazione dello stipendio in ragione di un diciottesimo relativo ad una ora di lezione.

Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

- le norme contrattuali non prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore;
 - il Preside non ha dato formale disdetta;
 - la ricorrente aveva diritto al trattamento dei docenti a tempo indeterminato.
- L'Amministrazione, nella propria relazione, osserva che nella specie non risulterebbero tutelati in uguale misura l'interesse pubblico e l'affidabilità contrattuale.

Considerato:

La ricorrente impugna il provvedimento indicato in premessa con il quale è stata comunicata la rettifica del suo contratto di lavoro.

L'Amministrazione fa presente che l'istante è docente a tempo determinato per l'insegnamento di religione presso *** di ***.

A partire dal 22/2/1997, in quanto l'unico alunno che nella classe IV A aveva scelto di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica si era ritirato dalla frequenza, il suo orario era ridotto di fatto a 17 ore settimanali.

Dopo aver informato la Presidenza in attesa di comunicazione ufficiali circa la sua futura utilizzazione l'istante ha continuato a prestare servizio per quell'ora come risulta dal registro di classe.

Tanto considerato e per quanto riguarda le doglianze formulate dalla ricorrente deve rivelarsi che le stesse debbono ritenersi fondate.

Va anzitutto riconosciuto che né il contratto collettivo di categoria né il contratto individuale stipulato dal Preside prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore.

Inoltre non può ritenersi legittimo l'operato del Preside il quale non ha provveduto a dare formale disdetta del contratto ma si è limitato a decurtare lo stipendio con effetto retroattivo nonostante la docente avesse continuato regolarmente a prestare servizio anche per quell'ora.

Appare infine fondata anche la doglianza relativa alla utilizzazione della istante disposta solo in forma verbale e per eventuali supplenze.

Infatti essendo gli insegnanti di religione con incarico annuale inquadrati quali docenti a tempo determinato e dovendosi tale posizione ritenere sostanzialmente equiparata ai docenti assunti a tempo indeterminato la ricorrente avrebbe dovuto ottenere una diversa stabile utilizzazione per l'ora in questione.

Pertanto, come si fa rilevare, nella specie se l'interesse pubblico è stato adeguatamente tutelato non ha trovato una eguale tutela l'affidabilità contrattuale.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto».

(Parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98)

9

Comunicazioni alle famiglie

DOMANDA ►

Sono un'IdR di scuola secondaria di I grado presso un IC e le chiedo alcuni chiarimenti. Premesso che la scelta di avvalersi o meno dell'IRC va esercitata dai genitori all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, è forse DOVERE del capo d'Istituto informare le famiglie della possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente? Premesso che dell'IC fa parte anche una scuola primaria, è altresì

| | |
|-------------------|--|
| | DOVEROSO, nonché LECITO, che all'atto dell'iscrizione la segreteria sottoponga nuovamente alle famiglie degli studenti provenienti da tale scuola elementare il modulo per la scelta dell'IRC? Non si tratta in tal caso di iscrizione d'ufficio e pertanto la scelta, già effettuata all'atto dell'iscrizione alla scuola elementare, sia da intendersi riconfermata per tutte le classi successive, salvo modifica su esplicita richiesta delle famiglie? |
| RISPOSTA ► | Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che solo all'atto dell'iscrizione alla classe iniziale la scuola è obbligata a dare il modello per la scelta dell'ora di religione o meno. Per le iscrizioni d'ufficio sarà la famiglia a chiedere, se vorrà cambiare la scelta. |
| 10 | Scrutini e alunni non avvalentesi |
| DOMANDA ► | È chiaro che noi IdR in sede di scrutinio finale abbiamo diritto di voto solo per gli alunni avvalentesi, ma le risulta essere proibito, per noi, sollevare la discussione circa l'opportunità di promuovere o meno alunni non avvalentesi (per una questione di equità di trattamento anche nei confronti delle competenze complessive degli altri alunni avvalentesi o non avvalentesi)? E ancora: ad oggi esiste o no una norma che impone agli insegnanti di religione di uscire durante lo scrutinio degli alunni non avvalentesi? |
| RISPOSTA ► | Il punto 2.8. dell'Intesa così recita: <i>“Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.</i> Non è scritto da nessuna parte che deve uscire, anzi... |
| 11 | Collocazione dell'IRC e modifica delle scelte |
| DOMANDA ► | In una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale si è seguita questa procedura: – si è collocato alla prima ora l'Insegnamento di RC; – si è “consigliato vivamente” agli alunni che fanno strumento di non avvalersi dell'IRC e di scegliere la quarta opzione “uscita”; – per questi alunni è stato organizzato l'insegnamento di strumento (curricolare) alla 1^ ora in concomitanza dell'IRC. Segnalata la scorrettezza della procedura dalla docente di RC ho sentito telefonicamente il Dirigente scolastico. Allo stesso ho ribadito che tale iter è illegittimo perché in coincidenza con attività curricolari. La questione è subito rientrata dopo che ho minacciato la segnalazione alla Direzione Regionale del MIUR regionale. Tuttavia poiché voglio mettere per iscritto quanto sostenuto telefonicamente ti chiedo di indicarmi, per cortesia, con precisione i termini di legge che devo citare. |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>Ti pongo poi un altro quesito. La stessa insegnante di RC sospetta (con... ragione!) che ci sia stata una modifica della scelta di avvalersi/non avvalersi dell'IRC per un alunno ad anno scolastico inoltrato (precisamente in data 04.10.2014), si può richiedere al Dirigente scolastico di visionare la scheda di tale alunno?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>L'ora di religione deve esserci necessariamente nell'orario scolastico. Ed è proprio durante quell'ora che deve svolgere l'insegnamento della religione cattolica e/o le attività alternative all'IRC (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 222 del 14.10.1986).</p> <p>Chi ha scelto di fare strumento musicale può svolgere questa disciplina anche di pomeriggio.</p> <p>Quanto poi alla seconda domanda ti rispondo che il punto 2.1 lettera b del DPR 175/2012 recita così: <i>“La scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”</i>.</p> |
| 12 | Visite guidate e non avvalentesi |
| DOMANDA ► | <p>Insegno RC a tempo indeterminato da trent'anni e da ventisei sono in servizio in un I.I.S. Ho sempre organizzato attività come visite guidate e conferenze su argomenti del programma, regolarmente approvate dai Consigli di classe "per gli alunni che si avvalgono dell'IRC". In questi ultimi quattro anni trovo molti ostacoli e resistenze, da parte del Dirigente scolastico e dal suo "staff," sia per le sostituzioni, dal momento che usufruisco di un docente accompagnatore, ma soprattutto perché discriminerei chi non si avvale, che potrebbe fare con l'accompagnatore un percorso "alternativo" o "laico". Tale percorso, del resto non è mai stato illustrato né approvato da nessun Consiglio di classe.</p> <p>È corretto far partecipare gli alunni non avvalentesi ad attività che riguardano il programma di RC? Nel caso in cui capitasse qualche cosa ad uno di questi allievi chi è il responsabile? Il Dirigente, l'accompagnatore "laico" o il sottoscritto, dato che non risulta niente di scritto in cui si obblighi l'insegnante di RC a far partecipare tutti, come una circolare interna o un ordine di servizio?</p> <p>Per quanto riguarda l'accompagnatore, durante le visite fuori dall'Istituto ho sempre pensato che fosse indispensabile la sua presenza per la sicurezza e non per percorsi alternativi o laici. O forse mi sbagliavo?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Tutte le uscite devono essere autorizzate dal Consiglio di classe prima e dal Consiglio d'istituto dopo. È nel Consiglio di classe che si stabiliscono tutte queste regole. Ricordati che siamo educatori</p> |
| 13 | Insegnante dell'attività alternativa |
| DOMANDA ► | <p>L'insegnante dell'ora alternativa può essere uno dei docenti della stessa classe? Potrebbe citarmi la normativa in merito?</p> |

RISPOSTA ►

La Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative *“debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della par condicio”*.

14**Come comportarsi con i non avvalentesi?****DOMANDA ►**

Il mio Dirigente scolastico ha dato precise disposizioni verbali per far rimanere in classe durante lo svolgimento dell'ora di religione gli alunni non avvalentesi, in attesa di assegnare ai docenti l'ora della materia alternativa. Per quanto ne so ciò non è legale, e se non ricordo male; mi pare anche che, nel caso succedesse qualcosa o qualche genitore (giustamente) protestasse, in assenza di un preciso ordine di servizio ne risponderei personalmente. Per contrastare questa imposizione ho bisogno di riferimenti normativi precisi da presentare al DS, che al momento non riesco a trovare.

RISPOSTA ►

Tu sei responsabile degli alunni che hanno scelto la religione cattolica. Se durante la tua ora gli alunni che non si sono avvalsi dell'ora di religione sono presenti, non devi cacciarli, ma devi scrivere sul registro di classe e su quello tuo personale, che quegli alunni, pur non avendo scelto di avvalersi dell'ora di religione, sono presenti in classe.
Devi darne comunicazione ogni volta al Dirigente scolastico, perché l'obbligo di organizzare la scuola è del DS e non del docente di religione cattolica.

15**Chi decide l'attività alternativa?****DOMANDA ►**

Per quanto concerne l'attività alternativa, qual è l'organo collegiale preposto a stabilirne i contenuti e le modalità? Io so che è l'organismo tecnico, ossia quello che si occupa della didattica, ossia il Collegio docenti in primis e le interclassi poi, stabilito il numero dei non avvalentesi all'inizio di ciascun ciclo. Mi sbaglio? Il nostro Reggente asserisce il contrario, dicendo che il contenuto dell'attività alternativa deve essere deciso dal Consiglio d'Istituto...

RISPOSTA ►

Le attività didattiche e formative all'IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai Consigli di interclasse per la Scuola elementare e questo impegno non può essere rifiutato.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10.1986 così recita: *“Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall'articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d'Istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola”*.
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all'IRC *“... sono definite... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti...”*.

| | |
|-------------------|--|
| 16 | Scuola dell'infanzia con tempo prolungato |
| DOMANDA ► | <p>Sono un insegnante di religione nella scuola dell'infanzia dove si effettua il tempo prolungato (8.30-16.30 con possibilità di entrare entro le 9.30 ed uscire dopo le 15.30). Ci sono inoltre bambini trasportati che escono alle 15.30. Vorrei saper se il mio orario settimanale può essere espletato in qualsiasi momento della giornata o deve ridursi a un'imposizione ben precisa da parte del Dirigente scolastico (dalle 14.00 alle 15.30). Di mattina non è possibile perché non ci sono stanze dove svolgere l'attività alternativa e i bambini dovrebbero stare in corridoio, mentre nel pomeriggio stanno nel locale dove si svolge il pranzo e comunque se anche fosse possibile, l'unico orario sarebbe dalle 9.30 alle 11.00. Non prima perché non ci sono tutti i bambini, e non dopo perché ci sono le due insegnanti curricolari in compresenza. Sono corretti questi paletti così rigidi? Le chiedo inoltre se è corretto che io effettui l'orario nel pomeriggio anche se ci sono genitori che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ed hanno optato per l'orario antimeridiano (i bambini escono alle 12.00): quindi devono rinunciare a tale insegnamento.</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Le famiglie che hanno scelto per i loro figli l'insegnamento della religione cattolica hanno il diritto di veder realizzata la loro richiesta. Questo significa che la scuola si deve organizzare tenendo presente le scelte delle famiglie prima e poi tutto il resto.</p> |
| 17 | Accorpare le classi? |
| DOMANDA ► | <p>Sono un IdR di scuola primaria con incarico annuale di 25 ore (20+2 primaria e 3 infanzia); dal momento che vi sono difficoltà per assegnare le ore di alternativa, mi hanno chiesto la disponibilità di accorpare le classi, in quanto il numero di alunni avvalentesi è esiguo: è corretto? Ovviamente io ho detto che la normativa non consente questo: ho fatto bene?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>La CM numero 253 del 13.8.1987 così recita: <i>"... Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantentato unità classe cui appartiene alunno"</i>.</p> <p>Rispondendo ad un quesito posto dal Provveditore di Pisa, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota numero 11197 del 13.12.1991, ha precisato: "... Non sembra consentito l'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15".</p> <p>Nella stessa direzione è la Circolare Provveditoriale del Provveditore agli studi di Milano, prot, numero 50206/1 del 18 dicembre 1998.</p> |
| 18 | Esonero e iscrizione |
| DOMANDA ► | <p>Ho da sottoporle una domanda. Un mio alunno frequentante la terza classe superiore aveva deciso l'anno scorso di esonerarsi dall'ora di religione. Non ha fatto l'iscrizione regolarmente entro il 28 febbraio 2014 ma ha presentato iscrizione l'11 settembre 2014 con ovviamente la richiesta di esonero inclusa.</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>Secondo me la richiesta di esonero non era da considerare in quanto presentata in ritardo, ma il DS sostiene che avendola presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico (iniziato il 13 settembre 2014) era valida.</p> <p>Lei che cosa mi risponde? Ci sono riferimenti normativi a riguardo?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>La lettera b) del punto 2 del DPR 175/2012 recita così: <i>“La scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”</i>. Questo significa che se avvalersi e meno dell'IRC bisogna chiederlo all'atto dell'iscrizione e non all'inizio dell'anno scolastico.</p> |
| 19 | Attività alternativa: mai disciplinare |
| DOMANDA ► | <p>In una scuola secondaria di primo grado “l'Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente” può essere affidata agli insegnanti di italiano e matematica di classe, che aiutano così i non avvalentesi (portatori di handicap e non) nel recupero, nell'alfabetizzazione o nella preparazione degli esami?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Sicuramente no.</p> <p>L'insegnante dell'attività alternativa all'IRC non deve essere della stessa classe. Inoltre l'attività non deve essere una disciplina.</p> |
| 20 | Non possono restare in classe... |
| DOMANDA ► | <p>Il collegio docenti può deliberare che gli alunni non avvalentesi rimangano in classe con il docente IRC e approfondiscano con il medesimo docente le religioni non cristiane, senza l'attribuzione di alcuna valutazione. È giusta tale delibera? Come devo comportarmi di fronte a tale delibera?</p> |
| RISPOSTA ► | <p>Il collegio dei docenti non può per nessun motivo deliberare che l'alunno che non si è avvalso della religione resti in classe.</p> <p>Infatti la norma prevede che questi alunni scelgano un'opzione alternativa all'IRC, le opzioni sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività didattiche e formative; 2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente; 4. Uscita dalla scuola. <p>Come vedi tra le opzioni non c'è quella di restare in classe durante l'ora di religione.</p> |
| 21 | Voto IRC |
| DOMANDA ► | <p>Vorrei la cortesia che mi illuminasse sul seguente quesito: il voto all'IRC per l'ammissione all'esame di Stato (secondaria di primo grado) e ammissione per i non avvalentesi. Se il collegio, che avremo il 30 settembre, dovesse deliberare positivamente per il voto all'IRC, che cosa succederebbe per i non avvalenti? Che cosa dovrò proporre?</p> |

RISPOSTA ►

Non esiste nessuna norma, ma il comportamento più corretto è quello di usare la stessa valutazione che si usa per l'IRC.

22**Moduli per i non avvalentesi****DOMANDA ►**

Avrei bisogno di sapere come deve essere predisposta la modulistica delle scuole in merito alla scelta della religione cattolica. La dirigenza della mia scuola è stata contestata da alcuni nuovi docenti che sostengono l'illegittimità delle proposte e quindi del nostro procedere. Nei nostri moduli, per chi non si avvale, è data la possibilità di effettuare una scelta multipla tra:

1. attività alternativa,
2. studio assistito,
3. studio individuale,
4. entrata posticipata o uscita anticipata.

Ora, da noi normalmente i genitori barrano le ultime due opzioni. È corretta questa procedura?

I ragazzi che scelgono lo studio individuale vengono accompagnati in un luogo della scuola in cui sono contemporaneamente sorvegliati dalla vicepresidenza e dagli ATA presenti. La contestazione è generata da questa situazione. Si sostiene che la scuola è comunque obbligata a programmare attività alternativa, anche se nessuno la sceglie, che non si possono lasciare gli studenti soli nello studio anche se i genitori lo hanno deciso. Siamo nella legalità o no. Se no come dovremmo procedere?

RISPOSTA ►

State tranquille è correttissimo il modo di fare della scuola. L'attività alternativa va attivata solo se richiesta.

23**Docenti IdR assegnati in base alle classi****DOMANDA ►**

Sono IdR della scuola di infanzia, insegno in tre plessi e in uno di questi ci sono pochissimi bambini che fanno Religione. La referente di plesso mi ha comunicato che forse perderò un'ora e mezza in quanto non ci saranno in una sezione i bambini che si avvalgono della Religione. Questo sarà possibile?

RISPOSTA ►

Gli insegnanti di religione vengono assegnati in base al numero delle classi e non in base agli avvalentesi.

24**L'IRC è obbligatorio****DOMANDA ►**

Insegno in un Liceo con cattedra da 18 ore e, per la prima volta, mi ritrovo ad avere pochissimi alunni avvalentesi in ben quattro classi. In due sono solo 4, in un'altra 5 e nell'ultima 7. Che cosa succederebbe se dal prossimo anno scolastico in una o più classi non dovessero esserci alunni frequentanti? Verrebbe ridotto il mio orario cattedra? Non comparirebbe più IRC come materia?

RISPOSTA ►

La disciplina Religione cattolica è obbligatoria per lo Stato. Questo significa che viene "data" in base alla scelta degli alunni.

PARTE QUINTA

Per gli Uffici diocesani per la scuola

L'insegnamento della Religione Cattolica

1. L'ATIPICITÀ DELL'IRC

L'IRC non “**dipende dalla revisione del Concordato**” come qualcuno dice, ma dallo stesso Concordato del 1929 che così recita all'articolo 36: «L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato».

L'Accordo di revisione dello stesso Concordato sancito con legge 121 del 25 marzo 1985 nell'art. 9.2 stabilisce, a mio avviso, una continuità e un orientamento nuovo, quando dice: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Più che evidente è la continuità con il passato (la sottolineatura della parola continuità è mia), ma è anche da evidenziare il nuovo assetto dell'IRC che viene messo in relazione non con l'istruzione pubblica, bensì con il patrimonio culturale del popolo italiano e sempre in rapporto con le finalità della scuola.

Sono due le sottolineature che vanno bene evidenziate: da una parte per chiarire le caratteristiche di un insegnamento che si inserisce nella formazione culturale dell'alunno e dall'altra per distinguere l'IRC dalla catechesi che ha come finalità di formare il credente.

Il valore culturale del cattolicesimo non significa insegnamento dimezzato o di un generico cattolicesimo che non conosca i suoi aspetti caratteristici e individualizzanti, ma conoscenza precisa nella sua interezza, che comprende fonti, contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di culto e quant'altro è necessario per apprenderlo. Il tutto è volto alle finalità scolastiche della conoscenza di quella specifica cultura italiana, che oggi dovremmo dire europea e occidentale, che non è possibile spiegare e conoscere in tutte le sue forme (letteratura, arte, musica...) senza il cattolicesimo.

Un insegnante che voglia veramente svolgere il suo compito con dignità e rispetto della sua funzione docente e attenzione a quella scelta («nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento» art. 9.2), non deve essere sensibile verso la sua funzione di docente e seguire quei corsi di formazione che la CEI ha già indicato alle diocesi di svolgere?

L'idoneità

«Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale **abilitazione** [...]. Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all'insegnamento religioso».

È la prima e l'unica volta che la parola **abilitazione**, riferita all'insegnante di religione, si trova in un parere del Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958 a proposito di elettorato attivo e passivo per il consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Infatti con CM n. 301 del 30.11.1974 si afferma che «ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentanti del personale docente, gli insegnanti di religione, stante la particolare natura del loro rapporto di impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata».

Come si può notare, per esigenze molto concrete, si stabilisce un'analogia tra l'abilitazione, che si consegue in occasione di un concorso, e l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica conferita da un Ordinario diocesano.

Il decreto di idoneità creava l'insegnante di religione, nel senso che era l'unica condizione richiesta dall'autorità scolastica per poter insegnare religione fino all'a.s. 1985/1986.

Solo a partire dall'a.s. 1986/1987 sarà obbligatorio oltre al decreto di idoneità anche il titolo di qualificazione professionale, infatti, per il rilascio del decreto di idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano, la delibera n. 41 della CEI prevede espressamente il possesso del titolo di qualificazione professionale da parte dell'aspirante. A questo punto è logico porsi le seguenti domande: l'istituto dell'idoneità perché esiste solo per gli insegnanti di religione? Quali esigenze deve difendere? Per chiarire meglio la risposta a queste domande, mi sembra opportuno richiamare prima la norma. Il Codice di Diritto Canonico impone all'Ordinario diocesano di accertarsi che gli aspiranti all'insegnamento della religione cattolica «siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica» (Can. 804).

Non leggiamo tuttavia ancora la parola idoneità che troviamo per la prima volta nel protocollo addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato (Legge 121 del 23.3.1985): «L'insegnamento della religione cattolica [...] è impartito [...] da insegnanti riconosciuti **idonei** dall'autorità ecclesiastica» e al punto 2.5 del DPR n. 751 del 16.12.1985 che afferma: «l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di **idoneità** riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata».

A questo punto la risposta alle domande si può formulare in questi termini: l'istituto dell'idoneità permette di realizzare il principio che è la Chiesa il soggetto cui compete l'insegnamento della religione cattolica, per cui si ha effettivamente tale insegnamento solo quando il docente è in particolare rapporto di comunione e di identità con la comunità ecclesiale. L'insegnante di religione cattolica non solo deve insegnare correttamente il contenuto della religione cattolica, ma deve essere coinvolto in questo contenuto. Questa esigenza sta alla base non solo dell'idoneità, ma anche dell'eventuale revoca, perché il canone

805 prevede espressamente che «è diritto dell'Ordinario diocesano del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi».

I contenuti dell'IRC

Per prima cosa chiariamo che il Concordato non pone il cattolicesimo oggetto di conoscenza scolastica come una scelta religiosa della maggioranza degli italiani e neppure come una porta aperta alla Chiesa Cattolica per la formazione dei credenti. Uno Stato laico non dà giudizi di valore sulla fede che è, e rimane, scelta personale nell'ambito della stessa società, ma, come afferma il Concordato, si chiede che il cattolicesimo venga conosciuto a livello scolastico quale forma religiosa che ha contribuito alla formazione della identità della cultura italiana, della nostra civiltà a livello delle sue espressioni non solo letterarie e artistiche ma anche di vita della comunità.

Pur essendo perfettamente condivisibile l'analisi dell'attuale situazione storica che moltiplica la presenza di altre culture, non faremmo un buon servizio, proprio a quei cittadini di altre civiltà, se non chiarissimo loro e per loro la nostra identità culturale italiana che non può non dirsi cristiana e cattolica, in particolare.

Tutto questo ci porta a una serena analisi dell'identità dell'IRC che deve sganciarsi dalla preoccupazione catechetica che non è finalità della scuola ma della Chiesa che ha e deve avere i suoi luoghi per la formazione alla fede.

L'IRC deve caratterizzarsi sempre maggiormente come fatto culturale e come tale deve essere preciso nei suoi contenuti cattolici.

Non può quindi essere mera conoscenza del fenomeno religioso nelle sue varie espressioni ma deve essere analiticamente attento a tutta la verità di fede professata nel cattolicesimo proprio per arrivare a comprendere quelle espressioni letterarie artistiche e di vita che fanno parte della nostra cultura italiana.

Ciò non significa che io alunno italiano mi chiuda nella mia beata identità, ma che al contrario senta il desiderio di confrontarmi con i valori di culture diverse dalla mia che possono aiutarmi in un sano interscambio e arricchimento personale.

Tale atteggiamento nell'ambito della vita delle comunità ha portato a un'apertura verso l'accoglienza di ortodossi, evangelici e anche musulmani. E anche nella vita delle istituzioni della società civile come nella scuola, ciò comporta un iter di conoscenza della cultura di cristianesimi diversi e anche di altre religioni come l'Islam, che hanno dato origine a civiltà diverse.

Mi preme fare un'altra osservazione sulla preparazione dei docenti che, oltre al fondamento della fenomenologia dei fatti religiosi, deve rifarsi ai contenuti di fede della religione cristiana nella sua identità cattolica. Di conseguenza ha come referente istituzionale la stessa Chiesa cattolica che attraverso le sue istituzioni scolastiche universitarie preparerà i docenti di tale disciplina, non solo attraverso itinerari di studio adatti ma anche verificandone la idoneità all'insegnamento.

Tuttavia voglio venire al nodo problematico della multiculturalità e multireligiosità. Non mi pare che possa essere soltanto un problema da affrontare in

sede scolastica anche se in tale sede emerge la presenza di identità religiose diverse che, se vogliamo essere concreti, non fanno problema nelle varie sfaccettature delle confessioni cristiane, ma per la maggior parte, nel confronto tra cristiani e islamici.

È un problema molto vasto che non mi sento di affrontare solo in ambito scolastico ma che coinvolge tutta la società occidentale e in particolare la nostra Europa che nonostante il rifiuto del riconoscimento nella sua Costituzione delle radici cristiane non può comunque prescindere da esse.

Il problema si pone in particolare nel dialogo con le popolazioni di cultura islamica che ormai da alcuni anni reclamano un rapporto diverso con l'Occidente.

Un articolo di «Civiltà Cattolica» suggerisce delle piste di lavoro: «A livello individuale e comunitario, per diventare veramente europei, [i musulmani residenti stabilmente in Europa] non possono assolutizzare la propria cultura di origine, sia essa araba, africana o asiatica, ma sono chiamati a discernere quanto se ne debbano distaccare, per assumere la cultura europea e farla anche propria. [...]

Una nuova identità europea dovrebbe così potersi affermare e, una volta affermata, non dovrebbe cercare di farsi valere o affermare la propria superiorità rispetto agli altri [i non europei], ma piuttosto perché risalti la differenza qualitativa. [...] Va affermato con forza che tutti gli abitanti dell'Europa, di religione musulmana o no, sono tutti chiamati a costruire insieme un ambiente nel quale si possa vivere in un modo più giusto e dunque migliore. [...] Una simile impresa non si realizzerà in un giorno, ma richiederà del tempo» («Civiltà Cattolica», n. 3720).

La proposta di nomina

La legge 186/2003 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all'articolo 9 che recita così: «L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, **nominati, d'intesa con essa**, dall'autorità scolastica» (cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985).

Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono essere fatte "**d'intesa**", sia quelle al trenta per cento che quelle al settanta per cento.

Ma che cosa significa essere nominati d'intesa?

Cerchiamo di capirlo insieme. I parametri dell'intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono **tre**:

1. la fissazione delle ore;
2. l'individuazione dell'insegnante;
3. la scelta della scuola.

Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l'Ordinario diocesano a tendere sempre più verso l'orario cattedra.

Il secondo e il terzo parametro **sono di esclusiva competenza dell'Ordinario** diocesano: cioè è, e sarà, l'Ordinario a **individuare** il docente che **manderà** in una determinata scuola.

Infatti la Circolare Telegrafica n. 158 del 26.4.1996 tra l'altro afferma: «In attuazione al citato articolo 47, comma 7 CCNL, Capi d'istituto nel **segnalare** – entro il 15 giugno di ogni anno – **esigenze orario** ciascuna scuola propria competenza, *at fini* prescritta intesa con Ordinario diocesano, ecc.».

Quindi il primo passo è dell'Autorità scolastica che comunica le ore di religione sia all'Ordinario diocesano che all'USR, ma, dopo il concorso, formulerà d'intesa con l'Ordinario le cattedre d'intesa; successivamente l'Ordinario invia in quella determinata scuola l'insegnante che lui ritiene idoneo.

Ecco perché nelle legge per l'immissione in ruolo **non si parla di graduatorie**, ma di **elenchi**, perché dall'elenco l'Ordinario **individuerà** l'insegnante e **sceglierà** la scuola.

All'Ordinario quindi verrà consegnato solo l'elenco di quegli insegnanti che saranno immessi in ruolo, magari in ordine alfabetico, ma sicuramente senza il punteggio da loro conseguito.

È evidente che se il settanta per cento delle cattedre verrà coperto da insegnanti di ruolo, il restante trenta per cento sarà coperto da insegnanti non di ruolo e tenendo sempre presente i parametri di cui sopra: cioè l'Ordinario, avuta comunicazione dal Direttore regionale **del numero delle cattedre non di ruolo** corrispondente esattamente al trenta per cento, **individuerà** l'insegnante e **sceglierà** la scuola, ma non più tra i vincitori di concorso bensì tra i docenti che lui ritiene idonei per quelle scuole.

Da quanto fin qui scritto si evince che è l'insegnante che porta con sé il ruolo e non la scuola che dà il ruolo all'insegnante.

In conclusione: sarà l'Ordinario a individuare gli insegnanti e a scegliere le scuole sia nel settanta per cento (ma solo tra quelli inseriti nell'elenco passato dal Direttore regionale) che nel restante trenta per cento.

Come avvengono le nomine degli insegnanti di religione cattolica

1. Il primo passo lo fa la scuola inviando all'Ordinario diocesano competente per territorio il totale delle ore libere e/o disponibili presenti in quella scuola.

Infatti la Circolare Telegrafica n. 158 del 26.4.1996 – protocollo n. 20962/LM recita così: «In attuazione citato art. 47, comma 7, CCNL, Capi Istituto, nel segnalare – possibilmente entro 15 giugno di ogni anno – esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, *at fini* prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola *et* per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti *at* orario d'obbligo previsto, per ciascun tipo scuola, da art. 41 CCNL».

2. Nella proposta di nomina che viene presentata dall'Ordinario diocesano devono essere specificate oltre al nominativo dell'insegnante anche le ore proposte, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 824 del 5 giugno 1930 che così recita: «L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore».
3. Nella stessa proposta deve essere altresì specificato se il docente proposto è destinatario di altre proposte di nomine.
4. La scuola deve stipulare contratti a tempo determinato di incarico annua-

le così come prevede l'art. 5 della stessa legge che recita: «L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano».

5. L'incarico è automaticamente confermato per l'anno successivo solo se l'ordinario conferma l'insegnante in quella scuola e per quelle ore.
6. L'incarico annuale termina il 31 agosto e laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'Ordinario diocesano, abbia efficacia annuale, senza alcuna possibilità di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilità di revoca *ad libitum* dell'incarico. Così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 390/1999.
La legge 186/2003 ha previsto il ruolo per questi insegnanti, così come prevede l'articolo 5 della stessa legge: «Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4».
7. È stato espletato solo un concorso riservato.
8. La stessa legge all'art. 6 ha previsto la copertura finanziaria «Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».
9. Le prove concorsuali sono state atipiche, cioè non potevano essere i contenuti della disciplina, ma «relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica».
10. Le prove concorsuali sono state svolte dalle Direzioni regionali.
11. Le commissioni hanno formulato una graduatoria.
12. All'Ordinario diocesano sono stati passati i nominativi che risultavano vincitori, ma in ordine alfabetico.
Ad esempio se alla diocesi di Matera spettavano 5 immissioni in ruolo, il MIUR ha passato all'Ordinario diocesano i nominativi dei vincitori, ma in ordine alfabetico.
13. L'Ordinario diocesano ha scritto accanto a ogni nominativo la scuola dove proponeva l'insegnante.

14. L'insegnante successivamente ha firmato il contratto a tempo indeterminato.
15. La graduatoria non è a esaurimento, perché sono state finanziate solo quelle cattedre da immettere in ruolo con il concorso riservato.
16. In presenza di pensionamenti non si è proceduti allo scorrimento della graduatoria.
17. Si è proceduto allo scorrimento della graduatoria solo in presenza di passaggi di ruolo da parte di insegnanti.

3. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 186/2003

Per prima cosa chiariamo che l'immissione in ruolo degli IdR è naturale conseguenza di una affermazione di principio che è nel Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano e che vede nella Religione Cattolica un elemento esigito dal patrimonio culturale della Nazione Italiana.

Con questa norma si superano steccati di stampo laicista e anticlericali con l'accettazione di una realtà così evidente che un qualsiasi straniero avverte percorrendo città e villaggi e dialogando con chi vive nella nostra terra.

La legge recepisce l'istituto della dichiarazione della idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) da parte della autorità ecclesiastica competente per territorio. Si tratta di un punto irrinunciabile da parte della Chiesa alla quale compete assicurare la professionalità di un insegnamento che deve essere esatto nei contenuti e che non devono essere contraddetti da una forma di vita che sia in dissonanza con questi. È questo punto che fa dell'IRC un insegnamento atipico: l'immissione in ruolo può suscitare dei problemi in caso di revoca della stessa idoneità ed è giusto che la legge preveda come risolverli ed è quanto il ddl fa all'art. 3.

Vorremmo assicurare che l'istituto della idoneità non dà alla Chiesa il diritto di trasformare l'insegnamento della religione cattolica in catechesi che è tutt'altra cosa, anche se l'oggetto materiale è lo stesso. La catechesi, non per nostra idea ma come affermato nei documenti della stessa Chiesa Cattolica, è finalizzata a formare una mentalità e ad alimentare una vita di fede, cosa che ognuno vede realizzabile solo in contesto ecclesiale di parrocchia, movimenti e associazioni. Lo Stato ha tutto il dovere di controllare che l'insegnamento resti ancorato a quella che è la sua finalità di conoscenza del messaggio cristiano.

Un altro punto importante da sottolineare è il fatto che la legge 186/2003 ha recepito che l'IdR ha già il suo titolo professionale conseguito attraverso studi di livello e titolo universitario e non chiede quindi la doppia laurea per poter essere immesso in ruolo ma solo un concorso per titoli ed esami che accerti «la preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento» perché tali contenuti sono accertati dal decreto di idoneità dell'Ordinario diocesano.

La legge 186/2003 risponde alle aspettative dei docenti e siamo lieti che siano state recepite in tale quadro e poste nel giusto contesto.

I concorsi triennali

Il comma 2 della legge 186/2003 ha previsto che «i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, **con frequenza triennale**, dal Ministero dell'I-

struzione, dell'Università e della Ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'Ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati».

I territori diocesani

Ecco alcuni punti relativi alle competenze territoriali dell'Ordinario diocesano.

1. L'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento concordatario.
2. L'art. 9.2 del Concordato stabilisce che la Repubblica Italiana «continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole pubbliche».
3. Il Protocollo Addizionale al punto 5 in relazione all'art. 9 di revisione del concordato precisa: «L'insegnamento della religione cattolica [...] è impartito [...] da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'Autorità Ecclesiastica, nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica».
4. Il DPR 751 del 16 dicembre 1985 – confermato dal DPR 202/1990 e 175/2012 – chiarisce chi è l'Autorità Ecclesiastica, infatti al punto 2.5 recita testualmente: «L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano e da esso non revocata».
5. Nell'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR 751/1985, DPR 202/1990 e 175/2012) viene sempre indicato l'Ordinario diocesano come competente per il rilascio del decreto di idoneità all'insegnamento della religione cattolica e sempre lo stesso Ordinario diocesano come soggetto in grado di proporre l'insegnante di religione nella stipulazione dell'accordo tra scuola e Ufficio scolastico diocesano.
6. All'art. 3 della Legge 121 del 25 marzo 1985 si precisa che «la circoscrizione della diocesi [...] è liberamente determinata dall'Autorità Ecclesiastica» e la nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani ha «giurisdizione territoriale» (cfr. Circolare n. 53 del Ministero degli Interni – Direzione Generale degli Affari dei Culti del 3 gennaio 1986).
7. Gli Ordinari diocesani hanno competenze territoriali ben precise e delimitate con accordo tra Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato Italiano.
8. Può capitare che un comune sia appartenente a una diocesi diversa da quella in cui ha sede la Dirigenza Scolastica di quel comune.
9. L'autorità scolastica di competenza nominerà come insegnante di religione quella persona che l'Ordinario diocesano di quel comune ha proposto come idoneo e non altri.
10. Ne viene di conseguenza che una nomina di un insegnante di religione cattolica che non tenga conto di queste competenze, e in particolare della territorialità dell'Ordinario diocesano, è contro ogni norma concordataria e perciò contro la legge dello Stato che ha recepito il concordato stesso. Tutta la normativa in merito all'insegnamento della religione cattolica tiene conto di tutti questi passaggi.

Terminologia per gli IdR di ruolo

Mobilità professionale: trasferimento ad altro settore formativo

Mobilità territoriale: trasferimento sede definitiva

Utilizzazione: (stessa diocesi)

Diversa sede scolastica, ma stesso settore formativo

Diversa sede scolastica, diverso settore formativo

Stessa sede scolastica, diverso settore formativo

Trasferimento: assegnazione definitiva della sede

Assegnazione provvisoria: (diocesi diversa)

Diocesi diversa da dove si è stati immesso in ruolo e vale solo un anno, poi si ritorna nella sede di titolarità. Motivi per poterla chiedere:

Tipo di esigenza

- A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o handicappati o, in assenza, ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati
- B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età
- C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
- D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossico-dipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Settore formativo:

Segmento scolastico (scuola dell'infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado – scuola secondaria di secondo grado).

Mobilità

Il comma 1 dell'art. 4 della Legge recita: «Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario».

Questo significa che a differenza di quello che avviene nelle altre discipline, l'insegnante di religione può usufruire della mobilità verticale, ma non di quella orizzontale.

Quindi un insegnante di religione potrà cambiare ciclo scolastico, cioè dalla scuola primaria a quella secondaria o viceversa, sempre se è vincitore di concorso e se è ritenuto idoneo dall'Ordinario diocesano competente per territorio, ma non potrà passare ad altra disciplina.

Differenza tra “utilizzo” e “trasferimento”: perché gli IdR non possono essere trasferiti ad altra diocesi senza specifica richiesta dell’interessato

L’utilizzazione è il passaggio da una scuola a un’altra, nella stessa diocesi.

L’utilizzazione può avvenire d’ufficio e a domanda.

Trasferimento è il passaggio da una diocesi a un’altra.

Il trasferimento può avvenire solo su richiesta scritta dell’insegnante e nei termini previsti dall’Ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

«Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all’organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità, la continuità nella sede di servizio va valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell’allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” *del CCNI stesso*.

IL DIRETTORE GENERALE - Luciano Chiappetta».

IdR ed esuberi

Tutti i docenti in esubero saranno utilizzati, per l’intero anno scolastico, in ambito provinciale (gli IdR in ambito diocesano) sui posti che sarebbero stati destinati al personale a tempo determinato. La norma è descritta nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 156 del 6/7/2012 su cui è stato pubblicato il Decreto legge n. 94 del 6 luglio 2012 «*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica*», per capirci “Spending Review”.

L’art. 14 ai commi 17, 18, 19 e 20 testualmente prevede:

«**17.** Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

- a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
- b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
- c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
- d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prio-

- ritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
- e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.
- 18.** Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
- 19.** Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
- 20.** Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici».

4. L'INTESA DEL 2012: CHE COSA CAMBIA?

Dal 28 giugno 2012 è stata promulgata, con firma per l'approvazione del Presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco e del Ministro del MIUR, Francesco Profumo, una nuova Intesa per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche della Repubblica Italiana.

Non è un fatto nuovo, giacché altre due Intese sono state promulgate il 14 dicembre 1985 e il 13 giugno del 1990, e questo per l'attuazione dell'art. 9, n. 2 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato Lateranense del 1929.

Tralasciando quanto detto a motivazione dell'introduzione dell'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dello Stato sia nel Concordato del 1929, che ne parla come *“fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica”*, che nell'Accordo di Revisione dell'85, che riconosce *“il valore della cultura religiosa, come parte del patrimonio storico del popolo italiano”*, si precisa che l'istituto giuridico dell'Intesa è applicazione della legge fondamentale che istituisce la legittimità dell'IRC, intendendo pronunziarsi sulle modalità di applicazione della legge. Queste sono certamente variabili nel tempo e possono riguardare i contenuti della disciplina nonché la metodologia di insegnamento, le procedure di assunzione del personale docente, e inoltre la regolamentazione del diritto di scelta da parte dell'alunno e quant'altro può essere

utile a salvaguardare la dignità della disciplina e delle persone del docente e dell'allievo.

L'esperienza di oltre ottanta anni di insegnamento della RC a datare dal Concordato del 1929 ha affinato la sensibilità, ma non ha certo potuto dirimere tutte le questioni che possono sorgere e di fatto sorgono in itinere. Ecco la ragione di una nuova intesa o, se si vuole, di un aggiornamento delle norme in atto.

Questo premesso, veniamo ora a esaminare in dettaglio quello che la nuova Intesa ha ritenuto opportuno modificare, richiamando l'attenzione soprattutto ai punti 2 e 4, certo innovativi rispetto a quanto precedentemente stabilito.

Nel numero 1 intitolato "Indicazioni didattiche per l'IRC" si ribadisce il principio della libertà di coscienza dell'allievo nell'espressione della propria fede, ma anche la competenza della Chiesa di verificare la conformità alla dottrina della stessa e il diritto-dovere di approvazione delle indicazioni didattiche da parte degli organi statuali ed ecclesiastici.

È in questo quadro che va messo tanto il diritto di avvalersi dell'IRC da parte dell'allievo, quanto il diritto della Chiesa di vigilare sulla ortodossia di insegnamento del docente e degli strumenti di docenza quali i libri di testo.

Nel numero 2 "Modalità di organizzazione dell'IRC" si ribadisce innanzitutto quanto già definito nelle precedenti ordinanze relativamente al diritto di avvalersi dell'IRC.

1. Per prima cosa il principio che la scelta non deve determinare alcuna forma di discriminazione nei riguardi né dell'allievo né della disciplina che deve essere inserita nel quadro orario.
2. La scelta va fatta all'atto dell'iscrizione e la sua validità è per tutto l'anno scolastico e per i successivi anni di corso nei casi in cui l'iscrizione è prevista di ufficio. Qualsiasi revoca va fatta sempre all'atto dell'iscrizione.
3. Le modalità di insegnamento devono tener conto dell'attuale ordinamento scolastico che prevede per le scuole secondarie la conferma delle ore previste dall'attuale ordinamento, la collocazione oraria delle lezioni viene effettuata dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del collegio docenti, secondo il criterio di equilibrata disposizione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana. Nella scuola primaria sono assegnate complessivamente due ore di insegnamento della disciplina, mentre nella scuola dell'infanzia sono previste specifiche e autonome attività educative.

Nelle scuole dell'infanzia c'è però la possibilità di attuare specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento dell'IRC da organizzare nella programmazione educativo-didattica della scuola secondo i moduli attualmente in vigore che prevedono raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

4. In linea di principio viene ribadito che l'IRC è dato a chi è riconosciuto idoneo dall'OD ed è nominato d'intesa con l'OD dalle competenti autorità scolastiche; si rinvia al numero successivo la determinazione dei titoli di qualificazione professionale.

Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della RC può essere affidato agli insegnanti della sezione o della classe, riconosciuti idonei dall'OD e che abbiano dichiarato la propria disponibilità, che però può essere revocata all'inizio dell'anno scolastico.

Il numero 3 dell'Intesa determina i criteri per la scelta dei libri di testo. Questi devono essere dotati del “*nulla osta*” della CEI e dell'approvazione dell'ordinario competente.

Il numero 4 è così intitolato: Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione. È questa la parte innovativa di tutta l'Intesa che adegua i profili di qualificazione ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici attualmente in vigore perché “il docente di RC deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline” e l'idoneità dichiarata dall'OD deve riconoscere una qualificazione professionale adeguata ai tempi.

Ecco allora i titoli di qualificazione riconosciuti dalla nuova Intesa:

1. titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conseguito presso una facoltà approvata dalla Santa Sede;
2. attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
3. laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
4. per sacerdoti, diaconi o religiosi qualificazione riconosciuta dalla CEI a norma del Diritto Canonico can. 804 par. 1 e attestata dall'OD solo per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie;
5. sempre per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è riconosciuto titolo di qualificazione agli insegnanti di sezione o di classe il possesso di uno specifico master di secondo livello per l'IRC approvato dalla CEI;
6. i titoli di cui sopra sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

La regolamentazione del periodo intercorrente dall'anno scolastico 2012/2013 fino all'entrata in vigore dei nuovi titoli riconosciuti per l'IRC costituisce oggetto di normativa ed è notificato nell'ultima parte dell'Intesa.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della RC può essere affidato:

1. a chi è in possesso del “*diploma accademico di Magistero in scienze religiose*” rilasciato entro l'ultima sessione dell'a.a. 2013/2014 da un Istituto;
2. a chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose, solo se l'aspirante è in possesso di una laurea di 2° livello dell'ordinamento universitario italiano.

Nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria può insegnare:

1. chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato da un ISR entro l'anno 2013/2014;
2. l'insegnante di sezione o di classe che ha impartito l'insegnamento almeno per un anno continuativamente nel quinquennio 2007/2012;
3. coloro che hanno frequentato come alunni nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e che abbiano impartito come docenti tale insegnamento continuativamente almeno per un anno nel corso del quinquennio 2007/2012.

Tutte queste situazioni vengono riconosciute valide per l'insegnamento e quindi «sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'OD, sono provvisti dei titoli di cui si diceva precedentemente se hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno entro il termine dell'a.s. 2016/2017».

L'Intesa si conclude con il richiamo alla necessaria collaborazione per iniziative di aggiornamento professionale degli insegnanti di RC nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità.

5. DISCIPLINE ECCLESIASTICHE, FACOLTÀ E ISTITUTI ABILITATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO PER L'IRC NELLE SCUOLE PUBBLICHE



L'elenco è curato dalla **Conferenza Episcopale Italiana** (CEI) ed è articolato in due parti:

- A. Elenco delle discipline ecclesiastiche che, ai sensi dell'Intesa del 28.06.2012 (art. 4.2.3) tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana, costituiscono qualificazione professionale per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche.
- B. Elenco delle Facoltà Teologiche e degli Istituti Accademici abilitati a rilasciare titoli validi per l'Insegnamento della Religione Cattolica.
Tale elenco è articolato in tre capi:
 - I. Facoltà Teologiche Italiane;
 - II. Pontificie Università e Istituzioni Accademiche presenti in Roma;
 - III. Altre Istituzioni Accademiche.

In base all'articolo 4.1 della suddetta Intesa, è previsto che l'Insegnamento della Religione Cattolica possa essere affidato a coloro i quali siano in possesso di qualificazione professionale adeguata, che prevede, oltre ai titoli, anche determinati corsi caratterizzanti l'IRC, e siano riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica. Qui viene presentata una sintesi dell'elenco. Inquadrando il **QRcode** nella pagina è possibile consultare l'elenco completo.

A. ELENCO DELLE DISCIPLINE ECCLESIASTICHE

Ai sensi dell'Intesa punto 4.2.1., sono titoli validi per l'insegnamento della Religione cattolica nella scuola pubblica:

1. Baccalaureato e licenza in teologia nelle sue varie specializzazioni
2. Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore
3. Laurea Magistrale in Scienze Religiose
4. Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura
5. Licenza in Scienze dell'educazione con specializzazione in "Educazione e Religione"
6. Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile"
7. Licenza in Missiologia

Tali titoli sono conferiti da una Facoltà o Istituto approvati dalla Santa Sede.

B. ELENCO DELLE FACOLTÀ E DEGLI ISTITUTI

I FACOLTÀ TEOLOGICHE ITALIANE

Facoltà Teologica Pugliese
Largo S. Sabino 1
70122 Bari

Facoltà Teologica
dell'Emilia Romagna
Piazzale Bacchelli, 4
40136 Bologna

Pontificia Facoltà Teologica
della Sardegna
Via E. Sanjust, 13
09129 Cagliari

Facoltà Teologica
dell'Italia Centrale
Viale Ludovico Ariosto, 13
50139 Firenze

Facoltà Teologica
dell'Italia Settentrionale
Piazza Paolo VI, 6
20121 Milano

Pontificia Facoltà Teologica
dell'Italia Meridionale
Viale Colli Aminei, 2
80131 Napoli

Facoltà Teologica
del Triveneto
Via del Seminario, 7
35122 Padova

Facoltà Teologica di Sicilia
"San Giovanni Evangelista"
Corso Vittorio Emanuele, 463
90134 Palermo

II PONTIFICIE UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI ACCADEMICHE PRESENTI IN ROMA

Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4
00187 Roma

Pontificia Università
Lateranense
Piazza San Giovanni
in Laterano, 4
00184 Roma

Pontificia Università
Urbaniana
Via Urbano VIII, 16
00120 Città del Vaticano

Pontificia Università
San Tommaso d'Aquino
"Angelicum"
Largo Angelicum, 1
00184 Roma

Università Pontificia Salesiana
P.zza dell'Ateneo Salesiano, 1
00139 Roma

Pontificio Ateneo
"Sant'Anselmo"
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
00153 Roma

Pontificia Università
della Santa Croce
Piazza di Sant'Apollinare, 49
00186 Roma

Pontificia Università
"Antoniano"
Via Merulana, 124
00184 Roma

Ateneo Pontificio
"Regina Apostolorum"
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma

Pontificia Facoltà Teologica
"San Bonaventura"
Via del Serafico, 1
00142 Roma

Pontificia Facoltà Teologica
"Teresiano"
Piazza San Pancrazio, 5/A
00152 Roma

Pontificia Facoltà Teologica
"Mariano"
Viale Trenta Aprile, 6
00153 Roma

III ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE

Philosophisch-Theologische
Hochschule Brixen
Studio Teologico Accademico
Bressanone
Seminarplatz, 4 - Piazza
Seminario, 4
39042 Brixen/Bressanone

Pontificio Istituto Biblico
Via della Pilotta, 25
00187 Roma

Istituto Superiore di Scienze
Religiose "Italo Mancini"
Piazza Rinascimento, 7
61029 Urbino

Pontificia Facoltà di Scienze
dell'Educazione "Auxilium"
Corso di Laurea Magistrale in
Scienze dell'Educazione con
specializzazione in "Pedagogia
e didattica della Religione"
e in "Catechetica e Pastorale
giovanile"
Via Cremolino, 141
00165 Roma

Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

quale autorità statale che sovrintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,

vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con DPR 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con DPR 23 giugno 1990, n. 202,

visto il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310,

ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici,

in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

DETERMINANO

con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

- 1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.
- 1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.

2. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

2.1. Premesso che:

- a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;
- d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica. Le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.

Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

- 2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
- 2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.
- 2.7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
- 2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO

- 3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
- 3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del *nulla osta* della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
- 3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

- 4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.
- 4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
- 4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
 - b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
 - c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede.
- 4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
 - b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano. L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6., da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
- 4.2.3. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).
- 4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.
- 4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:
- a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
 - a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede;
 - a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di

scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-2017.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani. Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione. Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Angelo Card. BAGNASCO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Francesco PROFUMO